Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 | Roma — Venerdì, 19 settembre | Numero 219

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all' Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Domani, 20 settembre, festa nazionale, giusta la legge del 9 luglio 1895, n. 401, non si pubblicherà la " Gazzetta ufficiale ,,.

AVVISO.

Per gli effetti di cui all'articolo 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in foglio sciolto che la Direzione della casa penale di Roma (Tipografia delle Mantellate) ha ora terminato la spedizione dei fogli sciolti nn. 640 e 821 del corrente anno 1913.

Gli eventuali reclami per il mancato ricevimento degli atti medesimi, dovranno farsi entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1014 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;

Viste le leggi del 31 marzo 1904, n. 140, dell'8 luglio 1904, n. 351, del 29 dicembre 1904, n. 679, del 25 giugno 1906, n. 255, del 15 luglio 1906, n. 383, del 30 giugno 1907, n. 414, dell'11 luglio 1907, n. 502, e del 14 luglio 1907, n. 563;

Visto il R. decreto in data 22 marzo 1908, n. 187;

Sentito il parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutivo l'unito regolamento generale sull'istruzione professionale (scuole industriali e commerciali), visto e firmato, d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni concernenti le scuole industriali e commerciali in quanto sieno contrarie a quelle stabilite nel regolamento di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Regolamento generale per l'istruzione professionale.

(Scuole industriali e commerciali).

TITOLO I.

Istituzione delle scuole industriali e commerciali

—

Art. 1.

Al ministro di agricoltura, industria e commercio spetta il governo dell'insegnamento industriale e commerciale ed il compito di promuoverne l'incremento in conformità delle tendenze e dei bisogni dell'industria e del commercio.

Egli è coadiuvato dai Consigli per l'istruzione professionale.

Per la vigilanza sulle diverse scuole industriali e commerciali, sia pubbliche sia private, il ministro si vale dell'opera degli ispettori dell'insegnamento industriale e commerciale. Può anche valersi dell'opere dei direttori e degli insegnanti delle scuole dipendenti dal Ministero, di altri funzionari di Amministrazioni centrali e provinciali, come pure di persone autorevoli per dottrina e per esperienza dell'amministrazione scolastica, dell'insegnamento e delle condizioni economiche del paese.

Art. 2.

Le RR. scuole industriali e commerciali, ordinate in base alla legge 14 luglio 1912, n. 854, ed in conformità delle norme del presente regolamento, sono riconosciute come Istituti pubblici dotati di personalità giuridica propria e di autonomia nelle loro funzioni amministrative sotto la vigilanza e la tutela del Governo e nei limiti prescritti dai rispettivi statuti organici.

Art. 3.

Uno statuto organico, approvato con R. decreto su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, determina il carattere, il grado e l'ordinamento particolare delle singole scuole e gli scopi ad esse prestabiliti nell'interesse generale e per il maggior vantaggio della località ove hanno sede e delle classi di cittadini che specialmente debbono profittarne.

Art. 4.

Per la fondazione di RR. scuole professionali occorrono le condizioni seguenti:

1° che almeno uno degli enti locali (Provincia, Comune o Camera di commercio) abbia, a norma del seguente articolo, deliberato di proporre al ministro l'istituzione della scuola, dimostrandone la necessità ed assumendo, a proprio esclusivo onere o con la compartecipazione di altri enti locali che abbiano preso regolare impegno in proposito, gli obblighi fissati dalle norme in vigore per l'impianto ed il mantenimento delle scuole industriali e commerciali;

2° che il competente Consiglio per l'istruzione professionale, al quale, per l'occasione, sarà aggregato un rappresentante del Ministero del tesoro, dia parere favorevole sulle proposte degli enti locali;

3° che l'istituzione della scuola sia autorizzata con apposita legge, se trattasi di scuole di 3° grado o di stazioni sperimentali per industrie speciali, ovvero che sieno iscritti nominativamente in apposito allegato del bilancio del Ministero i fondi occorrenti al pagamento del contributo, se trattasi di scuole di 1° o di 2° grado.

Art. 5.

Dalle deliberazioni, di cui al n. 1 del precedente articolo, deve risultare:

1° la domanda al ministro per l'istituzione della scuola e la dimostrazione della sua necessità in rapporto alle condizioni locali;

2° l'obbligazione di concorrere alle spese d'impianto della scuola e di contribuire, senza limitazione di tempo, a quelle di esercizio con una somma annua determinata in misura fissa e tale che, insieme con i contributi del Governo e degli altri enti, sia sufficiente alle spese previste per il mantenimento della scuola;

3° l'obbligazione, da parte di uno o più tra gli enti locali, di concedere una conveniente sede per la scuola, per i laboratori e per le officine, di provvedere alla manutenzione della sede stessa ed alla fornitura di acqua, di illuminazione e di riscaldamento per tutti i servizi della scuola.

Le prestazioni in natura, cui sono obbligati gli enti locali a termini del precedente paragrafo, possono, in base a speciali convenzioni, essere surrogate da altre equivalenti prestazioni.

La scelta dei locali o i progetti di nuovi edifici destinati a sede di scuole professionali, come pure i successivi progetti di ampliamento e di sistemazione, devono essere approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere dei Consigli e dei corpi competenti.

Art. 6.

Gli stanziamenti nei bilanci delle Provincie e dei Comuni, che abbiano per oggetto la conservazione o la istituzione di RR. scuole industriali o commerciali, possono essere autorizzati con le stesse forme prescritte dall'art. 307 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto del 21 maggio 1908, n. 269, e modificato con la legge 6 luglio 1912, n. 767.

Art. 7.

Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà che ricevono depositi fruttiferi possono deliberare, nei limiti degli utili netti determinati per ogni esercizio e non devoluti ai fondi patrimoniali, contributi continuativi per il mantenimento di RR. scuole industriali e commerciali.

Il pagamento dei contributi stessi è subordinato alla disponibilità degli utili, ma, salvo le particolari disposizioni statutarie, ha la precedenza su ogni altra elargizione.

Art. 8.

I contributi del Governo e di ciascuno degli enti locali nelle spese d'impianto ed i loro contributi annuali fissi per il mantenimento della scuola, come pure gli altri obblighi degli enti locali debbono essere indicati nello statuto organico della scuola.

Il contributo del Ministero a favore di ciascuna scuola viene inscritto sotto il nome di questa in apposito allegato del bilancio annuale di previsione della spesa.

Gli oneri assunti dagli enti locali debbono essere iscritti nei rispettivi bilanci fra le spese obbligatorie.

Art. 9.

Il contributo dello Stato e degli enti locali è commisurato a tutta la spesa ordinaria e straordinaria occorrente per la gestione della scuola, depurata dal provento delle tasse scolastiche e dalle eventuali rendite patrimoniali.

Il contributo annuo del Ministero d'agricoltura, industria e commercio è, di regola, stabilito nella misura dei due quinti della somma determinata a norma del precedente capoverso.

Tale contributo può superare la misura dei due quinti quando si verifichino le condizioni seguenti:

1° che sia dimostrato che le condizioni dei bilanci dei tre enti indicati al n. 1 dell'art. 4 non consentano complessivamente un concorso equivalente ai tre quinti delle spese previste per il funzionamento annuo della scuola;

2° che il competente Consiglio dell'istruzione, con l'intervento del rappresentante del Ministero del tesoro, dia parere favorevole, avuto riguardo ai fini della scuola, alle condizioni delle industrie e dei traffici locali ed all'esistenza di consimili scuole nella Provincia o nelle Provincie finitime.

Salvo disposizioni di leggi speciali, il contributo governativo non può in nessun caso superare il massimo dei due terzi della somma necessaria al funzionamento annuo della scuola.

Art. 10.

Per la determinazione del concorso del Ministero alle spese di primo impianto della scuola valgono le norme del precedente arcolo.

Art. 11.

Oltre al contributo fisso annuale ed a quello d'impianto, il Ministero può concedere alle scuole Regie sussidi straordinari per l'aumento del materiale didattico e di officina.

Art. 12.

I proventi delle officine e dei laboratori e gli altri proventi eventuali sono destinati all'incremento del bilancio della scuola per le spese di carattere straordinario.

Art. 13.

Per provvedere all'acquisto di terreni, alla costruzione, all'ampliamento e al restauro di edifici, esclusivamente destinati alle RR. scuole industriali o commerciali, ordinate in base al presente regolamento, gli enti, che, a' termini dell'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414, assumono l'obbligo di fornire i locali per le dette scuole, possono ottenere dallo Stato un concorso al pagamento degli interessi per i mutui loro concessi, entro dieci anni dalla promulgazione della legge 14 luglio 1912, n. 854, dalla Cassa depositi e prestiti alle condizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.

I prestiti sono accordati su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio a quello del tesoro.

Art. 14.

Il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo viene concesso con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio e per un periodo di tempo non maggiore di 35 anni; e per tutto il periodo stesso è stabilito in una quota costante corrispondente alla differenza tra il saggio normale dell'interesso e quello del 2 per cento sui prestiti non eccedenti le L. 50.000, del 2,50 per cento per i prestiti eccedenti le L. 50.000 e del 3 per cento per i prestiti eccedenti le L. 100.000.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio corrisponde annualmente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti la differenza fra l'interesse di favore e quello normale.

Art. 15.

Qualora i terreni e i fabbricati acquistati, costruiti, ampliati o restaurati coi prestiti contratti in base all'art. 13 del presente regolamento, siano adibiti, senza il consenso del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ad un uso diverso da quello per il quale il mutuo fu concesso, il Ministero stesso ha diritto di revocare il proprio concorso in rapporto all'ente mutuatario e potrà rivalersi contro di esso tanto per la somma pagata, quanto per l'onere assunto per il servizio del prestito verso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 16.

Gli enti locali che, prima della pubblicazione della legge 14 luglio 1912, n. 854, hanno stipulato mutui per gli scopi indicati dall'art. 13 del presente regolamento, possono ottenere dal Ministero di agricoltura, industria e commercio un assegno di concorso per l'ammortamento dei mutui stessi.

Le stesse facilitazioni possono essere accordate per i mutui stipulati dopo la pubblicazione del presente regolamento dagli enti locali a condizioni più favorevoli di quelle fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Il concorso dello Stato, da stabilirsi di volta in volta nei limiti delle disponibilità del bilancio del Ministero, non può essere superiore alla quota indicata dall'art. 14; e qualora l'interesse pattuito sia inferiore al saggio normale, sarà uguale alla differenza fra l'interesse pattuito e le quote graduali stabilite dall'articolo stesso.

Art. 17.

La soppressione di una R. scuola è disposta, sentito il competente Consiglio dell'istruzione professionale, con decreto Reale preceduto da relazione che dovrà essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale.*

I contributi del Governo e degli enti continueranno ad essere pagati nella misura e per il tempo necessari a soddisfare agli obblighi ed agli impegni derivanti dalla gestione della scuola.

Il materiale e quanto altro appartiene alla scuola soppressa viene destinato, previo accordo fra i vari enti contribuenti, a vantaggio di altro Istituto locale già esistente o da costituirsi, il quale abbia affinità d'indole e di scopi con la scuola soppressa.

Art. 18.

Decretata la soppressione di cui al precedente articolo, si procede alla chiusura dei conti della scuola ed all'accertamento della consistenza del suo patrimonio.

Una Commissione composta di un funzionario dello Stato, scelto dal ministro, e di altri due membri, scelti di comune accordo dagli enti locali, assume la rappresentanza dell'Istituto, agli effetti della liquidazione. La presidenza della Commissione spetta al rappresentante del Ministero.

All'estinzione delle passività e degli altri oneri derivanti dalla precedente gestione della scuola saranno, in primo luogo, destinati i valori in numerario ed i titoli posseduti dalla scuola e successivamente i contributi del Governo e degli altri enti, a mente del penultimo capoverso del precedente articolo.

A tal uopo la Commissione liquidatrice compila l'elenco dei pagamenti da effettuarsi nell'anno, a termini dei contratti e delle convenzioni esistenti, e richiede a ciascuno degli enti il pagamento di una quota proporzionale al rispettivo contributo annuale.

Al pagamento della quota dei contributi di liquidazione, il Governo e gli enti provvedono con mandati intestati al presidente della Commissione liquidratrice.

Se la liquidazione si protrae oltre l'anno la Commissione deve fare un rendiconto annuale.

Compiuta la liquidazione la Commissione compila il bilancio finale.

Tanto il rendiconto annuale quanto il bilancio di liquidazione sono trasmessi per l'approvazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio accompagnati da tutti i documenti giustificativi. Copia del rendiconto e del bilancio finale, approvati dal Ministero, è inviata a cura della Commissione agli altri enti interessati.

Le spese della liquidazione, compresi i compensi spettanti ai componenti la Commissione liquidatrice, gravano sul bilancio della scuola.

TITOLO II.

Ordinamento delle scuole

CAPO I.

Classificazione delle scuole

Art. 19.

Le scuole per l'insegnamento professionale possono essere maschili, femminili o miste e possono avere orario diurno feriale completo, ovvero orario ridotto.

Quelle ad orario diurno feriale completo sono di 1°, di 2° o di 3° grado.

La scuola che abbia più sezioni prende nome dalla sezione che in essa ha carattere predominante.

Art. 20.

La R. scuola di 1° grado o R. scuola popolare operaia per arti e mestieri impartisce la coltura elementare e professionale che serve di razionale avviamento alle arti e ai mestieri.

Essa si svolge in tre anni di corso.

Art. 21.

La R. scuola industriale di 2° grado o semplicemente R. scuola industriale fornisce il corredo di cognizioni teoriche e pratiche necessarie ai futuri capi operai per determinate industrie manifatturiere o artistiche e svolge i suoi insegnamenti in quattro anni di corso.

La R. scuola commerciale di 2° grado o semplicemente R. scuola commerciale fornisce il corredo di cognizioni teoriche e pratiche per gli agenti e gli impiegati di commercio e svolge i suoi insegnamenti in tre anni di corso. Tuttavia le sezioni commerciali aggregate a RR. scuole industriali, sezione per industrie femminili, e le RR. scuole commerciali esclusivamente femminili svolgono i loro insegnamenti in quattro anni di corso.

Art. 22.

La R. scuola industriale di 3° grado o semplicemente R. istituto industriale fornisce quella coltura teorica e pratica più elevata che è necessaria per le funzioni di capo tecnico e per quelle di perito industriale.

La R. scuola commerciale di 3° grado o semplicemente R. istituto commerciale intende a dare teoricamente e praticamente la coltura più elevata necessaria per l'esercizio delle aziende di commercio e per le funzioni di perito commerciale.

Gli insegnamenti delle scuole di 3° grado si svolgono in quattro anni di corso.

Le RR. stazioni sperimentali, agli effetti amministrativi, sono equiparate a scuole di 3° grado. Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento esse sono rette dalle norme dei rispettivi statuti organici.

Art. 23.

Al titolo di R. scuola o di R. Istituto può essere aggiunto il nome di persona che si sia segnalata nelle arti, nelle scienze o nei commerci o che abbia reso eminenti servigi alla scuola.

Le RR. scuole ed i RR. Istituti industriali, sezione per industrie artistiche, possono anche essere denominati col titolo di R. scuola artistica industriale e di R. Istituto artistico industriale.

Art. 24.

Le RR. scuole ad orario ridotto possono essere serali o festive o feriali diurne ad orario limitato.

Esse forniscono nozioni di coltura generale e tecnica, impartiscono insegnamenti pratici e possono avere uno o più laboratori per le esercitazioni pratiche degli alunni.

Il carattere di ciascuna di tali scuole, l'inizio e la chiusura dell'anno scolastico, il numero dei corsi, le condizioni di ammissione degli alunni, le materie d'insegnamento, i titoli che si rilasciano e quanto altro riguarda l'andamento didattico, vengono determinati dai rispettivi statuti.

Art. 25.

Alle RR. scuole professionali ad orario completo possono essere aggregati:

a) corsi celeri per emigranti, con indirizzo prevalentemente pratico in rapporto ai paesi d'immigrazione;

b) corsi di perfezionamento per uno o più degli insegnamenti impartiti nella scuola;

c) corsi liberi e corsi complementari di applicazione;

d) corsi serali o festivi per operai o commessi;

e) laboratori-scuole ambulanti;

f) corsi temporanei di conferenze e di esperimenti tecnologici.

Ove occorra, i corsi indicati alle lettere *a*, *e* ed *f* possono essere tenuti in località diversa da quella nella quale ha sede la scuola.

Art. 26.

Presso le RR. scuole industriali di 3° grado e presso le RR. scuole di 2° grado per industrie femminili possono essere istituite sezioni di magistero per l'abilitazione agli insegnamenti tecnici ed artistici negli Istituti dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Nel decreto d'istituzione sono stabilite le norme di funzionamento, la durata dei corsi, le materie d'insegnamento e di esercitazione ed il valore dei diplomi rilasciati.

Art. 27.

Le sezioni di magistero per l'abilitazione all'insegnamento dei lavori femminili negli Istituti dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ed in quelli dipendenti dal Ministero della istruzione, possono istituirsi, di concerto fra i due ministri interessati, presso le RR. scuole professionali femminili di qualsiasi grado e presso altre scuole femminili che a' termini dell'articolo 233 sieno state dichiarate sedi di esame con effetti legali.

La vigilanza sulle sezioni magistrali per lavori femminili, istituite a norma del capoverso precedente, è esercitata dai Ministeri dell'istruzione e dell'agricoltura.

Art. 28.

L'autorizzazione ad aprire i corsi di cui all'art. 25 del presente regolamento è data, volta per volta, con decreto del ministro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione della scuola cui i corsi debbono essere aggregati.

L'autorizzazione ad aprire sezioni magistrali è data con decreto Reale, sentito il parere del competente Consiglio dell'istruzione professionale.

Le spese per i corsi e per le sezioni predette sono a carico del bilancio della scuola. Tuttavia il ministro può concedere, anno per anno, uno speciale sussidio da determinarsi nel decreto di autorizzazione del corso o della sezione.

CAPO II.

Anno scolastico. Materie d'insegnamento. Esercitazioni pratiche

Art. 29.

L'anno scolastico comincia col 16 ottobre e termina col 15 ottobre dell'anno successivo.

Le lezioni e le esercitazioni di officina e di laboratorio si fanno tutti i giorni dal 16 ottobre al 30 giugno, eccetto che nei giorni sottoindicati:

1) le domeniche e tutti i giorni festivi riconosciuti dallo Stato;
2) il giorno della commemorazione dei morti;
3) l'anniversario della morte di Re Vittorio Emanuele II;
4) il giorno natalizio del Re;
5) il giorno natalizio della Regina;
6) il natalizio della Regina Madre;
7) altri 15 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, di Pasqua ed altre consuetudinarie nella località ove ha sede la scuola, da ripartirsi dal Consiglio di amministrazione.

È vietata ogni altra vacanza.

Le officine ed i laboratorî, ove le condizioni della scuola lo consentano, restano aperti durante il periodo dalla chiusura della sessione estiva di esami al termine dell'anno scolastico.

Art. 30.

Ogni scuola ha sezioni, musei, biblioteche, laboratorî, officine e gabinetti, nella qualità e nel numero previsti dallo statuto organico.

Altre sezioni, musei, officine e laboratorî possono essere aggiunti, con decreto Ministeriale, in relazione agli insegnamenti obbligatori, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione della scuola e del Collegio degli insegnanti, nei limiti dei fondi disponibili nel bilancio della scuola o di accordo con gli enti contribuenti quando occorra maggiore spesa.

Le scuole possono pure, previa autorizzazione del Ministero, valersi del sussidio di altre istituzioni pubbliche locali, come musei, raccolte e collezioni.

I gabinetti di prove e di assaggi delle RR. stazioni sperimentali e dei corsi di applicazione possono prestare opera su richiesta di pubbliche Amministrazioni od anche di privati.

Art. 31.

I programmi generali d'insegnamento per le RR. scuole diurne ad orario completo sono approvati con decreto del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del competente Consiglio dell'istruzione professionale e del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I programmi delle scuole ad orario ridotto e quelli delle sezioni di magistero e dei corsi speciali sono proposti dal collegio degli insegnanti della scuola ed approvati dal ministro, sentito il competente Consiglio dell'istruzione professionale.

Art. 32.

L'insegnamento prende forma di lezioni e di conversazioni con gli alunni.

Per ogni disciplina sono distribuite nell'orario dal Collegio degli insegnanti al principio dell'anno scolastico le ore delle lezioni, da impartirsi in giorni distinti e possibilmente non consecutivi.

Gli insegnamenti contemplati nei programmi devono essere impartiti in modo che il lavoro degli alunni si esaurisca essenzialmente durante l'orario scolastico, riducendo al minimo strettamente necessario i compiti di casa e le lezioni assegnate agli alunni.

Di norma i compiti non saranno assegnati se non quando intervengano uno o più giorni di vacanza.

Art. 33.

Le esercitazioni pratiche sono eseguite in officine e laboratorî istituiti ed esercìti direttamente dalla scuola, salvo che per i corsi di perfezionamento e per quelli di applicazione.

Gli alunni debbono tenere sempre al corrente il proprio libretto di officina o di laboratorio.

Art. 34.

Le esercitazioni hanno carattere essenzialmente didattico.

Tuttavia dagli alunni delle scuole industriali di qualsiasi grado e da quelli dei relativi corsi di perfezionamento possono essere eseguiti lavori per commissione assunta dalla scuola, sempre che ad essi sia conservato il carattere prevalentemente didattico. Il giudizio sull'opportunità di accettare le singole commissioni in rapporto alla loro efficacia didattica spetta al direttore. Nel regolamento di ciascuna scuola è stabilito l'importo massimo delle commissioni che possono essere accettate dal direttore, senza preventiva autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.

Alle dette lavorazioni non possono mai partecipare persone estranee alla scuola.

I proventi dei lavori per commissione sono devoluti interamente ed esclusivamente al bilancio della scuola.

Art. 35.

Il direttore, sentito il parere del Collegio degli insegnanti ed ottenuto, per i casi di eventuali spese, il consenso del Consiglio di amministrazione, ha facoltà di destinare, durante l'anno scolastico, un certo numero di giorni, per ciascuna classe, a passeggiate e visite d'istruzione.

Gli alunni sono accompagnati dal direttore o dal personale competente a fornire schiarimenti ed ammaestramenti pratici.

Le norme di cui sopra si applicano anche per gli eventuali viaggi di istruzione. Tali viaggi, da compiersi di regola durante le vacanze, su programma deliberato dal Collegio degli insegnanti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Ministero quando la loro durata ecceda gli otto giorni.

Di ogni viaggio deve essere redatta apposita relazione.

CAPO III.

Classi aggiunte

Art. 36.

In nessuna scuola di qualsiasi carattere e grado, sia diurna sia serale, può superarsi il numero di 40 alunni per ciascuna classe; quando sia superato tale numero la classe deve essere divisa.

Solo in via di eccezione e quando lo consentano le condizioni della scuola può essere autorizzato, soprattutto nelle prime classi, l'accoglimento di un numero maggiore di alunni, ma non mai superiore a 45.

Per quanto lo consenta la capacità dei locali, il numero degli alunni di una classe è diviso in parti eguali fra la classe principale e le classi aggiunte, salvo che, trattandosi di insegnamenti comuni a più sezioni della scuola, non si preferisca di separare gli alunni a seconda delle sezioni cui appartengono.

Art. 37.

L'insegnamento nelle classi aggiunte deve essere affidato agli insegnanti delle rispettive materie per il completamento dell'orario normale cui essi sono tenuti.

Soddisfatto a quanto dispone il precedente capoverso, l'insegnamento è affidato a titolo di supplenza retribuita nella misura di cui all'art. 98:

1° agli insegnanti predetti nei limiti dell'orario massimo compatibile di cui all'ultimo comma dell'art. 124;

2° agli insegnanti della stessa materia di altre scuole professionali di qualsiasi carattere che esistano nella stessa città alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, semprechè abbiano soddisfatto l'obbligo dell'orario normale di cui all'art. 124;

3° a coloro che siano stati compresi nella graduatoria di un concorso indetto per l'insegnamento della stessa disciplina nelle RR. scuole professionali;

4° ad altre persone che abbiano i necessari requisiti di capacità e di attitudine didattica, con preferenza a chi abbia fatto buona prova in precedenti supplenze.

Art. 38.

Per il giorno successivo a quello fissato dal regolamento per la chiusura delle iscrizioni, il Consiglio di amministrazione della scuola

è convocato espressamente in seduta ordinaria per fare le proposte circa gli eventuali sdoppiamenti di classi.

Il verbale dell'adunanza è approvato seduta stante ed è trasmesso entro cinque giorni al Ministero con le proposte del direttore per l'assegnazione delle supplenze in base alle norme stabilite dall'articolo precedente.

Quando in tali proposte non sia seguito l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo predetto, il direttore deve specificarne le ragioni.

Avvenuta l'assegnazione delle supplenze essa non può essere mutata durante l'anno scolastico, senza il consenso del ministro.

Art. 39.

Il ministro, accertare le condizioni di cui agli articoli precedenti, emana il decreto d'istituzione delle classi aggiunte e provvede all'assegnazione definitiva degli insegnanti alle classi stesse.

I compensi per l'insegnamento nelle classi aggiunte decorrono dal giorno dell'effettiva divisione delle classi e cessano con l'ultimo giorno del mese in cui hanno luogo gli esami della prima sessione.

TITOLO III.

Governo delle scuole

CAPO I.

Consiglio d'amministrazione

Art. 40.

L'amministrazione delle singole scuole è affidata ad uno speciale Consiglio.

Il Consiglio d'amministrazione rappresenta la scuola dinanzi alle autorità ed ai privati e provvede al buon andamento amministrativo ed alla gestione economica della scuola stessa.

Art. 41.

Il Consiglio di amministrazione si compone di delegati del Ministero e dei singoli enti che contribuiscono nelle spese di mantenimento della scuola.

Non compete rappresentanza diretta nel Consiglio d'amministrazione agli enti, esclusi il Comune, la Provincia e la Camera di commercio, il cui contributo non raggiunga almeno il decimo della somma totale dei contributi a favore della scuola.

Salvo disposizioni speciali derivanti da lasciti o da donazioni, il Ministero e ciascun ente non può essere rappresentato da più di due delegati.

Il direttore della scuola fa parte del Consiglio con voto deliberativo ed ha le funzioni di segretario.

Per le scuole di 2° e di 3° grado la scelta dei delegati deve cadere su persone che appartengono per professione o per ufficio al ceto industriale o commerciale o artistico, secondo il carattere della scuola.

Tuttavia il ministro d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di scegliere a propri rappresentanti altre persone che abbiano reso eminenti servizi alla scuola di cui si tratta.

Il Consiglio è costituito con decreto del ministro, in conformità delle designazioni degli enti.

Il presidente del Consiglio è scelto dal ministro fra i componenti del Consiglio stesso ed ha facoltà di assistere alle sedute del Consiglio degli insegnanti, senza diritto di voto.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice presidente.

Art. 42.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Decadono dal loro ufficio quei componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle adunanze per sei volte consecutive.

La decadenza è dichiarata dal ministro che ne dà comunicazione all'ente rappresentato perchè provveda alla surrogazione.

I componenti del Consiglio, eletti in surrogazione di altri, restano in carica per il tempo per cui vi sarebbero restati i loro predecessori.

Art. 43.

Il Consiglio tiene di norma una seduta ordinaria ogni bimestre.

Si aduna, inoltre, in seguito a convocazione straordinaria del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga più della metà dei componenti.

In seconda convocazione potranno adottarsi deliberazioni di particolare urgenza, sempre che il numero degli intervenuti non sia inferiore a tre.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle adunanze debbono essere trascritti in un registro a pagine precedentemente numerate. Ogni verbale deve portare la firma del presidente e del segretario.

In tutte le proposte e le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione che hanno attinenza con l'andamento didattico e disciplinare della scuola o che riguardano il personale, sarà fatta esplicita e particolareggiata menzione del parere dato dal direttore della scuola.

Art. 44.

Con decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, previ accordi fra gli enti interessati, potrà costituirsi un solo Consiglio d'amministrazione per un gruppo di Regie scuole della stessa indole, aventi sede in una medesima città.

I bilanci e la contabilità dei vari Istituti sono tenuti distinti.

I direttori delle scuole amministrate da un unico Consiglio fanno parte del Consiglio stesso con diritto di voto sugli argomenti che riguardano la rispettiva scuola.

Le funzioni di segretario sono affidate al più giovane fra i direttori: in caso di pari età al meno anziano di servizio. Per le pratiche di competenza di una sola scuola le funzioni di segretario sono affidate al direttore della scuola interessata.

Art. 45.

Il Consiglio d'amministrazione:

a) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da trasmettersi all'approvazione del Ministero, giusta il disposto dell'art. 51;

b) provvede al servizio di cassa, facendo al Ministero le proposte relative, come al successivo art. 50;

c) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato;

d) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

e) dà parere sui regolamenti della scuola e sui ruoli del personale;

f) vigila sulla buona conservazione del materiale, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;

g) delibera sulla applicazione e sulla dispensa delle tasse scolastiche a norma degli articoli 174 e 177 del presente regolamento;

h) presenta, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento amministrativo della scuola, unendovi la relazione del direttore sull'andamento didattico e disciplinare;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore

della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie tutte le altre funzioni contemplate dal presente regolamento, dallo statuto organico della scuola e quelle altre cui fosse chiamato dal ministro.

Art. 46.

Ai componenti del Consiglio d'amministrazione, nelle scuole di 2° e di 3° grado e nelle stazioni sperimentali, è corrisposta, nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'Istituto, una medaglia di presenza non superiore alle lire 15 per ognuna delle adunanze ordinarie.

Art. 47.

Nel periodo iniziale e non oltre la chiusura del primo ciclo scolastico dopo la fondazione o la riforma di una scuola, qualunque ne sia l'indole ed il grado, l'amministrazione di essa può essere affidata ad un commissario scelto dal ministro.

L'indennità spettante al commissario governativo è stabilita, caso per caso, dal ministro e grava sul bilancio della scuola.

Art. 48.

Lo scioglimento del Consiglio di amministrazione è promosso dal ministro con decreto Reale sentito il competente Consiglio per la istruzione professionale.

In tal caso, l'amministrazione è affidata ad un R. commissario o ad una R. commissione straordinaria per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Per indennità spettanti al R. commissario o alla Regia commissione si applicano le disposizioni dell'ultimo comma del precedente articolo.

CAPO II.

Amministrazione

Art. 49.

In tutte le Regie scuole professionali l'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 50.

Il servizio di cassa e la custodia dei valori sono affidati ad un Istituto di credito esistente nella località ove ha sede la scuola, scelto dal ministro su proposta del Consiglio di amministrazione.

Spetterà al detto Istituto:

a) di riscuotere i contributi annuali dovuti dagli enti che concorrono al mantenimento della scuola, i sussidi, i lasciti, le rendite patrimoniali, le tasse e qualunque altra somma o provento destinati alla scuola o ad essa affidati per scopi determinati;

b) di pagare le spese stanziate in bilancio od altrimenti autorizzate sopra ordini firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione, da un consigliere e dal direttore segretario;

c) di provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza della scuola od alla medesima affidati a titolo di depositi od altro.

Nel decreto Ministeriale di nomina sarà dichiarato se l'Istituto incaricato del servizio di Cassa è tenuto, ed in quale misura, a prestare cauzione.

Ove non sia possibile provvedere nel modo suesposto si provvederà di accordo col Ministero del tesoro.

Art. 51.

Il bilancio preventivo, deliberato dal Consiglio di amministrazione, deve essere inviato al Ministero, per l'approvazione, non oltre il 30 novembre.

Al bilancio preventivo deve essere unita copia del verbale di deliberazione e la giustificazione delle differenze di stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente.

Il conto consuntivo con i relativi documenti giustificativi deve essere inviato al Ministero, per l'approvazione, non oltre il mese di marzo.

Al conto consuntivo deve essere unita copia del conto corrente esistente presso l'Istituto cui è affidato il servizio di cassa. Tale copia deve essere munita del visto del direttore dell'Istituto predetto.

In caso di ritardo alla presentazione dei bilanci e dei rendiconti annuali, il Ministero farà procedere di ufficio alla compilazione di tali documenti. Le spese all'uopo occorrenti sono a carico del bilancio della scuola, salvo rivalsa, ove ne sia il caso, a carico di coloro cui debba imputarsi il ritardo.

Art. 52.

Il contributo governativo è pagato in due rate semestrali.

Il pagamento della prima rata è sempre disposto dopo il 1° gennaio; quello della seconda rata è disposto dopo il 15 luglio.

Art. 53.

Le spese debbono essere rigorosamente contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli del bilancio.

Qualsiasi modificazione al bilancio o agli stanziamenti dei singoli capitoli deve essere preventivamente approvata dal Ministero.

Gli amministratori, che ordinassero spese eccedenti gli stanziamenti del bilancio o non autorizzate o che procedessero senza autorizzazione a qualcuno degli atti di cui all'art. 55, ne risponderanno a termini di legge.

Art. 54.

Per far fronte al pagamento delle minute spese il Consiglio di amministrazione delibera una anticipazione al segretario economo nella misura che reputa necessaria.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti.

Alla fine dell'esercizio finanziario il segretario economo versa all'Istituto che fa il servizio di Cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

Art. 55.

Le scuole non possono procedere ad acquisti di immobili, nè possono accettare donazioni, lasciti o legati, se non sieno debitamente autorizzate a' termini delle vigenti leggi.

Gli investimenti di capitali, le eventuali alienazioni di immobili e di titoli e le operazioni di mutuo debbono essere sottoposte all'approvazione preventiva del Ministero.

Per le eventuali alienazioni di mobili saranno osservate le norme speciali che regolano la contabilità delle scuole professionali.

CAPO III.

Direzione.

Art. 56.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta esclusivamente al direttore di essa, il quale ha alla diretta sua dipendenza tutto il personale insegnante, di officina, di laboratorio, di amministrazione e di servizio.

Art. 57.

Il direttore:

1° rappresenta la scuola nei rapporti didattici;

2° convoca il Collegio degli insegnanti;

3° corrisponde con il Ministero, con le pubbliche amministrazioni e coi privati, nei limiti delle sue competenze didattiche;

4° informa immediatamente il Ministero di tutte le vacanze di posti che si verificano durante l'anno o che si prevedono per il successivo anno scolastico;

5° conserva e tiene al corrente il registro delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, quello dello stato del personale, il registro delle assenze e delle supplenze del personale stesso e il registro generale scolastico;

6° provvede, nei limiti delle sue attribuzioni, alle proposte da sottoporre rispettivamente al Consiglio d'amministrazione ed al Collegio degli insegnanti, e cura la esecuzione delle relative deliberazioni;

7° designa, anno per anno, tra i professori stabili più anziani chi lo supplisca in tutte le sue funzioni, in caso di breve assenza;

8° compila la relazione annuale sull'andamento disciplinare e didattico della scuola;

9° sottoscrive le pagelle scolastiche, i certificati e i diplomi da rilasciarsi agli alunni;

10° interviene di tempo in tempo alle lezioni degli insegnanti ed alle esercitazioni pratiche;

11° disimpegna tutte le funzioni che, nell'interesse del buon andamento della scuola, gli sono deferite dal Consiglio d'amministrazione e dal Ministero.

Art. 58.

Il direttore, in caso di brevi assenze di alcuno dei professori, dei capi-officina o degli impiegati, provvede alla supplenza, valendosi preferibilmente del personale della scuola, in modo che l'andamento didattico, amministrativo e disciplinare non resti turbato. In caso di assenze superiori a 15 giorni informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

CAPO IV.

Collegio degli insegnanti

Art. 59.

Il Collegio degli insegnanti della scuola è presieduto dal direttore ed è composto di tutti i professori titolari, incaricati e supplenti.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di più della metà dei professori della scuola.

Il segretario è eletto fra gli insegnanti, a maggioranza di voti nella prima seduta di ogni anno scolastico. Tale ufficio è gratuito.

In caso di assenza del segretario ne assume le funzioni il più giovane fra i presenti.

Art. 60.

Le adunanze del Collegio degli insegnanti sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono, di regola, nell'ultima settimana d'ogni mese; le seconde tutte le volte che il direttore lo creda necessario o che due professori gliene facciano domanda motivata per iscritto.

Art. 61.

Nelle adunanze del Collegio degli insegnati si delibera soltanto sulle proposte messe all'ordine del giorno, il quale dev'essere comunicato ai componenti del Collegio degli insegnanti e al presidente del Consiglio d'amministrazione almeno un giorno prima. Nell'ordine del giorno il direttore deve comprendere gli argomenti concernenti l'andamento disciplinare e didattico della scuola, che gli sieno presentati per iscritto da due professori, prima che sia distribuito l'avviso di convocazione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti tra i presenti, con votazione palese. A parità di voti prevale quello del direttore.

Art. 62.

Nella prima tornata ordinaria dell'anno scolastico, il Collegio degli insegnanti delibera il programma particolareggiato delle singole materie e l'orario delle lezioni; determina tutto ciò che è necessario a coordinare i vari insegnamenti ed a mantenere la disciplina per dare alla scuola unità d'indirizzo didattico ed educativo. Quando l'orario giornaliero supera le quattro ore deve stabilirsi un conveniente intervallo.

Nelle altre tornate ordinarie ciascun insegnante riferisce intorno al contegno, alla disciplina, agli studi e al profitto degli alunni.

Nella tornata della fine di giugno si raccolgono i risultati dello scrutinio finale fatto per ciascuna classe.

Chiusa la sessione estiva degli esami; il Collegio si aduna per udire le relazioni finali dei professori, per firmare i registri e per stabilire i libri di testo per il successivo anno scolastico.

Durante l'anno scolastico, nelle tornate ordinarie o straordinarie il Collegio degli insegnanti, oltre alle attribuzioni speciali che gli sono demandate dal presente regolamento:

a) segue lo svolgimento dei programmi d'insegnamento della scuola, curandone il coordinamento fra loro e con le esercitazioni pratiche;

b) fa le proposte al direttore e, per mezzo di lui, al Consiglio d'amministrazione, per gli acquisti di materiale scientifico e didattico;

c) propone le modificazioni o riforme che, a suo avviso, possono introdursi nell'ordinamento didattico dell'Istituto;

d) propone al Consiglio di amministrazione i nomi degli alunni, cui può essere accordata la dispensa dalle tasse, a norma dell'articolo 177 del presente regolamento;

e) si pronunzia sulle questioni che il direttore sottopone al suo esame.

Art. 63.

I verbali delle adunanze del Collegio degli insegnanti devono riferire con esattezza il procedimento ed i risultati delle discussioni. Essi si trascrivono in un libro a pagine precedentemente numerate, e sono approvati nella tornata stessa o in quella immediatamente successiva. Ciascun verbale è firmato dal direttore o da chi ne fa le veci e dal segretario del Collegio.

I libri dei processi verbali si conservano nell'archivio della scuola.

Le deliberazioni relative ad affari da sottoporsi all'approvazione del Ministero debbono essere motivate e trasmesse in copia integrale.

Art. 64.

Il direttore comunica al Ministero ed al Consiglio d'amministrazione le proposte fatte dal collegio degli insegnanti e dà notizie a questo delle decisioni prese in merito alle proposte stesse, come pure di tutto quanto interessi l'andamento didattico e disciplinare della scuola.

CAPO V.

Segreteria

Art. 65.

Il segretario economo dipende direttamente dal direttore. Egli attende, secondo le istruzioni che gli vengono date dal direttore, al disbrigo della corrispondenza d'ufficio, a tutti i lavori di scritturazione e di statistica, alla tenuta dei registri amministrativi e scolastici ed alla vigilanza disciplinare sugli alunni e sul personale di servizio.

Art. 66.

Il segretario, oltre agli inventari ed ai registri della gestione economica della scuola e delle aziende speciali, quali sono disposti dal regolamento per la contabilità delle scuole professionali, deve tenere costantemente in ordine il protocollo per la corrispondenza, il registro generale di matricola e della carriera scolastica degli

alunni, il registro perpetuo con numerazione progressiva di tutti i certificati e diplomi rilasciati dalla scuola e il registro delle assenze giustificate ed ingiustificate degli alunni.

Art. 67.

Il registro generale di matricola e della carriera scolastica deve contenere il congnome e nome dell'iscritto, la paternità, il nome e il cognome della madre, la dimora dei genitori, l'abitazione dell'alunno, la data d'iscrizione ed il titolo che la giustifica, le tasse pagate, gli esami sostenuti con l'indicazione della data e del voto conseguito ed ogni altro fatto che abbia diretta attinenza con la carriera scolastica dell'alunno.

Nel registro dei certificati e diplomi vengono trascritti in sunto, con numerazione progressiva ed in ordine cronologico, tutti i certificati o diplomi rilasciati dalla scuola. Su ogni certificato o diploma deve essere riportato il corrispondente numero di trascrizione nel registro.

Il registro di protocollo è annuale; esso deve essere rinnovato il primo gennaio di ogni anno. Nel protocollo deve registrarsi giorno per giorno e con numero progressivo tutta la corrispondenza in arrivo e quella in partenza, con l'indicazione della data e del luogo di provenienza, del nome del mittente e del destinatario, dell'argomento di cui si tratta e della posizione di archivio.

Il protocollo è unico per tutta la corrispondenza ufficiale della scuola. Sulla corrispondenza sarà riportata la data di arrivo e quella di partenza con l'indicazione del numero di protocollo e della posizione di archivio.

Art. 68.

L'archivio della scuola è affidato alle cure del segretario, sotto la sua personale responsabilità.

Nell'archivio la corrispondenza viene raccolta in apposite posizioni numerate. Una parte speciale dell'archivio è destinata a raccogliere i documenti e le carte di ciascun alunno, raggruppati in fascicoli personali, secondo il numero progressivo di matricola.

I compiti ed i lavori scolastici e quelli degli esami sono conservati fino a due anni dopo il compimento del ciclo degli studi.

Il direttore può trattenere presso di sè quegli atti o documenti che creda opportuno di conservare personalmente; in tal caso il segretario, per suo discarico, ne prende opportuna annotazione.

Art. 69.

Il segretario non può rilasciare certificati, estratti di registri e copie di documenti, se tali atti non portano la firma del direttore o di chi ne fa le veci.

Di ogni certificato rilasciato deve conservarsi la minuta nell'incartamento personale dell'alunno.

Nessun diritto può essere percepito per le copie, gli estratti ed i certificati.

TITOLO IV.

Personale

—

CAPO I.

Disposizioni generali

—

Art. 70.

Il personale delle RR. scuole industriali e commerciali di qualsiasi grado si distingue in titolare ed incaricato.

Il numero degli insegnanti e dell'altro personale di ciascuna scuola è determinato da una pianta organica approvata dal ministro.

La stessa pianta organica stabilisce quali siano le cattedre e gli uffici che comportino la nomina a titolare e quali siano da affidare per incarico, tenuto conto del carattere della scuola e della importanza e dell'orario dei singoli insegnamenti.

Per le scuole ed Istituti industriali (sezioni per industrie artistiche) la pianta organica stabilisce pure quali insegnamenti debbano essere considerati come insegnamenti tecnici agli effetti dell'applicazione della tabella annessa alla legge 14 luglio 1912, n. 854.

Art. 71.

Il personale titolare è nominato per un periodo di esperimento, il quale dura due anni di effettivo servizio.

Durante il periodo di esperimento il personale è sottoposto almeno a due ispezioni.

Queste sono di regola compiute dagli ispettori del Ministero. Quando trattasi di personale insegnante le ispezioni potranno anche essere affidate a professori della stessa materia o di materie affini di scuole di grado più elevato o anche a persone di speciale competenza.

Quando i risultati delle ispezioni non siano tali da consentire la nomina stabile, il ministro può accordare un terzo anno di prova, sentito il parere della Giunta del competente Consiglio dell'istruzione professionale.

Nel caso che le ispezioni riescano sfavorevoli, il Ministero, tre mesi prima della scadenza dell'esperimento, dà comunicazione al Consiglio d'amministrazione ed all'interessato del provvedimento, che lo dispensa dal servizio.

Art. 72.

Di tutti gli atti riguardanti la nomina in esperimento, la conferma ed il trasferimento del personale stabile sarà pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero non appena i relativi provvedimenti siano stati registrati alla Corte dei conti.

Art. 73.

Gli incarichi sono temporanei e cessano, senza che occorra speciale preavviso, col termine dell'anno scolastico in cui furono conferiti, salvo il caso della tacita conferma annuale di cui all'articolo 113.

Art. 74.

Nessuno può coprire due posti di titolare anche per cattedre ed uffici diversi.

In nessun caso una cattedra può avere più di un titolare.

Art. 75.

In caso di temporanee assenze del personale della scuola si provvede mediante supplenza, retribuita sul bilancio della scuola.

In egual modo si provvede alle temporanee vacanze di cattedre e di uffici, in attesa dei provvedimenti definitivi.

Art. 76.

Quando una cattedra di titolare o un ufficio si rendano vacanti, e prima che sia bandito il concorso, a' termini dell'art. 110, il ministro può provvedervi, con trasferimento da altra scuola di grado non inferiore, purchè trattisi di personale nominato in base ai risultati di concorsi.

Il trasferimento ha luogo su domanda dell'interessato e previo consenso del Consiglio di amministrazione della scuola in cui il posto è vacante. In caso di trasferimento il personale conserva i diritti di anzianità o di promovibilità acquisiti nella scuola da cui proviene.

Il trasferimento, quando non sia decretato entro il mese di dicembre, avrà effetto soltanto dal principio dell'anno scolastico successivo.

Art. 77.

Il direttore ed il personale di amministrazione non possono, salvo speciale temporanea autorizzazione del ministro, coprire uffici pubblici o privati di qualsiasi specie.

Salvo i diritti acquisiti alla data di pubblicazione della legge 14 luglio 1912, n. 854, i direttori e i professori titolari delle Regie sta-

zioni sperimentali industriali e delle regie scuole industriali e commerciali di 2° e di 3° grado non possono avere altri uffici d'insegnamento in altre scuole, da qualsiasi amministrazione dipendano, se non col grado di incaricato, ancorchè per tali uffici abbiano ottenuto temporanea dispensa dal servizio effettivo.

La disposizione del precedente capoverso si applica pure per gli impieghi di ruolo di amministrazioni e di enti pubblici.

Gli insegnanti possono soltanto prestare l'opera propria a titolo di incarico o di supplenza in altra scuola, ancorchè non dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, purchè l'esercizio di tali incarichi o supplenze sia compatibile con l'orario della scuola e purchè l'orario complessivo non superi in nessun caso l'orario massimo stabilito dall'ultimo capoverso dell'art. 124.

L'insegnante che accetta un incarico od una supplenza in altra scuola deve darne avviso al direttore che ne informa il Ministero.

Art. 78.

Il personale di officina non può esercitare la propria professione od altri uffici fuori della scuola, nè avere stabilimenti o laboratori per proprio conto.

CAPO II.

Concorsi

Art. 79.

I concorsi sono indetti per provvedere a posti vacanti in una determinata scuola e sono validi per la sola scuola per la quale furono banditi.

Il posto è conferito al candidato classificato primo nella graduatoria di cui all'art. 94, ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati secondo l'ordine di graduatoria.

I candidati che furono dichiarati idonei posono tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data dell'approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Art. 80.

In base alle notizie fornite dalla Direzione delle singole scuole a' termini dell'art. 57, n. 4, il Ministero dà notizia nel Bollettino ufficiale delle cattedre ed uffici vacanti ai quali si deve provvedere con personale titolare.

Art. 81.

I concorsi sono di regola banditi nel mese di giugno dell'anno nel quale il posto o i posti sono istituiti o si sono resi vacanti.

Art. 82.

L'avviso di concorso si pubblica nella *Gazzetta ufficiale*.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il Ministero cura la diffusione del bando di concorso con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale, con l'invio a tutte le scuole dipendenti e con gli altri mezzi che crederà opportuni.

Art. 83.

Coloro che intendono di prender parte ai concorsi debbono farne domanda al ministro di agricoltura, industria e commercio in carta bollata da una lira.

Le domande per l'ammissione ai concorsi debbono essere corredate dai seguenti documenti e da quelli particolarmente richiesti dai singoli bandi di concorso:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certicato d'immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

6° elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero di agicoltura, industria e commercio ed i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale o ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Art. 84.

Coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi debbono presentare altrettante domande.

I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, purchè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco e del cenno riassuntivo di cui ai nn. 5 e 6 dell'art. 83 del presente regolamento.

Valendosi di tale facoltà, il concorrente dovrà nelle altre domande specificare esattamente il concorso per il quale ha presentato la domanda corredata dei documenti.

La disposizione del presente articolo si applica solo quando trattisi di più concorsi indetti dallo stesso Ministero di agricoltura. Negli altri casi il concorrente deve presentare, in originale od in copia autentica, tutti i documenti richiesti, essendo esclusa la facoltà di riferirsi a quelli che si trovino presso altre Amministrazioni.

Art. 85.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti debbono pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviati dal concorrente.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

I disegni e i lavori non sono accettati se non racchiusi in cartelle o in casse. Non si accettano rotoli, salvo che per i disegni di grandi dimensioni.

Le casse, le cartelle e i pacchi contenenti disegni, lavori o pubblicazioni debbono portare all'esterno, in modo visibile, il nome e

cognome del concorrente e l'indicazione del concorso al quale egli prende parte.

Art. 86.

Il bando di concorso indica il titolo di studi richiesto per esservi ammesso. Nel bando stesso potranno pure essere indicati altri titoli, specialmente di esercizio professionale, che dalla Giunta del competente Consiglio della istruzione professionale sieno stati ritenuti valevoli per l'ammissione in mancanza del titolo di studi.

Nel caso che il concorso riguardi una cattedra d'insegnamento e questa comprenda diverse discipline, è sufficiente per l'ammissione il titolo di abilitazione corrispondente ad una delle discipline di cui la cattedra è composta.

Art. 87.

L'esame della regolarità formale della domanda e di tutti i documenti è fatta dal competente ufficio del Ministero, il quale esclude dal concorso i concorrenti che non abbiano presentato in tempo debito la domanda o che, nel giorno precedente a quello della convocazione della Commissione giudicatrice del concorso, non abbiano in regola i documenti di rito.

Art. 88.

I concorsi per insegnanti sono giudicati da Commissioni composte di cinque membri scelti e nominati dal ministro fra i professori che insegnano od abbiano insegnato in Istituti, almeno di egual grado, la materia della cattedra messa a concorso o una materia affine e fra le persone, che nella stessa disciplina messa a concorso, o in discipline affini, siano venute in meritata fama. A far parte delle Commissioni il ministro può anche chiamare un rappresentante della scuola per la quale è bandito il concorso.

Le Commissioni per i concorsi del personale tecnico sono composte di tre o di cinque membri scelti e nominati dal ministro. Ne fa parte, di norma, il direttore della scuola ove è vacante il posto messo a concorso.

Per i concorsi a posti amministrativi la Commissione è composta di un funzionario del Ministero, di un professore di materie contabili scelti dal ministro e di un rappresentante del Consiglio di amministrazione della scuola.

Coloro chè invitati a far parte delle Commissioni predette non abbiano, entro i dieci giorni dalla comunicazione, dichiarato di accettare l'incarico, vengono considerati come rinuncianti e sono sostituiti.

Art. 89.

Delle Commissioni giudicatrici non possono far parte i membri dei Consigli dell'istruzione professionale.

Salvo i casi di cui al penultimo capoverso del precedente articolo, non possono farne parte i funzionari comunque addetti al Ministero.

Chi è parente od affine di alcuno dei concorrenti fino al quarto grado non può far parte della Commissione e qualora sia stato prescelto deve rinunziarvi.

Art. 90.

La Commissione nella prima adunanza elegge nel proprio seno il presidente ed il relatore.

Un funzionario del Ministero assiste in qualità di segretario a tutte le operazioni della Commissione e redige i verbali che sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 91.

Tutti i concorrenti sono chiamati ad uno o più esperimenti che possono consistere in lezioni, in prove grafiche o in esercizi pratici per gli insegnanti e per il personale tecnico ed in prove scritte ed orali per il personale amministrativo.

È dato avviso a ciascun candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui cominciano tali prove.

Chi non si presenta nei giorni fissati per gli esperimenti o chi manca ad uno di questi, perde ogni diritto.

La sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

Art. 92.

Nel giorno precedente a quello fissato per la lezione, ognuno dei membri della Commissione propone due o più temi, che devono riferirsi alla materia che forma oggetto della cattedra messa a concorso. Il numero complessivo dei temi deve essere almeno doppio di quello dei candidati che dovranno fare la lezione il giorno seguente.

Approvati i temi stessi dalla Commissione, i fogli in cui sono scritti vengono posti in un'urna presenti i candidati, indi il presidente invita i concorrenti uno per volta e nell'ordine determinato dalla sorte, ad estrarne due.

Il presidente dà lettura ad alta voce dei temi scritti nei due fogli estratti, ed il candidato sceglie quello sul quale terrà la lezione nel giorno seguente.

Quando il numero dei candidati sia tale da rendere impossibile di esaurire in un solo giorno la prova della lezione, essi sono divisi in gruppi secondo l'ordine destinato dalla sorte; a ciascuno dei quali viene assegnato dal presidente il giorno per la prova della lezione.

Nel giorno precedente a quello stabilito per la prova, ogni candidato di ciascun gruppo estrae due temi e sceglie quello che preferisce, procedendosi in tutto colle norme sancite nei capoversi precedenti.

La lezione deve durare non meno di quaranta e non più di sessanta minuti. Trascorso il termine, il presidente ne dà avviso al candidato.

Le prove relative a materie grafiche o artistiche hanno luogo nel modo e nel tempo stabiliti dalla Commissione giudicatrice.

Gli esercizi pratici, quando sieno richiesti, vengono fatti nei modi e nelle forme che la Commissione creda opportuno di determinare.

La prova della lezione è pubblica, e tali possono essere anche gli esercizi pratici ogni qualvolta la Commissione lo creda opportuno.

Art. 93.

Le prove scritte ed orali nei concorsi per il personale amministrativo vertono sull'applicazione di leggi e di regolamenti concernenti l'istruzione professionale e sulle norme generali di contabilità, con speciale riguardo alla amministrazione delle scuole professionali.

Art. 94.

Terminati gli esperimenti di tutti i candidati, la Commissione passa al giudizio sui titoli dei concorrenti di cui la prova pratica ha dato risultati soddisfacenti.

Non si tiene conto dei lavori in collaborazione, quando non risulti in modo incontroverso la parte dovuta al concorrente.

Per i candidati che appartengono od hanno appartenuto all'insegnamento la Commissione deve tener conto delle eventuali informazioni documentate che ad essa saranno all'uopo comunicate dal Ministero.

La Commissione venuta così in possesso di tutti gli elementi che devono concorrere a formare il suo giudizio complessivo sui singoli concorrenti, procede alla discussione comparativa fra i vari candidati, concreta i propri apprezzamenti sulla loro maturità artistica, tecnica e scientifica e sull'attitudine didattica o su quella amministrativa secondo la natura del concorso, traducendo tali apprezzamenti in valutazione numerica. Ciascun commissario dispone di 100 punti.

La Commissione deve redigere una relazione contenente il giu-

dizio definitivo, per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su cento.

La relazione viene firmata da tutti i commissari.

Qualora alcuno dei commissari si rifiuti di firmare, la relazione questa è valida anche se firmata soltanto dalla maggioranza. In tal caso si farà constare il rifiuto in calce alla relazione stessa. I dissenzienti possono motivare il loro voto.

Gli atti del concorso sono approvati dal ministro.

La relazione della Commissione giudicatrice del concorso è pubblicata nel bollettino del Ministero insieme col decreto di approvazione degli atti.

Art. 95.

La restituzione dei documenti e dei lavori è di regola fatta a cura del Ministero. Questo potrà tuttavia invitare i concorrenti a ritirarli o farli ritirare a loro cura e spese.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire le pubblicazioni, i saggi e i disegni inviati.

Art. 96.

I membri delle Commissioni di concorso ed il segretario hanno diritto ad un gettone di presenza di lire quindici per ogni giorno di seduta cui prendono parte.

Ai membri delle Commissioni stesse che non hanno stabile dimora in Roma è corrisposta inoltre una diaria di lire dieci dal giorno precedente alla prima adunanza alla quale sono intervenuti e fino al giorno successivo a quello dell'ultima adunanza cui hanno preso parte. Essi hanno pure diritto al rimborso del prezzo del biglietto effettivamente acquistato per il percorso su ferrovie, su piroscafi, ecc., con facoltà di viaggiare in prima classe. Coloro che usufruiscono della concessione *C* per i viaggi degli impiegati dello Stato hanno l'obbligo di valersi della detta concessione.

Sulle spese di viaggio è accordato l'aumento del 10 per cento a coloro che usufruiscono della concessione anzidetta e del 5 per cento per gli altri, compresi coloro che hanno libera percorrenza su ferrovie a su piroscafi.

Le spese per le Commissioni esaminatrici sono a carico del Ministero.

CAPO III.

Stipendi e compensi

Art. 97.

Gli stipendi ed i relativi aumenti quinquennali per il personale titolare delle Regie scuole con orario diurno feriale completo sono stabiliti nel ruolo organico di ciascuna scuola in conformità della tabella annessa alla legge 14 luglio 1912, n. 854.

Gli stipendi del personale non contemplato nella tabella annessa alla legge 14 luglio 1912, n. 854, sono pure indicati nel ruolo organico di ciascuna scuola.

I professori incaricati sono retribuiti con un assegno annuo. Tale assegno è determinato nel ruolo organico della scuola in base al numero delle ore stabilite dal Ministero per ciascuna disciplina ed in ragione di L. 300 annue per la prima ora settimanale d'insegnamento e, per ciascuna ora successiva, di annue L. 100 nelle scuole di 1° grado, di L. 125 in quelle di 2° grado e di annue L. 150 nelle scuole di 3° grado e nelle stazioni sperimentali.

Nel caso che una cattedra da assegnarsi per incarico sia affidata ad un insegnante già provvisto di altro stipendio od assegno sul bilancio della scuola, l'assegno per il nuovo incarico è ridotto di L. 200 nelle scuole di 1° grado, di L. 175 in quelle di 2° grado e di L. 150 in quelle di 3° grado.

Art. 98.

Per le ore d'insegnamento eccedenti l'orario normale stabilito dall'art. 124 è corrisposta, per ciascuna ora settimanale, una retribuzione annua in ragione di L. 100 nelle scuole di 1° grado, di L. 125 in quelle di 2° grado e di L. 150 nelle scuole di 3° grado e nelle RR. stazioni sperimentali.

Quando più insegnamenti di carattere teorico, grafico o sperimentale sono, per esigenze didattiche, raggruppati in una sol cattedra per cui l'orario normale venga notevolmente ecceduto senza che si richieda la presenza continua del titolare, questi potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti all'uopo particolarmente designati e riceverà un compenso straordinario determinato dalla pianta organica della scuola.

Art. 99.

La spesa complessiva per gli stipendi normali del personale deve essere sempre inferiore all'ammontare dei contributi ordinari assicurati alla scuola a termini dell'art. 8 del presente regolamento.

Nessun provvedimento riguardante il personale, che importi variazione di spesa, può aver effetto senza preventiva e speciale approvazione Ministeriale, anche quando la spesa sia stata approvata in sede di bilancio.

Art. 100.

Gli stipendi e gli assegni del personale delle RR. scuole serali e di quelle ad orario ridotto sono determinati dai rispettivi statuti.

Art. 101.

Per giustificate esigenze locali e nei limiti della disponibilità del proprio bilancio, ciascuna scuola, previa autorizzazione del ministro, potrà corrispondere assegni *ad personam*, separati e distinti dagli stipendi normali.

Gli assegni personali non sono computati agli effetti degli aumenti quinquennali e del trattamento di riposo.

Art. 102.

Gli stipendi e gli assegni al personale sono pagati a rate mensili posticipate; su di essi l'amministrazione trattiene l'imposta di ricchezza mobile da versare nei modi di legge.

Sugli stipendi del personale stabile sono inoltre eseguite mensilmente le ritenute stabilite per il trattamento di riposo e quelle stabilite dall'art. 29 del regolamento 24 settembre 1908, per la cessione del quinto degli stipendi.

È vietata qualsiasi anticipazione di stipendi o di assegni.

Art. 103.

Il personale titolare della scuola consegue ad ogni cinque anni di effettivo servizio un aumento di stipendio nella misura e fino al limite massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 14 luglio 1912, n. 854, e sempre che non abbia nel quinquennio ottenuti altri aumenti di stipendio.

Gli stipendi del personale stabile non contemplato nella tabella predetta si accrescono di un decimo dello stipendio iniziale ad ogni quinquennio di effettivo servizio e fino al limite massimo di sei quinquenni.

Il primo quinquennio si computa dal giorno in cui si è conseguita la stabilità.

Nel bilancio annuale della scuola, in apposito articolo del capitolo riguardante gli stipendi al personale, deve essere iscritto lo stanziamento occorrente al pagamento degli aumenti di cui sopra.

Art. 104.

Lo stipendio di direttore assorbe quello d'insegnante. Tuttavia l'insegnante che, per aumenti quinquennali, abbia uno stipendio superiore a quello normale fissato dalla tabella per i posti di direttore, conserverà - quando sia chiamato alla direzione di una scuola - lo stipendio di cui era provvisto, fino a quando non lo

abbia raggiunto con i successivi quinquenni sullo stipendio di direttore.

In caso di sdoppiamento di classe, al direttore spetta un compenso annuo di lire 200 per ogni classe aggiunta.

Art. 105.

I supplenti, salvo il caso previsto dagli articoli 37 e 39, sono retribuiti in ragione dello stipendio od assegno stabilito per la cattedra o per l'ufficio per il quale ha luogo la supplenza ed in proporzione alla durata effettiva di questa.

Art. 106.

Gli stipendi del personale e i relativi aumenti gravano sul bilancio della scuola e sono garantiti dallo Stato.

La garanzia dello Stato non si estende agli assegni personali concessi a termini degli articoli 101, 264 ultimo capoverso, 266, 273 e 275 del presente regolamento.

CAPO IV.

Personale direttivo

Art. 107.

Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento di una delle discipline di cui al successivo articolo. Nelle scuole di 2° e di 3° grado non potrà essere obbligato a più di 12 ore di lezione alla settimana.

Su proposta del Consiglio di amministrazione, il ministro può esonerare in tutto od in parte il direttore dall'insegnamento in quelle scuole nelle quali gli alunni da almeno un triennio superano il numero di 200 ed in quelle di 2° e di 3° grado che hanno officine e laboratori di speciale importanza.

In tal caso all'insegnamento si provvede mediante supplenza.

Art. 108.

Nelle RR. scuole di 1° grado, nelle RR. scuole serali ed in quelle ad orario ridotto, il direttore impartisce l'insegnamento di materie tecnologiche o di scienze applicate o di economia domestica o di materie grafiche o plastiche a seconda del carattere prevalente della scuola.

Nelle RR. scuole industriali di 2° e di 3° grado, sezione meccanici elettricisti, e nelle RR. stazioni sperimentali il direttore impartisce l'insegnamento delle tecnologie ed ha la direzione delle officine meccaniche.

Nelle RR. scuole industriali di 2° e di 3° grado, sezione per industrie artistiche, il direttore impartisce l'insegnamento delle materie tecnico-artistiche.

Nelle RR. scuole industriali, sezione per industrie femminili, la direttrice impartisce l'insegnamento di economia e governo domestico ovvero uno degli insegnamenti tecnico-artistici.

Nelle altre RR. scuole specializzate per altre industrie il direttore insegna una delle materie tecniche fondamentali.

Nelle RR. scuole commerciali di 2° e di 3° grado il direttore impartisce l'insegnamento di una delle materie seguenti:

1° tecnica commerciale;
2° merceologia;
3° geografia commerciale;
4° discipline contabili;
5° discipline economiche;
6° matematica.

In casi eccezionali, e solo quando nessuno degli insegnanti delle materie sopraindicate sia stato riconosciuto atto ad assumere la direzione, il ministro, previo parere favorevole del competente Consiglio per l'istruzione professionale, potrà scegliere il direttore anche fra i professori titolari di altre discipline.

Art. 109.

La scelta del direttore è fatta per concorso con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie indicate nel precedente articolo.

Tuttavia per le scuole di 1° grado, per le scuole serali e per quelle ad orario ridotto, il ministro, prescindendo dall'obbligo del concorso, può nominare al posto di direttore coloro che insegnino od abbiano insegnato una delle materie di cui nel precedente articolo in scuole di pari grado o di grado superiore, dipendenti dal Ministero di agricoltura, ovvero nelle scuole elementari od in quelli complementari.

La scelta del ministro può anche cadere sugli assistenti di scuole di 3° grado che abbiano almeno tre anni di lodevole e non interrotto servizio e sui licenziati da uno dei corsi di magistero, di cui agli articoli 26 e 27 ed infine sui licenziati dalle scuole industriali di 3° grado che abbiano almeno tre anni di pratica professionale.

Il direttore nelle scuole di qualsiasi grado è nominato per il biennio di esperimento con decreto Ministeriale.

La stabilità gli viene riconosciuta con decreto Reale.

CAPO V.

Personale insegnante

Art. 110.

Alle cattedre d'insegnamento che comportino la nomina di professori titolari si provvede per concorso e non si fa eccezione a questa regola se non nei casi seguenti:

1° quando si tratti di persone che sieno venute in fama di singolare perizia nelle materie tecnico-artistiche se occorra provvedere a cattedre di un Istituto artistico industriale;

2° quando si debba provvedere ad insegnamenti speciali di materie essenzialmente tecniche in scuole di qualsiasi grado.

In entrambi i casi occorre il parere favorevole del competente Consiglio per l'istruzione.

Art. 111.

Alle cattedre che non comportano la nomina di professori titolari, si provvede mediante incarico annuale.

Gli incarichi si conferiscono dal ministro fra le seguenti categorie e con l'ordine qui appresso indicato:

1° a coloro che furono dichiarati idonei in un pubblico concorso per la stessa materia in scuola dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

2° ai supplenti che abbiano fatto buona prova per un periodo non interrotto non inferiore a sei mesi;

3° ad altra persona purchè munita di speciali requisiti per impartire l'insegnamento.

Art. 112.

Le norme del precedente articolo valgono anche per la scelta dei supplenti alle cattedre di professori stabili o di incaricati, temporaneamente vacanti.

Un professore titolare non può avere più di un incarico o di una supplenza.

Art. 113.

Gli insegnanti titolari sono nominati per il biennio di esperimento con decreto Ministeriale. La stabilità è ad essi riconosciuta con decreto Reale.

Gli incaricati sono nominati e confermati anno per anno con decreto Ministeriale. Dopo due anni consecutivi di insegnamento nella stessa scuola, il successivo decreto può contenere la clausola di rinnovata conferma annuale a tempo indeterminato e sino a contraria disposizione.

CAPO VI.

Assistenti

Art. 114.

Gli assistenti sono scelti dal ministro in seguito a proposta del direttore inteso il Consiglio d'amministrazione:

a) per gli Istituti industriali (sezione per meccanici elettricisti) fra gli ingegneri laureati dai RR. politecnici o dalle RR. scuole di applicazione, fra i licenziati dalle scuole di pari grado, con preferenza a quelli che hanno compiuto il corso di perfezionamento o quello di magistero, o fra le altre persone che comprovino con titoli di possedere la necessaria coltura tecnica, alla condizione che quelli o queste comprovino di aver compiuto almeno un biennio di pratica professionale;

b) per gli Istituti industriali (sezione per industrie artistiche) fra coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio o da quello dell'istruzione o fra i licenziati dagli Istituti industriali artistici o dagli Istituti superiori di belle arti o fra quelle altre persone che esercitano le varie arti e che comprovino di possedere attitudini e capacità all'insegnamento;

c) per gli Istituti commerciali fra i laureati dalle scuole superiori di commercio e, alla condizione che abbiano compiuto almeno un biennio di pratica professionale, fra i licenziati dalle RR. scuole commerciali di 3° grado o dai RR. Istituti tecnici (sezione di ragioneria e commercio).

Art. 115.

Gli assistenti sono a disposizione del direttore della scuola per tutte le funzioni tecniche relative agli insegnamenti, ai laboratorî ed alle officine. Possono essere chiamati a supplire gli insegnanti, in caso di brevi assenze, senza diritto a speciale compenso.

Art. 116.

La nomina degli assistenti ha effetto per la durata dell'anno scolastico in corso e può essere confermata per i due anni successivi.

Ulteriori conferme non possono aver luogo se non in seguito a voto conforme del Collegio degli insegnanti e per ragioni di studio o per esigenze di laboratorio o di officina o per meriti didattici riconosciuti dal Collegio stesso.

Le nomine e le conferme degli assistenti sono fatte con decreto Ministeriale.

La cessazione dall'ufficio è disposta per decreto Ministeriale su proposta motivata del direttore e non può avere effetto che alla fine dell'anno scolastico, salvo i casi di volontarie dimissioni o di provvedimenti disciplinari.

CAPO VII.

Personale tecnico

Art. 117.

Il personale tecnico comprende il personale di officina e di laboratorio.

Il personale di officina o di laboratorio assume la denominazione di:

capi d'arte, capi maestri nelle scuole di 1° grado;
capi officina, capi d'arte nelle scuole di 2° grado;
capi officina e capi tecnici nelle scuole di 3° grado.

Potranno pure, secondo le esigenze dei laboratorî ed officine delle singole scuole, essere istituiti altri posti di personale tecnico subordinato stabile od incaricato che assumerà le denominazioni indicate nella pianta organica.

Il personale di officina e di laboratorio, subordinatamente al direttore della scuola ed agli insegnanti speciali preposti ai laboratorî, ha la sorveglianza delle lavorazioni nelle officine e nei laboratorî rispettivi.

Art. 118.

Il personale di officina e di laboratorio è di regola scelto dal ministro, sentito il direttore della scuola, fra coloro che hanno almeno la licenza da una scuola di 2° grado e che provino di avere esercitato per almeno un triennio la loro professione in laboratorî, officine e stabilimenti industriali governativi o privati.

Per le scuole ed Istituti industriali, sezioni per industrie artistiche, si può prescindere dal triennio di pratica professionale.

Il personale stesso può anche essere scelto per concorso pubblico, con le norme di cui al capo II del presente titolo.

La prima nomina del personale di officina e di laboratorio e la conferma stabile sono fatte con decreto Ministeriale.

CAPO VIII.

Personale amministrativo

Art. 119.

Ogni scuola ha, di regola, un solo segretario economo di ruolo, che è di 1ª, di 2ª o di 3ª classe, secondo la rispettiva tabella organica.

Nelle scuole, ove condizioni speciali lo richiedano, potrà essere nominato altro personale di segreteria di grado subordinato, con la denominazione e lo stipendio prestabiliti dalla rispettiva pianta organica.

Il posto di segretario economo è conferito per concorso, al quale sono ammessi i licenziati dalle scuole commerciali di 3° grado e dagli Istituti tecnici (sezione ragioneria), o dalle scuole normali.

Al concorso possono prender parte soltanto coloro che non hanno oltrepassato i 40 anni di età alla data dell'apertura del concorso.

La prima nomina dei segretari economi e la loro conferma stabile sono fatte con decreto Ministeriale.

CAPO IX.

Personale di servizio

Art. 120.

I bidelli, i custodi e gli inservienti sono scelti e nominati, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione di ciascuna scuola fra coloro che hanno i seguenti requisiti:

età non superiore ai 40 anni;
certificato di compimento dell'istruzione elementare;
sana e robusta costituzione fisica;
buona condotta ed immunità penale.

Sarà data la preferenza a coloro che hanno servito con fedeltà ed onore nel R. esercito e nella R. marina.

La nomina fatta dal Consiglio d'amministrazione può, dopo due anni di lodevole servizio, essere confermata con decreto del ministro.

Le mansioni e gli obblighi del personale di servizio sono determinate dalle norme interne di ciascuna scuola.

CAPO X.

Diritti e doveri del personale

Art. 121.

Gli insegnanti, gli assistenti, il personale delle officine e dei laboratorî e gli impiegati della scuola esercitano il loro ufficio sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale ad essi affidato.

Le domande e le comunicazioni che il personale volesse presentare al Ministero o al Consiglio d'amministrazione debbono essere trasmesse per mezzo del direttore che le invierà col suo parere.

Art. 122.

Il personale delle RR. scuole di qualsiasi grado ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella località ove ha sede la scuola.

Può tuttavia essere autorizzato dal ministro a risiedere in località vicina.

Chi desidera di ottenere tale autorizzazione deve farne domanda

motivata da trasmettersi al Ministero per mezzo del direttore, il quale deve accompagnarla col suo parere.

L'autorizzazione non può essere accordata se non quando trattisi di località tanto prossima alla sede della scuola, che sia possibile ed agevole recarvisi e tornarne più volte al giorno, ed a condizione che il direttore assicuri, sotto la sua responsabilità, essere ciò conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'ufficio.

Art. 123.

Il direttore della scuola può concedere al personale permessi di assenza fino ad otto giorni e per giustificati motivi.

Se l'assenza dovesse durare più a lungo, il permesso dovrà essere chiesto al Ministero.

Art. 124.

Ogni insegnante, titolare, incaricato o supplente, ha l'obbligo di impiegare tanto tempo nel suo insegnamento quanto l'indole o la estensione di questa richieda.

L'orario normale per gli insegnanti titolari è stabilito, per gli effetti di cui all'art. 98, in ore 18 settimanali per le materie di sole lezioni orali ed in ore 24 settimanali per le materie grafiche e per quelle che comprendono anche esercitazioni di laboratorio.

L'orario normale per gli insegnanti di materie da affidarsi per incarico è indicato, per ciascuna materia, nel ruolo organico delle singole scuole.

A nessun insegnante può essere consentito di assumere più di 36 ore settimanali d'insegnamento, comprese quelle eventualmente impartite in altri Istituti pubblici o privati.

Art. 125.

Il completamento dell'orario normale stabilito dal precedente articolo deve effettuarsi con l'insegnamento della stessa materia prima nelle classi aggiunte quando queste siano istituite, poscia nelle sezioni e nei corsi diurni e serali aggregati alla scuola.

Il completamento dell'orario normale si effettua altresì con l'insegnamento della stessa materia nella scuola di grado inferiore, quando questa esista e sia coordinata, sotto una stessa direzione didattica, con quella cui appartiene l'insegnante.

Art. 126.

Il professore è obbligato di fare le sue lezioni e conferenze nelle ore stabilite nell'orario, di intervenire alle riunioni del Collegio degli insegnanti, di prendere parte alle Commissioni esaminatrici alle quali è chiamato dal regolamento e alle Commissioni di concorso cui fosse nominato dal ministro. Egli non può esimersi da questi obblighi per ragione di altre occupazioni, nè farsi surrogare senza autorizzazione, nè mutar l'ora delle lezioni a piacer suo o per accordo con gli alunni.

Quando per motivi di salute o per altro legittimo impedimento egli non possa fare lezione, deve mandare avviso al direttore della scuola in tempo, perchè questi possa provvedere.

Quando la malattia sia tale da far temere che debba protrarsi, ne dà avviso al direttore della scuola, il quale gli dà un supplente di propria iniziativa o domanda al Ministero di farlo surrogare secondo che l'assenza del professore si preveda di maggiore o minore durata.

È vietato assolutamente ai professori di dare ripetizioni e d'impartire lezioni private su qualsiasi materia ad alunni della scuola.

L'insegnante che abbia dato lezioni a giovani che si presentano a sostenere esami di ammissione o di integrazione nella scuola, deve avvertirne il direttore, il quale provvede a sostituirlo nella Commissione esaminatrice.

Art. 127.

Ciascun professore deve tenere per ogni classe un registro nel quale segnerà giorno per giorno l'argomento della lezione impartita, apponendovi la sua firma.

Deve inoltre avere un registro nel quale debbono essere segnate con inchiostro le assenze degli alunni ed i punti per il profitto.

I detti registri debbono essere consegnati in direzione al termine di ciascuna lezione.

Art. 128.

L'orario normale per gli assistenti, per il personale tecnico e per quello di amministrazione è di otto ore al giorno durante il periodo delle lezioni.

Nei periodi di vacanze scolastiche l'orario del personale predetto può essere abbreviato, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Art. 129.

Il personale di officina e gli assistenti, come pure gli impiegati d'amministrazione e gli inservienti sono tenuti, entro il limite di orario prescritto, a prestar l'opera loro per i corsi aggregati alla scuola, senza diritto a maggior compenso o gratificazione.

Ove l'orario giornaliero ecceda quello normale o dove lo giustifichino speciali esigenze del servizio, sarà corrisposto un compenso mensile determinato dal ministro su proposta del Consiglio di amministrazione della scuola.

Art 130.

La custodia e la manutenzione del macchinario, degli attrezzi, degli utensili ed in generale di tutto il materiale da lavoro sono affidate al personale tecnico delle singole officine e laboratorii. Il personale stesso deve tenere al corrente il registro delle lavorazioni.

Art. 131.

È vietato rigorosamente al personale tecnico di assumere direttamente lavori per commissione da eseguirsi nelle officine della scuola o di trattare coi fornitori.

Tutte le trattative con committenti o con fornitori sono esclusivamente devolute al direttore, al quale spetta di stabilire tutto quanto si riferisce ai lavori di qualsiasi specie da eseguire nelle officine e nei laboratori.

Art. 132.

Il personale delle scuole professionali, nominato con decreto Reale o Ministeriale, è ammesso a fruire per sè e per la famiglia della concessione speciale *C* per i viaggi in ferrovia, secondo le norme e con le condizioni speciali vigenti.

I funzionari collocati in aspettativa e quelli che comunque cessino dal servizio hanno l'obbligo di restituire al Ministero per mezzo del direttore della scuola i libretti ed i fascicoli di scontrini di cui fossero provvisti.

Il direttore deve provvedere al ritiro dei libretti e dei fascicoli di scontrini in caso di decesso dei titolari.

Art. 133.

Il personale direttivo, insegnante, di officina ed il personale amministrativo con nomina stabile, appartenente alle RR. scuole diurne ad orario completo, che non abbia altro ufficio con diritto a pensione, nè percepisca già una pensione a carico dello Stato o di qualsiasi altro ente, sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza con le norme stabilite nella convenzione stipulata con la Cassa stessa in data 22 ottobre 1905 ed avrà diritto, dopo 35 anni di servizio ovvero dopo 20 anni di servizio congiunto al compimento di 65 anni di età, ad una pensione vitalizia, da liquidarsi sulla media ponderata degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio di servizio attivo, nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 73 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto del 21 febbraio 1895, numero 70.

In caso di morte dell'iscritto, sia che essa avvenga durante l'attività di servizio, sia che avvenga dopo il collocamento a riposo,

sarà liquidata agli eredi, per una volta tanto, un'indennità, corrispondente a tanti decimi della media ponderata degli stipendi percepiti nell'ultimo quinquennio quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati dal loro autore nelle scuole industriali o commerciali.

Tale indennità sarà assegnata con le norme seguenti:

a) al coniuge;

b) ai figli legittimi o naturali;

c) agli ascendenti;

d) agli altri eredi.

Se il coniuge concorra con i figli, due quinti della somma saranno assegnati al coniuge e tre quinti ai figli; se, in mancanza dei figli, il coniuge concorra con gli ascendenti, tre quinti della somma saranno assegnati al coniuge e due quinti agli ascendenti; in mancanza dei figli e degli ascendenti la somma sarà interamente assegnata al coniuge.

In mancanza del coniuge la somma sarà interamente ed in parti eguali assegnata ai figli e in mancanza di questi agli ascendenti; e in mancanza degli uni e degli altri sarà assegnata agli altri eredi.

Sugli stipendi del personale iscritto alla Cassa nazionale sarà effettuata una ritenuta eguale a quella stabilita per gli impiegati civili dello Stato.

Il Ministero di agricoltura e le singole scuole contribuiscono al trattamento di riposo con una quota annuale, che è determinata caso per caso in base alle tariffe della Cassa nazionale di previdenza in relazione allo stipendio e all'età degli iscritti.

I due quinti di detta quota saranno a carico del Ministero.

Se l'iscritto, per riconosciuta inabilità, o per qualsiasi altro motivo non imputabile a sua colpa o alla sua volontà, abbandona il servizio prima di aver raggiunto il diritto alla pensione, il suo conto individuale rimane accreditato di tutte le somme che vi sono inscritte, ed egli può chiedere il riscatto delle rendite assicurate in suo favore.

In caso diverso, il suo conto individuale resta accreditato delle sole somme corrispondenti alle ritenute effettuate sugli stipendi percepiti.

Art. 134.

Il personale di servizio con nomina definitiva sarà, a cura del Ministero e della scuola, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza (ramo delle assicurazioni operaie) per tutto il tempo che resterà in servizio. La scuola ed il Ministero pagheranno ciascuno una metà di un contributo annuo uguale al dieci per cento dello stipendio percepito.

Art. 135.

Gli impiegati dello Stato, che erano già sottoposti alla ritenuta per la pensione, passando a far parte del personale delle scuole professionali prima di aver raggiunto i limiti di età e di servizio richiesti per il collocamento a riposo, potranno, quando col servizio prestato presso le dette scuole abbiano raggiunto tali limiti, far valere i loro diritti alla pensione o alla indennità stabilite dal testo unico del 21 febbraio 1895, n. 70.

La pensione o l'indennità a carico dell'erario dello Stato sarà calcolata, con le norme del testo unico predetto, sullo stipendio percepito durante il servizio governativo in base alla durata del servizio stesso. Per gli anni di servizio prestato presso le Regie scuole professionali sarà provveduto al trattamento di riposo in conformità dell'art. 133.

Art. 136.

Il ministro può, per gravi ragioni, nell'interesse della disciplina e dell'insegnamento, promuovere il trasferimento dei direttori, degli insegnanti, del personale tecnico e di quello amministrativo da una scuola ad altra dello stesso grado, sentito il Consiglio di amministrazione della scuola alla quale il funzionario viene destinato e la Giunta del competente Consiglio dell'istruzione professionale.

Il provvedimento e le ragioni che l'hanno motivato sono comunicati all'interessato almeno 15 giorni prima della data fissata per raggiungere la nuova residenza.

Avverso il provvedimento è ammesso, entro i trenta giorni dalla comunicazione di esso, il ricorso al ministro, il quale decide sentito il competente Consiglio dell'istruzione professionale.

Art. 137.

Nei passaggi da una cattedra all'altra della stessa scuola e nei trasferimenti ad altra scuola, nei casi previsti dagli articoli 76 e 136 del presente regolamento, il personale conserva i diritti acquisiti per quanto riguarda la decorrenza del periodo di esperimento o quella dei quinquenni per i successivi aumenti di stipendio.

Nei casi predetti, presi speciali accordi tra il Ministero e le Amministrazioni delle scuole, sarà sempre provveduto al mantenimento degli assegni personali concessi in base alle disposizioni dell'art. 5 della legge 14 luglio 1912, n. 854.

Salvo esplicite disposizioni in contrario, non sono invece mantenuti gli altri assegni goduti nell'ufficio precedentemente occupato.

Art. 138.

Il personale nominato o trasferito, che nel termine prescrittogli non abbia raggiunto la residenza, è dichiarato dimissionario, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dal Ministero.

Il provvedimento è definitivo.

Art. 139.

Il personale della scuola con nomina stabile può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare; nei due ultimi casi non ha diritto ad alcuna parte di stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche d'ufficio, su proposta del Consiglio d'amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per ragioni di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da motivi di servizio.

Il personale chiamato sotto le armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre i 4 mesi; per il tempo eccedente i 4 mesi viene collocato in aspettativa.

Il personale in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato agli effetti degli aumenti quinquennali.

Art. 140.

Non si disporrà del posto dell'insegnante o dell'impiegato in aspettativa.

Alla sostituzione si provvede mediante supplenza a termine dell'art. 75.

Al personale collocato in aspettativa per motivi di salute sarà conceduto un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, quando abbia dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, quando abbia meno di dieci anni.

Art. 141.

L'aspettativa per infermità termina col cessare della causa per la quale fu accordata, ed in ogni caso non può durare oltre i due anni.

L'aspettativa per motivi di famiglia non deve eccedere la durata di un anno.

Il collocamento in aspettativa è disposto con decreto Reale per il personale nominato con decreto Reale, ed in tutti gli altri casi con decreto Ministeriale.

L'insegnante o l'impiegato che alla scadenza dei termini massimi stabiliti dai due precedenti capoversi, non ha chiesto di essere richiamato in servizio cessa dal far parte del personale della scuola senza che occorra speciale provvedimento, salva la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quell'altro assegno che possa competergli a termini degli articoli 133 e 134.

Art. 142.

Dal giorno in cui viene pubblicato il risultato degli esami della prima sessione fino al 1° ottobre successivo i professori titolari e gli incaricati fruiscono del congedo annuale.

Durante lo stesso periodo di tempo, e dopo che ciascuno avrà provveduto, per la parte che lo riguarda, alla sistemazione delle officine, dei laboratori, dei gabinetti e degli uffici, l'altro personale della scuola può ottenere un congedo che avrà la durata di 45 giorni per gli assistenti, di 30 giorni per il personale di officina, di laboratorio e di amministrazione e di giorni 20 per il personale di servizio.

Il turno dei congedi annuali è stabilito dal direttore.

Al direttore spetta un congedo di non più di 60 giorni. Durante l'assenza egli si farà sostituire, per quanto possa occorrere, da uno degli insegnanti che resti in residenza.

Per gravi motivi didattici o disciplinari o quando le esigenze del servizio lo richiedano, il ministro può revocare od interrompere in tutto od in parte i congedi al personale.

Art. 143.

Il personale stabile, che intenda rinunziare all'ufficio occupato, deve farne dichiarazione per iscritto.

Esso è tenuto tuttavia a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio; può anche essere rifiutata a chi sia sottoposto a procedimento disciplinare ove la Giunta del Consiglio per l'istruzione abbia ritenuto che sia da applicare la destituzione.

Chi abbandona il suo ufficio è dichiarato dimissionario. Il ministro tuttavia, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, può invece iniziare il procedimento disciplinare a norma degli articoli 150 e seguenti.

La dimissione volontaria accettata e quella dichiarata di ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità, salvo il disposto degli ultimi due commi dell'art. 133.

Art. 144.

Il direttore e gli insegnanti che sieno riconosciuti inabili, inadatti od incompatibili all'ufficio possono esserne dispensati.

Il provvedimento deve essere preceduto dal parere conforme del competente Consiglio dell'istruzione professionale.

Gli assistenti, il personale tecnico e quello di amministrazione e di servizio possono essere, per gravi ragioni, dispensati dall'ufficio su proposta del Consiglio di amministrazione della scuola.

La dispensa dal servizio è disposta con decreto Reale o Ministeriale, a seconda che trattisi di personale nominato con l'una o con l'altra forma.

Il motivo che ha determinato la dispensa deve essere espresso nel relativo decreto, in cui, secondo i casi, si deve pure far cenno della proposta del Consiglio di amministrazione della scuola o del preventivo parere del Consiglio per l'istruzione professionale.

Art. 145.

I direttori, gli insegnanti, il personale tecnico, gli impiegati di amministrazione quando abbiano raggiunto i 35 anni di servizio ovvero i 65 anni di età ed i 20 anni di servizio, possono essere collocati a riposo.

Raggiunti i 70 anni di età, qualunque sia il numero di anni di servizio, essi cessano di far parte del personale della scuola.

Art. 146.

Nel caso in cui un professore od altro funzionario non sia in istato, per ragioni di malattia o di salute, di riprendere o di continuare utilmente le sue funzioni, il ministro, sentito il parere del competente Consiglio per l'istruzione, ha facoltà di promuovere il collocamento a riposo.

Art. 147.

Nel caso previsto dall'art. 17 del presente regolamento, il personale della scuola cessa dal servizio.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto sul bilancio della scuola, per la durata di due anni, un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario ha dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se ha meno di dieci anni. Tale assegno cessa per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, ottengano un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento spetta al personale stabile in caso di riduzione d'organico.

Il personale con nomina stabile può, nel biennio successivo al provvedimento di soppressione della scuola o di riduzione di organico, fruire delle disposizioni dell'art. 76.

Art. 148.

Le pene disciplinari, cui va soggetto il personale delle scuole di qualunque grado, sono:

1° l'ammonizione;
2° la multa per il solo personale di servizio;
3° la censura;
4° la sospensione fino a sei mesi;
5° la sospensione da sei mesi fino a due anni;
6° la revocazione;
7° la destituzione.

Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non sieno tali da diminuire la stima per l'insegnante e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione da parte del ministro si applica la censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura e per tutte le altre più gravi mancanze disciplinari o per fatti che ledano l'onore dell'insegnante come uomo e come educatore, si applicano, secondo la gravità dei casi, le altre pene disciplinari indicate nei nn. 4, 5, 6 e 7.

L'ammonizione è data privatamente dal direttore ed ha carattere di semplice avvertimento. Può tuttavia essere data dal ministro, ed in tal caso è comunicata per iscritto al funzionario, per mezzo del presidente del Consiglio d'amministrazione.

La multa a carico del personale di servizio non può eccedere, durante il mese, l'importo di tre giorni di stipendio ed è ordinata dal presidente del Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore.

La censura è inflitta dal ministro.

Le pene di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 sono inflitte dal ministro su conforme parere della Giunta del competente Consiglio d'istruzione.

La Giunta, prima di dare il suo parere, può richiedere che sia eseguita un'inchiesta sui fatti per i quali si procede al giudizio. In ogni caso l'incolpato può presentare, a voce o per iscritto, le sue difese.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, o quando sieno a temere ulteriori inconvenienti, il ministro può ordinare l'allontanamento immediato del funzionario dalla scuola e la sua sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, dandone avviso alla Giunta del Consiglio dell'istruzione per i successivi provvedimenti.

Le pene, di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 sono disposte con decreto Ministeriale o Reale, secondo che si tratta di personale nominato nell'uno o nell'altro modo. Il provvedimento è definitivo e non è ammesso ricorso in via gerarchica.

Art. 149.

Il tempo per cui dura la sospensione non è computato negli anni di servizio, nè agli effetti degli aumenti di stipendio, nè per il trattamento di riposo.

Art. 150.

Il procedimento disciplinare che possa dar luogo ad una pena superiore alla censura, si inizia con l'atto di accusa che viene redatto dal Ministero e deve contenere l'indicazione dei fatti che sono oggetto d'imputazione e delle prove raccolte.

L'atto di accusa deve essere, a cura del Ministero, comunicato in copia all'incolpato, al quale è assegnato un termine non minore di otto giorni e non superiore ad un mese dall'avvenuta comunicazione per presentare le sue difese.

Art. 151.

Agli effetti dell'ultimo capoverso del precedente articolo e per tutte le altre comunicazioni relative a procedimenti disciplinari, il domicilio dell'incolpato s'intende presso la sede della scuola alla quale l'incolpato stesso appartiene.

Le comunicazioni sono fatte per mezzo del presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 152.

L'incolpato deve dichiarare per iscritto di aver ricevuto copia dell'atto di accusa e di aver preso cognizione del termine assegnatogli per la difesa. Di tale dichiarazione, o dell'eventuale rifiuto dell'incolpato a rilasciarla, il presidente del Consiglio di amministrazione della scuola deve dare subito comunicazione al Ministero.

È in facoltà dell'incolpato di rinunziare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 153.

Trascorso il termine stabilito per la presentazione della difesa, o avvenuta la dichiarazione di rinuncia, il presidente della Giunta del competente Consiglio, su richiesta del ministro, fissa la data dell'adunanza, nella quale si deve giudicare delle accuse.

Del giorno dell'adunanza è data notizia all'interessato almeno tre giorni prima della data stabilita.

Art. 154.

L'accusa davanti alla Giunta è sostenuta da un funzionario del Ministero a ciò espressamente delegato dal ministro caso per caso.

Nel giorno fissato per la discussione, l'incolpato, se è presente, è ammesso nell'aula delle adunanze della Giunta. Il delegato del Ministero dà subito lettura dell'atto di accusa, quindi l'incolpato espone le sue difese, con facoltà di presentare tutti quei documenti che ritenga opportuno produrre nel suo interesse.

Il delegato del Ministero, udite le difese, alle quali può contrapporre le sue osservazioni, formula le sue conclusioni e fa la richiesta della pena.

All'incolpato è riservata per ultimo la parola.

Ogni membro della Giunta può rivolgere domande tanto al delegato del Ministero, quanto all'incolpato.

Se l'incolpato non intervenga personalmente, alla lettura dell'atto di accusa si fa seguire quella delle difese da lui inviate per iscritto. Se nessuna difesa egli abbia inviato, si prosegue il giudizio sempre che consti che siano state adempiute le prescrizioni degli articoli precedenti. Di tale adempimento deve farsi espressa menzione nel processo verbale.

Licenziato l'incolpato e ritiratosi dall'aula il delegato del Ministero, la Giunta procede alla discussione ed alla deliberazione.

Qualora la Giunta riconosca provati i fatti dedotti nell'atto di accusa e ritenga che essi cadono sotto le sanzioni dell'art. 148, il presidente, se esistano più proposte di pena, mette ai voti la proposta della pena di maggior grado, e successivamente quelle di grado minore. Eguale procedimento si segue nella determinazione della durata della pena, quando questa sia la sospensione.

Art. 155.

Il parere della Giunta deve contenere l'indicazione sommaria ma precisa, dei fatti di cui essa ritenga responsabile l'incolpato, la dichiarazione che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado e la durata della pena proposta.

Art. 156.

Qualora la Giunta, prima di pronunziare, domandi, a norma del terz'ultimo comma dell'articolo 148, che sia eseguita un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguito le inchieste precedenti o riferito sui fatti che furono fondamento dell'accusa.

Chi sia incaricato dell'inchiesta, deve raccogliere tutti gli elementi che possano condurre all'accertamento della verità, sulla base delle imputazioni e delle prove contenute nell'atto di accusa e delle giustificazioni addotte dall'incolpato.

Art. 157.

Quando dall'inchiesta risultino nuovi addebiti o emergano a carico dell'incolpato nuovi fatti o nuove prove, il Ministero modifica l'atto di accusa o aggiunge ad esso un supplemento. Il nuovo atto di accusa o il supplemento debbono esser comunicati all'incolpato nelle forme prescritte negli articoli precedenti.

Art. 158.

Dell'ammonizione data dal ministro e degli altri provvedimenti disciplinari più gravi sarà presa nota nello stato di servizio dell'insegnante o dell'impiegato che ne fu colpito.

Notizia dei provvedimenti, di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'art. 148 viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero; così pure viene pubblicata notizia delle decisioni sui ricorsi.

TITOLO V.

Alunni

CAPO I.

Iscrizioni e frequenza

Art. 159.

Per iscriversi alunno nelle Regie scuole di ogni grado è necessario presentarne domanda al direttore. In essa, oltre il nome dell'alunno e dei suoi genitori, deve essere notato:

a) la residenza della famiglia;

b) l'abitazione dell'alunno.

La domanda deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti:

1° fede di nascita;

2° certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

3° titolo di studio prescritto;

4° certificato medico di sana costituzione fisica.

La domanda d'iscrizione deve essere firmata dal padre o da chi ne fa le veci, quando l'alunno è minorenne.

Le domande ed i documenti per l'iscrizione nelle Regie scuole di 1° grado, nelle Regie scuole serali ed in quelle ad orario ridotto di carattere popolare sono esenti da tasse di bollo.

Art. 160.

La domanda di ammissione nelle scuole diurne ad orario completo deve essere presentata alla Direzione non più tardi del 15 ottobre.

Chiuso il periodo normale delle iscrizioni il direttore, ove i posti sieno limitati, delibera sulle ammissioni secondo l'ordine di preferenza stabilito dagli articoli 163, 164 e 165.

Solo per giustificati motivi da riconoscersi dal direttore e compatibilmente con la disponibilità dei posti, l'iscrizione può concedersi sino al 1° novembre.

Dopo tale termine sarà negata la iscrizione qualunque sia il motivo del ritardo.

Art. 161.

Tutti i documenti annessi alla domanda d'iscrizione debbono rimanere negli atti della scuola e non possono essere restituiti se non quando l'alunno sia stato licenziato o dichiari di abbandonare la scuola.

È fatta eccezione per i titoli originali di studio, dei quali è ammessa la restituzione, previa surrogazione di corrispondenti certificati autentici.

Art. 162.

Il direttore ha facoltà di accertarsi, mediante visite mediche periodiche, delle condizioni di salute dei singoli alunni e delle loro attitudini fisiche alle lavorazioni di officina e di laboratorio.

In base ai risultati della visita medica il direttore può suggerire all'alunno il passaggio ad altra sezione della scuola e può anche, ove ne sia il caso, disporre il suo allontanamento temporaneo o definitivo dalla scuola.

Art. 163.

Sono ammessi alla prima classe della scuola di 1° grado:

1° coloro che posseggono il certificato di promozione alla 5ª classe elementare o il diploma di maturità;

2° coloro che, avendo compiuto il 12° anno di età, sono prosciolti dall'obbligo dell'istruzione elementare.

Art. 164.

Sono ammessi alla prima classe delle Regie scuole di 2° grado coloro che posseggono uno dei seguenti titoli:

1° il certificato di promozione dalla seconda alla terza classe di una scuola professionale di 1° grado;

2° il diploma di licenza elementare.

Sono inoltre ammessi, compatibilmente con la disponibilità dei posti, coloro che, avendo compiuto i 12 anni di età, posseggono il diploma di maturità e superano anche un esame di integrazione sulle materie comprese nei programmi del corso elementare superiore.

Art. 165.

Sono ammessi alla prima classe delle scuole industriali di 3° grado coloro che posseggono uno dei seguenti titoli:

1° il certificato di promozione dalla terza alla quarta classe di una corrispondente scuola Regia di 2° grado;

2° la licenza di scuola tecnica o complementare regia o pareggiata;

3° il certificato di promozione dal secondo al terzo corso comune dei regi Istituti di belle arti, limitatamente alle scuole per industrie artistiche;

4° il certificato di promozione dalla terza alla quarta classe del ginnasio, ovvero la dichiarazione di indoneità di cui all'articolo 5 della legge 27 giugno 1912, n. 678, previo, in entrambi i casi, un esame di integrazione;

5° la licenza di una R. scuola commerciale di 2° grado, previo esame d'integrazione.

Negli istituti per industrie artistiche possono pure, compatibilmente col numero dei posti disponibili, essere ammessi coloro che, essendo forniti della licenza elementare, superino un esame speciale su programmi di cui all'articolo 195.

Alla prima classe delle scuole commerciali di 3° grado sono ammessi:

1° i licenziati dalle corrispondenti scuole Regie di 2° grado;

2° coloro che posseggono uno dei titoli indicati ai numeri 2 e 4 del presente articolo.

Art. 166.

Alle Regie stazioni sperimentali possono iscriversi, come alunni effettivi, coloro che posseggono i titoli richiesti per l'ammissione alla prima classe di una scuola industriale di 3° grado.

In mancanza possono valere altri titoli di cui è giudice il Ministero.

Nelle stazioni stesse sono pure ammessi, previa autorizzazione del Ministero e nel limite dei posti disponibili, uditori e praticanti a corsi singoli.

Art. 167.

Ai corsi di perfezionamento annessi alle Regie scuole di qualsiasi grado possono iscriversi i licenziati dalle scuole stesse e, nel limite dei posti disponibili, i licenziati da altre scuole di egual carattere e grado.

Le norme per l'ammissione agli altri corsi di cui all'articolo 25 del presente regolamento sono stabilite dai rispettivi regolamenti interni.

Art. 168.

Alle sezioni di magistero presso le scuole industriali possono iscriversi i licenziati da scuole industriali di 3° grado di carattere corrispondente a quello del corso di magistero e coloro che posseggono una delle lauree delle facoltà di scienze o il diploma di ingegneria o la laurea in chimica e farmacia.

Per l'ammissione alle sezioni magistrali per lavori femminili si richiede la licenza dalle scuole industriali di 2° grado, sezione per industrie femminili.

Ai corsi di magistero presso le scuole industriali, sezione per industrie femminili, possono pure iscriversi coloro che posseggono la licenza dalla scuola normale, purchè superino un esame pratico di lavoro professionale.

Ai corsi di magistero presso le scuole per industrie artistiche possono pure iscriversi i licenziati dai corsi speciali degli Istituti di belle arti purchè presentino anche altro titolo di studio non inferiore alla licenza tecnica, ovvero superino un esame su materie di cultura generale.

Art. 169.

Gli stranieri, gli italiani non regnicoli e i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, possono essere ammessi alle scuole di ogni grado, sempre che dimostrino con documenti, di cui è giudice la Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale, la loro coltura e la loro attitudine a frequentarle.

Art. 170.

L'alunno, la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, riceve dalla segreteria una pagella, che porta la firma del direttore e del segretario economo, con la data in cui viene rilasciata e col timbro della scuola.

Nella pagella sono notati il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la paternità dell'alunno, il titolo che ne giustifica l'iscrizione, le medie trimestrali, il risultato dello scrutinio e degli esami finali. Il modulo della pagella è stabilito dal Ministero per ciascuna categoria e grado di scuola.

La pagella deve durare per l'intero corso di studi. Soltanto in caso di smarrimento potrà essere rilasciato un duplicato a spese dell'alunno.

La pagella è soggetta alla tassa di bollo per lira una a carico dell'alunno. Nelle RR. scuole di 1° grado, nelle RR. scuole serali ed in quelle ad orario ridotto di carattere popolare la pagella è esente dalla tassa predetta.

Art. 171.

La pagella scolastica è il documento che attesta della iscrizione, della frequenza e del profitto dell'alunno. Essa è conservata in segreteria.

Alla fine di ogni trimestre la pagella viene consegnata all'alunno, il quale la deve restituire in segreteria nel termine di otto giorni munita della firma del padre o di chi ne fa le veci.

Ove l'alunno dichiari di abbandonare gli studi, la pagella gli sarà restituita con analoga annotazione.

I voti nella pagella scolastica debbono essere scritti in lettere; gli spazi vuoti debbono essere riempiti con una linea ben marcata. Ogni eventuale correzione deve essere avvalorata con la firma del direttore.

Art. 172.

Alle classi successive alla prima non si può accedere che con l'esame di promozione.

In nessuna scuola può essere consentito il passaggio degli alunni da una classe all'altra senza che abbiano sostenuto e superato gli esami in tutte le materie d'insegnamento, di laboratorio e di officina.

Nessuno può essere ammesso a frequentare, neppure temporaneamente, una classe se non ha conseguito la promozione della classe precedente.

L'alunno può essere iscritto alla stessa classe soltanto per due anni.

Per motivi eccezionali il Collegio degli insegnanti, con deliberazione motivata inappellabile, può consentire l'iscrizione per un terzo anno.

L'alunno che, dopo avere abbandonato la scuola senza aver sostenuti e superati gli esami finali della classe cui era iscritto, vi si ripresenta negli anni seguenti non può essere iscritto che nella classe cui apparteneva.

Art. 173.

L'alunno che ha conseguita la promozione alla classe superiore può, in principio d'anno scolastico, trasferirsi in altra scuola dello stesso carattere e grado.

L'alunno regolarmente iscritto può passare durante l'anno scolastico ad altra scuola, purchè il passaggio sia chiesto a causa del trasferimento della famiglia, da comprovarsi con documenti, o per altre specialissime ragioni di cui è giudice il direttore.

In entrambi i casi occorre che dalla pagella scolastica risulti il nulla osta del direttore.

L'inscrizione nella nuova scuola è subordinata alla disponibilità dei posti.

L'alunno non è tenuto a presentare altri documenti oltre la pagella scolastica, ma il direttore della scuola dalla quale egli proviene deve, su richiesta d'ufficio, trasmettere alla Direzione dell'altra scuola i documenti e le informazioni relative alla carriera scolastica dell'alunno.

CAPO II.

Tasse e contributi

—

Art. 174.

Nelle scuole di 1° grado ed in quelle serali e ad orario ridotto di carattere popolare l'istruzione è di regola gratuita.

Tuttavia, con disposizione dello statuto organico, possono essere stabilite tasse d'immatricolazione e d'iscrizione.

Nelle scuole di 2° e di 3° grado e nelle stazioni sperimentali le tasse sono di immatricolazione, di iscrizione, di esame e di diploma. Esse non possono in nessun caso superare, per le suole di 2° grado, quelle stabilite per le scuole tecniche e, per le scuole di 3° grado, quelle degli Istituti tecnici.

Le scuole possono anche riscuotere speciali contributi per laboratori e per viaggi d'istruzione.

La misura e le modalità del pagamento delle tasse e dei contributi sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione delle singole scuole con l'approvazione del Ministero. La tassa d'iscrizione deve essere ripartita almeno in due rate.

Gli eventuali aumenti non sono applicabili agli alunni che hanno già iniziato il corso degli studi.

Art. 175.

Le tasse ed i contributi per i corsi annessi od aggregati alle scuole di 2° o di 3° grado sono stabiliti dal decreto che ne autorizza l'apertura.

Art. 176.

All'atto dell'iscrizione gli alunni sono tenuti ad eseguire presso il cassiere un deposito di garanzia per gli eventuali danni.

Tale deposito non può superare le lire dieci per le scuole di 2° grado, le lire quindici per quelle di 3° grado e le lire cinquanta per le stazioni sperimentali.

Il deposito deve, ove occorra, essere reintegrato al principio degli anni scolastici successivi al primo.

Esso è restituito in tutto o nella parte residua quando l'alunno viene licenziato o quando abbandona la scuola.

Art. 177.

Gli alunni possono, su proposta del Collegio degli insegnanti e con deliberazione del Consiglio di amministrazione, essere dispensati dal pagamento delle tasse, quando negli esami di promozione della classe precedente abbiano riportato non meno di sette decimi in ciascuna materia con una media complessiva di almeno otto decimi nel profitto ed otto decimi della condotta.

Art. 178.

Chi nei termini prescritti non paga le tasse dovute non può frequentare la scuola, nè essere ammesso agli esami.

La tassa d'immatricolazione è valida per l'intero corso degli studi.

La tassa d'iscrizione vale per il solo anno scolastico in cui fu pagata.

Le tasse di esami valgono per la sessione estiva e per quella autunnale dell'anno in cui furono pagate.

Chi interrompe od abbandona per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento gli studi non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Art. 179.

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce, di volta in volta, su proposta del direttore, l'ammontare dei contributi da pagarsi dagli alunni per i viaggi d'istruzione.

Art. 180.

L'alunno che si iscriva o si trasferisca in altra scuola, a termini dell'art. 173, non è tenuto al pagamento di una nuova tassa d'immatricolazione, nè a quello delle rate di tassa d'iscrizione già pagate.

Le tasse pagate sono acquisite alla scuola da cui l'alunno proviene.

Gli eventuali contributi per viaggi d'istruzione non compiuti e la somma residua del deposito fatto per eventuali danni sono restituiti alla famiglia dell'alunno.

A singoli alunni che non abbiano potuto partecipare per gravi ragioni al viaggio d'istruzione, il contributo potrà essere restituito, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione.

CAPO III.

Obblighi degli alunni

Art. 181.

Gli alunni devono trovarsi presenti nella scuola fin dal primo giorno di lezione e devono assistere a tutte le lezioni ed esercitazioni della classe cui appartengono.

Art. 182.

Le assenze ed i ritardi degli alunni sono notati in apposito registro.

È in facoltà del direttore di non riammettere alla scuola gli alunni che sieno stati assenti da una o più lezioni, se non si presentino all'ufficio di direzione accompagnati dal genitore o da chi ne fa le veci, per dichiarare la causa dell'assenza, la quale è notata nel registro predetto.

Art. 183.

Le domande tutte di alunni debbono essere dirette esclusivamente al direttore della scuola.

Il direttore provvede sulle domande che non contraddicono in alcun modo alle leggi e ai regolamenti vigenti, comunica al Collegio degli insegnanti quelle per le quali sia dubbio il provvedimento o sulle quali sia prescritto il giudizio di esso e trasmette al Ministero quelle per le quali occorra il parere della Giunta del competente Consiglio o sia comunque necessaria la risoluzione del Ministero.

Il Collegio degli insegnanti esamina le domande che gli vengono trasmesse dal direttore e delibera separatamente su ciascuna di esse, motivando la risoluzione. Contro la decisione l'alunno interessato può appellare al ministro.

Art. 184.

Per qualunque reclamo gli alunni debbono individualmente rivolgersi al direttore e non ad altra autorità.

Art. 185.

L'alunno, che manca ai suoi doveri, è punito secondo la gravità della mancanza:

1° con nota di negligenza o di cattiva condotta scritta nel registro giornaliero;

2° con l'allontanamento dalla lezione per ordine del professore che deve darne subito avviso al direttore;

3° con privata ammonizione del direttore;

4° con ammonizione del direttore innanzi al Collegio degli insegnanti o innanzi alla classe cui l'alunno appartiene;

5° con sospensione fino a 6 giorni per disposizione del direttore;

6° con sospensione per un tempo più lungo per deliberazione del Collegio degli insegnanti;

7° con l'esclusione dagli esami della prima sessione;

8° con l'esclusione dagli esami delle due sessioni, e quindi con la perdita dell'anno e l'allontanamento dalla scuola per tutto il resto dell'anno scolastico;

9° con l'espulsione dalla scuola;

10° con l'esclusione da tutte le scuole dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le pene indicate ai nn. 6, 7, 8 e 9 sono inflitte dal Collegio degli insegnanti sentito l'alunno interessato; e quelle segnate ai nn. 8 e 9 devono essere, a cura del direttore, comunicate al Ministero.

L'esclusione da tutte le scuole dipendenti è ordinata dal ministro, su proposta del Collegio degli insegnanti e sentito il parere della Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale.

Il direttore informa i genitori dell'alunno, o chi per essi, di qualsiasi provvedimento disciplinare adottato a carico di lui.

Art. 186.

Allorquando in una scuola avvengano agitazioni e disordini, che turbino l'ordinario corso delle lezioni o delle esercitazioni e compromettano la dignità degli studi, il direttore provvede, sentito il parere del Collegio degli insegnanti, a sospendere alcune o tutte le classi, prendendo opportuni accordi con le altre autorità per ristabilire l'ordine turbato, ogni qualvolta gli altri mezzi non siano riusciti efficaci.

In casi d'urgenza il direttore prende i provvedimenti del caso dandone sollecita comunicazione al Collegio degli insegnanti.

Dei provvedimenti presi riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione ed al ministro, al quale spetta di stabilire la durata della chiusura e decidere sugli effetti di questa per la validità dell'anno scolastico.

La sospensione o chiusura dà luogo di norma al prolungamento delle lezioni sospese e quindi al differimento degli esami relativi.

CAPO IV.

Votazioni trimestrali e scrutinio finale

Art. 187.

I giudizi sul profitto e sulla condotta degli alunni si esprimono con voti che salgono da 0 a 10 senza frazioni.

La sufficienza è significata col 6.

Art. 188.

Alla fine di ogni trimestre si procede ad uno scrutinio per stabilire le classificazioni di profitto e di condotta di tutti gli alunni per ogni disciplina.

Ogni insegnante assegna anzitutto un voto definitivo per la condotta ed i voti per il profitto sulla base delle prove fornite dall'alunno durante il trimestre.

Per il giudizio di scrutinio trimestrale possono farsi speciali esperimenti, preferibilmente scritti o pratici, sotto forma di domande o quesiti, anche per le materie, per le quali negli esami è richiesta la sola prova orale.

L'alunno che è stato assente in occasione degli esperimenti predetti può farli in giorni a ciò destinati dal direttore, salvo che non si tratti dell'ultimo trimestre.

Art. 189.

Il voto di media annuale assegnato in una riunione di scrutinio generale in base alle medie trimestrali per ogni materia rappresenta il giudizio che il professore dà di ogni alunno alla fine dell'anno.

Tale voto, da esprimersi sempre in numeri interi, non è assegnato quando manchino i voti di due trimestri o soltanto dell'ultimo.

Il giudizio sul profitto degli alunni si dà con un sol voto per ciascuna materia, quello sulla condotta è espresso da un unico voto complessivo.

È in facoltà del Consiglio dei professori di computare a favore dell'alunno, per ciascuna classificazione di profitto dello scrutinio stesso, le frazioni superiori a mezzo punto; le altre frazioni si trascurano.

Art. 190.

Gli alunni sono esclusi dalla prima sessione di esami in quelle materie per le quali manchi il voto di scrutinio generale o nelle quali non abbiano ottenuto allo scrutinio stesso almeno 5 punti in profitto.

Sono esclusi da tutte le prove della prima sessione dei *detti* esami gli alunni che abbiano meritato nello scrutinio generale meno di 6 punti in condotta; sono esclusi dall'esame nelle singole materie coloro che siano stati, per qualunque motivo, assenti per un terzo del numero delle lezioni o delle esercitazioni.

CAPO V.

Esami

Art. 191.

Gli esami che si dànno nelle scuole di ogni grado sono:

a) di integrazione;

b) di promozione;

c) di licenza.

Gli esami d'integrazione, ove occorrano, hanno luogo subito dopo la chiusura del periodo delle iscrizioni.

Gli esami di promozione e di licenza hanno luogo in due sessioni: l'una estiva al termine delle lezioni e l'altra autunnale dopo il 1° ottobre.

Art. 192.

Non può essere concessa alcun'altra sessione suppletiva o straordinaria per qualsiasi motivo. Solamente in casi eccezionali potranno essere concessi esami ritardati a singoli alunni i quali comprovino di essere stati nell'assoluta impossibilità di parteciparvi.

Art. 193.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal direttore o da un suo delegato e sono costituite coi seguenti criteri:

a) per gli esami d'integrazione: dagli insegnanti della materia su cui verte l'esame;

b) per gli esami di promozione: da tutti gli insegnanti della classe da cui escono gli alunni e da quelli della classe cui devono essere promossi;

c) per gli esami di licenza: da tutti gli insegnanti della scuola.

È in facoltà delle Commissioni esaminatrici, tanto per gli ésami di promozione quanto per quelli di licenza, di suddividersi in Sottocommissioni per affinità di materia di non meno di tre insegnanti scelti dal direttore.

Ai componenti le Commissioni esaminatrici non spetta alcuna propina di esame.

Art. 194.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 195.

I giorni e le ore per le prove di esami sono stabiliti dal direttore, d'accordo con il Collegio degli insegnanti.

I programmi per gli esami di integrazione e quelli per gli esami speciali di cui all'art. 165 sono stabiliti dal ministro, sentito il parere del competente Consiglio dell'istruzione professionale.

Gli esami di promozione e di licenza vertono su tutte le materie insegnate durante l'anno.

Le materie per le quali sono richieste più prove sono determinate negli elenchi dei programmi approvati dal ministro. Le prove di officina o di laboratorio debbono darsi distintamente per ciascuno dei reparti costitutivi della sezione frequentata dall'alunno.

Vi è compenso fra le varie prove della stessa materia quando il minimo dei punti conseguito in ciascuna prova non sia inferiore al 5.

Art. 196.

Negli esami il professore della disciplina propone per ciascuna prova una serie di temi alla Commissione esaminatrice, la quale si raduna poco prima dell'ora fissata per la prova e ne sceglie tre.

I tre temi scelti vengono numerati e nell'aula degli esami, presenti la Commissione esaminatrice e gli esaminandi, ne viene sorteggiato uno. Tale tema viene subito dopo dettato agli alunni dal professore della materia.

Per ogni singola prova la Commissione stabilisce il tempo massimo concesso ai candidati.

Art. 197.

Nessun alunno può essere ammesso nella sala degli esami dopo che sia iniziata la dettatura del tema.

L'assistenza durante le prove è affidata per turno ad un numero di professori proporzionato al numero dei candidati e sufficiente, a giudizio del direttore, ad assicurare una vigilanza efficace.

Art. 198.

È vietato di dare spiegazione od illustrazione del tema assegnato per le prove scritte, grafiche o pratiche; il tema originale rimane però a disposizione dei candidati, che volessero consultarlo.

È vietato ai candidati, sotto pena di esclusione dalla prova, di comunicare fra loro e di servirsi di appunti e di opere, salvo i libri e le pubblicazioni che la Commissione esaminatrice credesse di concedere.

In tutte le prove scritte o grafiche i candidati devono usare esclusivamente la carta munita del bollo dell'Istituto e della firma del direttore.

Le minute delle prove scritte sono consegnate dai candidati insieme con i loro lavori e sopra ciascun lavoro i professori incaricati dell'assistenza appongono la loro firma, indicando l'ora della consegna.

Del presente articolo si darà lettura ai candidati.

Art. 199.

Gli elaborati delle prove scritte degli esami di licenza sono giorno per giorno chiusi in buste suggellate e firmate dagli insegnanti presenti alla chiusura.

Nel giorno che viene fissato dal direttore e sempre davanti ad una Sottocommissione composta del professore della disciplina e di altri due di materie affini, le buste sono dissuggellate e si inizia la correzione delle prove.

Quando la maggioranza della sottocommissione non si trovi d'accordo nella valutazione di un tema, il giudizio è riservato alla Commissione plenaria.

Art. 200.

Gli esami orali di qualsiasi specie sono dati su speciali tesi, che comprendono per ogni disciplina diversi punti del programma svolto durante l'anno.

Ogni candidato estrae a sorte due tesi, e ne sceglie una sulla quale l'insegnante lo esamina alla presenza degli altri membri della Commissione o della sottommissione in quel modo che crede più acconcio per ottenere la prova della preparazione di lui.

Ogni prova orale fatta alla presenza di due soli esaminatori è nulla.

Gli alunni possono assistere alle prove orali degli esami di licenza.

Art. 201.

I candidati si presentano alle prove orali in ordine alfabetico.

Chi non è presente alla prima chiamata pèrde il turno e deve aspettare che abbiano finito l'esame gli altri candidati: chi non è presente alla seconda chiamata perde il diritto alla prova.

Nelle scuole di 3° grado nessun candidato può dentro il giorno medesimo essere sottoposto a più della metà delle prove orali.

Art. 202.

È nullo l'esame per il candidato che vi sia stato ammesso per dolo o per errore.

Art. 203.

Il direttore, d'accordo con i membri della Commissione esaminatrice, in caso di trasgressione del regolamento, può ordinare, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame, riferendone immediatamente al Ministero.

Art. 204.

Di tutte le operazioni delle sessioni di esame si debbono redigere giorno per giorno regolari verbali firmati dal presidente e dai componenti della Commissione.

I verbali raccolti in volume alla fine dell'anno sono conservati nell'archivio della scuola.

Art. 205.

Il giudizio delle Commissioni esaminatrici sui singoli alunni è definitivo ed inappellabile.

Art. 206.

Compiuti gli esami di licenza il direttore invia direttamente al Ministero copia dei processi verbali delle sedute della Commissione, con un prospetto delle classificazioni ottenute da ciascun candidato ed il riassunto statistico degli esami.

CAPO VI.

Diplomi

Art. 207.

Agli alunni delle Regie scuole professionali, che hanno frequentato i corsi e superati tutti gli esami prescritti, è conferito un diploma secondo il modulo stabilito dal Ministero per ciascuna categoria e per ciascun grado di scuola.

Art. 208.

I diplomi sono firmati dal direttore della scuola e dal segretario economo. Portano pure la firma del presidente del Consiglio di amministrazione.

Nel diploma è indicato in centesimi il risultato complessivo dell'esame di licenza, quale risulta dalla media dei voti conseguiti nelle singole materie di esame.

Art. 209.

Insieme con il diploma è rilasciato all'alunno un certificato con l'indicazione di tutti gli esami sostenuti nei singoli corsi e dei relativi voti riportati.

In nessun caso può essere rilasciato un duplicato del diploma di licenza.

Nel caso di smarrimento, il diploma di licenza potrà essere sostituito da un attestato del direttore. Tale attestato deve essere preventivamente inviato per il visto al Ministero.

Art. 210.

Nelle RR. scuole professionali di 1° grado o scuole popolari operaie per arti e mestieri si consegue il diploma di licenza dalla scuola professionale popolare.

Art. 211.

Il diploma di licenza dalle RR. scuole professionali popolari è, a parità di condizioni e di requisiti, titolo di preferenza nel reclutamento della mano d'opera per lavori da eseguirsi per conto dello Stato, secondo le norme da emanarsi di concerto fra i Ministeri competenti.

Art. 212.

I licenziati dalle RR. scuole professionali di 1° grado sono ammessi alla seconda classe delle scuole professionali di 2° grado di qualsiasi carattere, previo esame d'integrazione.

Art. 213.

Nelle RR. scuole professionali di 2° grado si conseguono, in relazione al carattere delle singole scuole, i seguenti diplomi:

a) diploma di licenza dalla scuola industriale.

Tale diploma conterrà anche l'indicazione della sezione speciale che l'alunno ha frequentato.

b) diploma di licenza dalla scuola commerciale.

Art. 214.

Il diploma di licenza dalle RR. scuole industriali di 2° grado è titolo per l'ammissione a carriere tecniche e di officina dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, secondo le norme da emanarsi di concerto fra i Ministeri competenti.

Art. 215.

I licenziati dalle RR. scuole industriali di 2° grado, sezione meccanici elettricisti, sono ammessi senza esami alla seconda classe dell'Istituto industriale, sezione per meccanici elettricisti.

I licenziati dalle RR. scuole industriali di 2° grado, per industrie artistiche, sono ammessi senza esami al 2° anno dell'Istituto artistico industriale.

Art. 216.

Ai licenziati dalle RR. scuole industriali di 3° grado e dalle RR. stazioni sperimentali è rilasciato il diploma di perito industriale.

Ai licenziati dalle RR. scuole commerciali di 3° grado è rilasciato il diploma di perito commerciale.

Nei diplomi sarà indicata la sezione speciale frequentata dall'alunno.

Gli uditori ed i praticanti presso le RR. stazioni sperimentali ricevono, al termine del corso frequentato, un certificato degli studi compiuti.

Art. 217.

Il diploma di perito industriale e quello di perito commerciale sono rispettivamente titoli per la iscrizione negli albi dei periti tecnici e dei periti commerciali compilati dai tribunali.

Il diploma di perito industriale dà diritto all'ammissione ai concorsi per il personale tecnico nelle pubbliche Amministrazioni nei casi in cui sia richiesta la licenza della sezione fisico-matematica degli Istituti tecnici.

Art. 218.

I licenziati dalle RR. scuole commerciali di 3° grado sono ammessi al primo anno delle scuole superiori di commercio.

Art. 219.

Le norme per il passaggio degli alunni dalle scuole professionali ad altre scuole od Istituti dipendenti da altro Ministero, sono stabilite con decreti Reali, d'accordo fra i ministri competenti.

CAPO VII.

Premi e borse di perfezionamento

Art. 220.

I Consigli di amministrazione possono, nei limiti della disponibilità del bilancio della scuola, istituire premi da conferirsi a quelli fra gli alunni che abbiano, negli esami di promozione o di licenza, riportata una media complessiva non inferiore ad otto decimi nel profitto ed abbiano ottenuto, nello scrutinio generale, almeno otto decimi nella condotta.

I premi possono consistere in diplomi, in medaglie d'argento, in libri, in strumenti d'uso e di utilità scolastica o professionale, in medaglie d'oro ed anche in libretti di risparmio con depositi non eccedenti le lire cento per ciascun premio.

Le medaglie d'oro ed i premi in denaro sono conferiti solo in base ai risultati degli esami di licenza e quando la media complessiva dei punti riportati negli esami stessi non sia inferiore a nove decimi.

Ove alla scuola sia affidata l'amministrazione ed il conferimento di borse e di premi istituiti da persone o da enti si provvederà con regolamenti speciali approvati dal Ministero.

I Consigli di amministrazione per speciali bisogni della regione possono, con l'autorizzazione del Ministero, istituire premi d'incoraggiamento per l'iscrizione a determinate sezioni della scuola.

Art. 221.

Nei limiti dei fondi all'uopo iscritti in bilancio il ministro ha facoltà di concedere, anno per anno, sussidi e borse di studio a favore di giovani appartenenti a famiglie di disagiata condizione che frequentino una scuola professionale di qualsiasi grado.

I sussidi sono di regola commisurati all'ammontare delle tasse, al costo dei libri e del corredo scolastico occorrenti per gli studi.

Le borse di studio sono conferite agli alunni delle scuole professionali di 1° e di 2° grado che sono ammessi a proseguire gli studi in una scuola professionale del grado superiore.

L'ammontare annuo delle borse non può superare L. 400 nelle scuole di 2° grado e L. 800 in quelle di 3° grado.

Art. 222.

Le domande al Ministero per la concessione di sussidi o di borse di studio devono essere presentate per mezzo del direttore che le trasmette al Ministero con le opportune informazioni.

Il pagamento dei sussidi e delle borse di studio è fatto in una o più rate per mezzo dell'amministrazione della scuola, che trasmette al Ministero la ricevuta rilasciata dal genitore dell'alunno o dal suo rappresentante.

Art. 223.

Le borse di perfezionamento sono conferite in seguito a concorso per titoli e per esami fra i licenziati da RR. scuole commerciali o industriali di 2° o di 3° grado.

Il numero delle borse da conferirsi è stabilito anno per anno dal ministro. L'ammontare di ciascuna di esse non può superare di regola le L. 800 nell'interno del Regno e le L. 1500 per l'estero, oltre le spese di viaggio e le eventuali tasse scolastiche.

Art. 224.

Nell'ordinanza di apertura del concorso il ministro determina il grado ed il carattere di scuole i cui licenziati possono parteciparvi.

Al concorso non può prender parte chi abbia conseguita la licenza da più di quattro anni. Tuttavia può concorrere anche nel quinto anno chi nel concorso dell'anno precedente sia stato dichiarato idoneo con almeno otto decimi dei punti di cui dispone la Commissione.

Il concorso è giudicato da apposita Commissione composta di tre o di cinque membri scelti dal ministro fra gli ispettori del Ministero e fra i direttori ed i professori delle scuole di 2° e di 3° grado.

La Commissione gradua tutti i concorrenti con valutazione numerica secondo l'ordine di merito e non mai alla pari.

Ogni commissario dispone di dieci punti.

Art. 225.

Il vincitore del concorso ha l'obbligo di frequentare l'Istituto, il laboratorio, lo stabilimento o l'azienda che, in corrispondenza alle condizioni del concorso, viene indicato od approvato dal ministro.

Chi lascia decorrere un mese dalla data stabilita dal Ministero senza recarsi al luogo indicatogli decade dal suo diritto. In tal caso la borsa è conferita a chi immediatamente gli succede nella graduatoria.

Il titolare della borsa di perfezionamento ha l'obbligo di far constare periodicamente la sua dimora nella città e la sua frequenza all'Istituto o allo stabilimento prescelti e di presentare al Ministero, per il tramite del direttore della scuola da cui proviene, una relazione finale sugli studi e sui lavori compiuti.

Art. 226.

La borsa di perfezionamento è pagata in una o più rate per mezzo dell'Amministrazione della scuola dalla quale il vincitore del concorso proviene.

Il pagamento dell'ultima rata si effettua dopo la presentazione della relazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Ove speciali circostanze lo richiedano, il ministro può - su conforme parere della Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale - prorogare la durata della borsa conferita o concedere un assegno supplementare al titolare di essa.

TITOLO VI.

Scuole libere

—

Art. 227.

Ogni amministrazione pubblica, ente morale od associazione riconosciuta dalle vigenti leggi ed ogni cittadino, che abbia i necessari requisiti morali, può aprire e dirigere un Istituto d'insegnamento industriale o commerciale, purchè osservi le prescrizioni seguenti:

1° che l'Istituto abbia sede in locali adatti e salubri e che sia garantita l'incolumità degli alunni nelle esercitazioni pratiche;

2° che i singoli insegnamenti siano affidati a persone di buona condotta e moralità che abbiano i requisiti necessari per impartire l'insegnamento, cui sono preposti;

3° che l'insegnamento sia dato in conformità del programma, con il quale fu annunciata al pubblico l'apertura dell'Istituto, e che le modificazioni, che fossero in seguito apportate al detto programma siano annunciate con eguale pubblicità;

4° che l'apertura dell'Istituto sia stata autorizzata a norma del successivo articolo;

5° che l'Istituto sia aperto in ogni tempo agli ispettori ministeriali e alle persone incaricate dal ministro.

Art. 228.

Chi vorrà usare della facoltà, di cui al precedente articolo, dovrà presentare per iscritto al prefetto della Provincia analoga dichiarazione, allegando i disegni dei locali destinati all'Istituto ed indicando il programma degli insegnamenti, i nomi degli insegnanti ed i titoli di cui ciascuno di questi è fornito.

Ogni successiva variazione dovrà essere in egual modo dichiarata.

Il prefetto, accertatosi con opportuni mezzi che trattasi veramente d'istituzione che abbia scopi d'istruzione e d'educazione di carattere principalmente professionale, e che concorrano le condizioni volute dai numeri 1 e 2 del precedente articolo, concede l'autorizzazione all'apertura dell'Istituto e ne dà avviso al Ministero.

Se l'Istituto non avrà cominciato a funzionare entro i sei mesi dalla ottenuta autorizzazione, la dichiarazione fatta dal richiedente sarà considerata come non avvenuta.

Contro il divieto all'apertura di un Istituto d'istruzione professionale l'interessato può ricorrere al ministro, il quale decide, sentita la Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale.

Le scuole private, istituite prima della pubblicazione del presente regolamento, sono autorizzate a proseguire nel loro esercizio senza obbligo di dichiarazione preventiva, fino a che permangano nelle condizioni attuali.

Art. 229.

Le scuole di cui all'art. 227, nelle quali le officine e i laboratori siano esercitati per speculazione industriale o nell'interesse dei maestri e dei capi d'arte che li dirigono, sono sottoposte all'osservanza delle leggi e dei regolamenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Tuttavia le scuole libere predette, presso le quali siano adottate

ed osservate le disposizioni degli articoli 159 e 162 del presente regolamento, e nelle quali l'orario di lavoro non superi la metà dell'orario complessivo giornaliero stabilito dai programmi delle corrispondenti RR. scuole, possono, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, essere esonerate dagli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 15, 21, 26 e 27 del regolamento approvato con R. decreto 14 giugno 1909, n. 442.

Art. 230.

La chiusura degli Istituti d'istruzione professionale di cui ai precedenti articoli può essere ordinata in ogni tempo, quando non si trovino nelle condizioni volute o quando il lavoro manuale sia prevalente sullo studio o sull'insegnamento professionale.

Nei casi di urgenza, il prefetto potrà ordinare la chiusura temporanea dell'Istituto informandone il Ministero.

La chiusura definitiva è ordinata con decreto Ministeriale, sentito il competente Consiglio dell'istruzione professionale.

Art. 231.

Alle scuole aperte e mantenute a termini dei precedenti articoli da amministrazioni pubbliche, da enti morali e da associazioni locali riconosciute dalle vigenti leggi e che diano prova di regolare andamento e lodevoli risultati, il ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di concedere nei limiti della disponibilità dei fondi all'uopo stanziati nel bilancio annuale, un sussidio a titolo d'incoraggiamento.

La misura di tale sussidio non può, di regola, superare la somma di lire cinque per ogni alunno presente agli esami di promozione e di lire dieci per ogni alunno presente a quelli di licenza.

In casi eccezionali, previo favorevole parere della Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale, il ministro può concedere un sussidio in misura superiore a quella stabilita dal precedente capoverso, ma non mai superiore ad un quinto della somma totale concessa nello stesso anno dagli enti che provvedono al mantenimento della scuola.

Art. 232.

La concessione dei sussidi eventuali, di cui al precedente articolo, è subordinata all'obbligo, da parte della scuola, di presentare al Ministero, non più tardi del 31 gennaio, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico del precedente anno scolastico.

Insieme con la relazione deve essere inviato al Ministero un prospetto nominativo degli alunni presenti agli esami di promozione e di licenza.

Le notizie contenute nel detto prospetto devono essere avvalorate dalla firma del direttore della scuola e da quella del capo dell'amministrazione della scuola stessa.

Art. 233.

Le scuole libere, istituite e mantenute da amministrazioni pubbliche o da enti morali, nelle quali gli studi si fanno nel numero di anni di corso e secondo i programmi delle corrispondenti Regie scuole professionali, possono, anno per anno, essere dichiarate sedi di esami con effetti legali limitatamente agli alunni della scuola che abbiano seguito l'intero corso di studi e superati i relativi esami annuali.

La concessione è data quando i risultati di apposite ispezioni eseguite nell'anno ne dimostrano l'opportunità e la convenienza, previo parere favorevole del competente Consiglio dell'istruzione professionale, e l'amministrazione della scuola si dichiari disposta a sostenere le spese per la Commissione esaminatrice.

Art. 234.

La Commissione esaminatrice per gli esami di licenza di cui al precedente articolo è nominata dal ministro e sarà di regola presieduta da un ispettore dell'insegnamento industriale e commerciale.

Il ministro ha facoltà di nominare la metà dei membri componenti la Commissione fra persone estranee alla scuola.

Ai componenti della Commissione che non appartengono al personale della scuola spetta una diaria di lire quindici oltre il rimborso delle spese di viaggio in prima classe.

TITOLO VII.

Consorzi per la gestione di scuole libere

Art. 235.

Le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio ed altri enti morali possono, con le norme di cui ai successivi articoli, riunirsi in Consorzio, allo scopo di promuovere, ordinare, sussidiare, amministrare e dirigere scuole ed Istituti d'insegnamento professionale, e di coordinare e di integrare le iniziative e le opere che, nella circoscrizione del Consorzio, abbiano per fine di elevare la capacità tecnica delle maestranze operaie, dell'artigianato e degli agenti di commercio.

Art. 236.

Le Amministrazioni pubbliche e gli enti morali che intendono valersi della facoltà di unirsi in Consorzio devono, con speciale deliberazione, farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, inviando una copia del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

Nella deliberazione predetta gli enti debbono assumere l'obbligo di conferire al Consorzio stesso, dal giorno della sua costituzione e per tutta la sua durata, un contributo annuale determinato in cifra concreta, non inferiore all'ammontare totale dei contributi ordinari e sussidi dagli enti medesimi concessi nell'esercizio finanziario in corso per le scuole ed Istituti d'istruzione professionale, che formano oggetto del Consorzio.

Nella deliberazione stessa deve pure farsi menzione dell'obbligo di conservare al Consorzio, per uso delle singole scuole ed Istituti, le prestazioni di locali, di illuminazione, fornitura di acqua, riscaldamento ed altre già concesse alle singole scuole ed Istituti e che non siano convertite in una dotazione pecuniaria.

Art. 237.

Le deliberazioni delle Provincie, dei Comuni e delle Camere di commercio, riguardanti la costituzione del Consorzio ed i relativi obblighi, a norma del precedente articolo, devono essere adottate nei modi e con le riforme prescritte dalle vigenti leggi per gli impegni eccedenti la durata di cinque anni.

Le deliberazioni degli enti morali, adottate a forma dei rispettivi statuti e regolamenti, devono contenere l'autorizzazione ad investire in cartelle del Debito pubblico, intestate all'ente stesso e vincolate a favore del Consorzio, una rendita annua corrispondente all'ammontare del contributo conferito al Consorzio.

Il vincolo a favore del Consorzio può riguardare la costituzione della rendita o la garanzia dell'usufrutto di essa.

Insieme a tale deliberazione sarà inviata al Ministero la quietanza del deposito provvisorio eseguito presso la sezione di Regia tesoreria provinciale.

Art. 238.

Il riconoscimento del Consorzio è fatto con decreto Reale, previo favorevole parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

Con lo stesso decreto ne è approvato lo statuto organico, dal quale deve risultare:

1° la denominazione degli enti che partecipano al Consorzio;

2° il contributo e le altre prestazioni che ciascun ente vi apporta;

3° la composizione del Consiglio direttivo;

4° lo scopo e la circoscrizione del Consorzio;

5° le norme principali per il funzionamento del Consorzio.

Art. 239.

La durata del Consorzio non può essere stabilita per meno di cinque anni nè per oltre dieci anni; ma può essere rinnovata alla scadenza per periodi non superiori ai dieci anni.

La durata del Consorzio e la sua decorrenza sono determinate dal decreto Reale che ne approva lo statuto.

La rinnovazione deve essere deliberata ed approvata nei modi e nelle forme stabilite dai precedenti articoli.

Le deliberazioni degli enti interessati devono essere comunicate al Ministero almeno un anno prima della scadenza del Consorzio.

Art. 240.

Le disposizioni degli articoli 236 e 237 del presente regolamento sono applicabili agli enti che aderiscono al Consorzio dopo la sua costituzione.

Le necessarie modificazioni dello statuto organico sono approvate nel modo prescritto dall'articolo 238.

Art. 241.

Il Consiglio direttivo del Consorzio elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente.

Il Consiglio presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento generale del Consorzio stesso, unendovi una copia del conto finanziario e la relazione tecnica del direttore generale.

Art. 242.

Il Consorzio esercita la vigilanza didattica e l'azione coordinatrice su tutte le scuole istituite e mantenute dagli enti consorziati e su quelle da esso direttamente sussidiate.

La sua azione ed ingerenza non può estendersi alle scuole Regie istituite e mantenute a norma del titolo I del presente regolamento.

Art. 243.

Gli enti partecipanti al Consorzio possono riservarsi la gestione e l'amministrazione di una o più scuole da essi istituite e mantenute.

Tuttavia è deferita al Consorzio la vigilanza sull'andamento didattico di dette scuole ed il coordinamento di esse con gli altri istituti d'istruzione professionale esistenti nella sua circoscrizione.

Art. 244.

Le scuole istituite o amministrate dal Consorzio restano sempre sotto l'alta vigilanza del Ministero e devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'articolo 227 del presente regolamento.

Art. 245.

Il direttore generale del Consorzio è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro di agricoltura industria e commercio.

Il suo stipendio è stabilito su proposta del Consiglio del Consorzio. La durata del suo ufficio è determinata dall'atto di nomina e non oltre il periodo di durata del Consorzio.

Il direttore generale esercita le sue funzioni in conformità dello statuto e dei regolamenti del Consorzio. Esso fa parte del Consiglio direttivo con voto deliberativo e vi esercita la funzione di segretario.

Previa autorizzazione del Consiglio, egli può coprire altri uffici pubblici o privati.

Art. 246.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di concedere anno per anno al Consorzio un sussidio in misura non superiore al terzo della somma dei contributi assicurati dagli altri enti.

Le scuole libere mantenute o sussidiate dal Consorzio non possono avere sussidi diretti da parte del Ministero.

Art. 247.

Il Consiglio direttivo del Consorzio può essere sciolto con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

In tal caso l'amministrazione del Consorzio è affidata con decreto Reale ad un Commissario straordinario, le cui funzioni non possono prorogarsi oltre sei mesi.

Art. 248.

Per gravi motivi di ordine didattico, ovvero quando dopo lo cioglimento del Consiglio direttivo non sia possibile ricostituire la regolare amministrazione del Consorzio, il Governo ha facoltà di ordinarne lo scioglimento sentito il parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale e quello del Consiglio di Stato.

Art. 249.

In caso di scioglimento o di mancata rinnovazione del Consorzio, le attività patrimoniali apportate al medesimo dagli enti consorziati verranno restituite; il riparto e la destinazione delle altre attività dell'Istituto saranno fatti da una Commissione arbitrale scelta di comune accordo fra gli enti consorziati.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 250.

Prima della pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, il ministro d'agricoltura industria e commercio ha facoltà di promuovere con Regio decreto ed in conformità delle disposizioni del titolo I del presente regolamento l'istituzione o il riconoscimento di scuole industriali e commerciali, per le quali sia stato preso impegno ed almeno uno degli enti locali interessati abbia presentato proposte concrete risultanti da formali deliberazioni in data non posteriore a quella della legge predetta.

Art. 251.

Le norme del presente regolamento sono applicabili anche alle scuole alle quali si sia provveduto con leggi speciali in quanto non siano contrarie alle disposizioni delle leggi stesse.

Art. 252.

Nei limiti delle disponibilità del bilancio ed in relazione alla importanza e natura delle scuole ed alle esigenze delle industrie nazionali il ministro può affidare a titolo di missione ai direttori, agli insegnanti ed al personale tecnico delle scuole professionali, l'incarico di frequentare determinati opifici e stabilimenti industriali, italiani ed esteri.

La missione si esplica di regola durante il periodo delle vacanze.

Art. 253.

Ai titolari non iscritti alla Cassa nazionale di previdenza a' termini dell'articolo 133 che, dopo aver compiuto almeno dieci anni di servizio cessino per ragioni di età o di malattia di far parte del ruolo della scuola o siano dispensati dall'ufficio, il ministro ha facoltà di concedere per una volta tanto un sussidio non superiore a tanti dodicesimi di stipendio, per quanti sono gli anni di servizio.

Eguale trattamento può essere accordato al personale incaricato che abbia prestato più di dieci anni di servizio continuativo.

La liquidazione è fatta in base allo stipendio percepito nell'ultimo anno, non compresi gli assegni personali.

Il pagamento grava per un terzo sul bilancio della scuola e per la parte rimanente è a carico del Ministero.

Art. 254.

Il ricorso gerarchico contro provvedimenti relativi all'istruzione professionale, i quali non siano per loro natura definitivi, deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa del provvedimento all'interessato.

Per coloro ai quali il provvedimento non debba essere comunicato direttamente, il termine decorre dalla pubblicazione del provvedimento stesso nel Bollettino ufficiale.

I ricorsi debbono essere stesi in carta legale da lire una, indirizzati al ministro e presentati all'immediato superiore che ne rilascia regolare ricevuta.

Art. 255.

Agli effetti dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1912, n. 854, e nei termini stabiliti dall'articolo stesso, una Commissione nominata con decreto Reale procede all'accertamento dello stato delle scuole esistenti e ne propone al ministro la classificazione a norma dell'articolo 2 della legge stessa.

Art. 256.

Nel procedere alla determinazione del grado delle scuole debbono tenersi presenti le seguenti condizioni e circostanze di fatto:

1° condizioni delle industrie e dei traffici locali;

2° condizioni dell'istruzione professionale nella località ove ha sede la scuola e nei paesi vicini;

3° misura dei contributi degli enti locali e dello Stato in relazione al disposto del primo capoverso dell'articolo 9 del presente regolamento;

4° condizioni generali del bilancio della scuola e sua situazione patrimoniale;

5° locali;

6° officine e laboratorî esistenti;

7° ordinamento didattico attuale e risultati conseguiti.

Quando il contributo governativo attuale superi i due quinti della somma dei contributi ordinari assicurati alla scuola si osservano le norme stabilite dai numeri 1 e 2 dell'art. 9 del presente regolamento.

Le disposizioni del n. 3 dell'art. 5 del presente regolamento, circa l'obbligo di fornire la sede per la scuola, per i laboratorî e per le officine, di provvedere alla manutenzione della sede stessa, alla fornitura dell'acqua, al riscaldamento ed all'illuminazione, non sono applicabili alle scuole istituite prima della pubblicazione della legge 14 luglio 1912, n. 854, se non in quanto risultino obbligatorie per virtù dei vigenti statuti.

Art. 257.

Riconosciuto e stabilito il grado spettante a ciascuna scuola, il ministro ne dà comunicazione a tutti gli enti interessati al mantenimento della scuola stessa.

Entro i tre mesi dalla comunicazione gli enti debbono dichiarare se aderiscono alla classificazione stabilita e debbono, ove occorra, deliberare i necessari aumenti di contributi.

Gli enti stessi possono anche dichiarare di volersi avvalere delle disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 258.

Le scuole, che per le condizioni delle industrie e dei commerci locali o per deficienza di mezzi non possono conservare il grado che ad esse spetterebbe per effetto del loro attuale ordinamento, possono, col consenso degli enti locali, essere ordinate come scuole del grado immediatamente inferiore.

In mancanza di accordo si applicano alle scuole di cui nel precedente capoverso le disposizioni dell'art. 18 del presente regolamento.

L'attuale contributo governativo ad esse assegnato cessa a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 12 della legge 14 luglio 1912, n. 854.

I contributi degli enti locali cessano di aver carattere obbligatorio.

Art. 259.

Qualora la scuola, che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo, continui a funzionare per cura od a carico di uno o più degli enti locali assumendo il carattere di scuola libera ai termini del titolo VI del presente regolamento, essa conserva l'uso del relativo materiale scientifico e didattico.

Con speciali accordi e convenzioni tra il Ministero e gli altri enti interessati sarà provveduto a regolare la proprietà del materiale stesso, come pure, ove ne sia il caso, quella degli altri beni mobili ed immobili di cui la scuola avesse avuto il godimento.

L'amministrazione dell'Istituto mantenuto come scuola libera a carico degli enti locali, resta sempre indipendente e distinta da quella della Commissione liquidatrice di cui all'art. 18.

Tuttavia, ove uno degli enti ne assuma corrispondente garanzia, la gestione di liquidazione potrà essere affidata allo stesso Consiglio o Giunta di vigilanza della scuola.

Art. 260.

Pubblicato il R. decreto di classificazione delle singole scuole, col quale viene determinato il grado e l'ordinamento particolare di esse, i componenti dei Consigli preposti all'amministrazione decadono dal loro ufficio.

Essi tuttavia conservano la gestione e la responsabilità fino allo insediamento del nuovo Consiglio d'amministrazione o del commissario governativo.

Art. 261.

Gli enti interessati al mantenimento della scuola provvedono alla designazione dei loro rappresentanti nel Consiglio d'amministrazione a termini dell'art. 41, nei tre mesi successivi alla data di pubblicazione del R decreto di classificazione.

In caso di ritardo il ministro provvede alla nomina di un commissario governativo che resta in carica fino alla regolare costituzione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 262.

Per regolare tutti i casi di diritto transitorio relativi agli alunni ed alla loro carriera scolastica provvederà il ministro, sentita la Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale.

Art. 263.

È abrogato l'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 9 marzo 1905, n. LXXII (parte supplementare), relativo al conferimento per titoli della patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 264.

Gli stipendi portati dalla tabella annessa alla legge 14 luglio 1912, n. 854, si applicano, con le norme stabilite dal presente regolamento, dal giorno della pubblicazione del decreto di classificazione delle singole scuole, a tutto il personale titolare che sarà compreso nel ruolo organico di cui all'art. 70 del presente regolamento.

Dal giorno stesso comincia a decorrere il primo quinquennio per i successivi aumenti di stipendio.

Il personale che si trova già provvisto di uno stipendio superiore a quello normale stabilito dalla tabella conserva la differenza come assegno personale.

Art. 265.

È in facoltà del personale attualmente in servizio di optare per il trattamento ad esso fatto dallo statuto vigente nella scuola alla data della legge 14 luglio 1912, n. 854.

In ogni caso il personale è tenuto all'osservanza dell'orario normale stabilito dall'art. 124 del presente regolamento.

Art. 266.

I direttori che attualmente impartiscono l'insegnamento di una materia non indicata nominativamente nell'art. 108 cessano, anche se abbiano conseguita la stabilità, dall'ufficio di direttore e conservano solo quello d'insegnante mantenendo come assegno personale la differenza fra lo stipendio precedentemente percepito e quello portato dalla tabella.

Quando però nella scuola cui appartengono sia vacante una delle cattedre di cui al predetto articolo, essi possono esservi trasferiti conservando la direzione, previo parere favorevole della Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale.

Art. 267.

I direttori che all'atto della pubblicazione del decreto di classificazione della rispettiva scuola non hanno obbligo d'insegnamento continuano ad essere esonerati finchè l'interesse degli insegnamenti e le condizioni della scuola lo consentano, salvo le disposizioni dell'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 268.

Nelle RR. scuole industriali classificate al 2° od al 3° grado e nelle RR. stazioni sperimentali, gli insegnanti di tecnologia che, al momento del riordinamento e della classificazione della scuola cui appartengono hanno già conseguita la nomina ad ordinario, titolare od effettivo ovvero si trovano nel periodo di esperimento, sono tenuti, salvo il caso di cui all'art. 267, ad assumere, ove già non lo abbiano per virtù del rispettivo decreto di nomina, anche l'ufficio di direttore della scuola e la direzione delle officine. Essi conservano i diritti acquisiti nel precedente loro ufficio.

Nelle RR. scuole specializzate per altre industrie, nelle RR. scuole commerciali e nelle RR. scuole per industrie artistiche lo stesso obbligo è fatto, ad invito del ministro, ad uno degli insegnanti titolari delle materie indicate all'art. 108.

Art. 269.

Le cattendre, che comprendevano l'insegnamento di più discipline, le quali in base alle nuove piante organiche formano oggetto di cattedre separate, sono soppresse.

I titolari delle cattedre stesse conservano l'insegnamento di una fra le discipline predette che sarà indicata dalla Giunta del competente Consiglio per l'istruzinne professionale.

Art. 270.

Quando nella formazione delle nuove piante organiche delle singole scuole risultino riuniti in una sola cattedra gli insegnamenti precedentemente tenuti da più insegnanti titolari, ciascuno di questi è mantenuto in servizio, come titolare in soprannumero, conservando lo stipendio e le funzioni attuali.

È in facoltà del ministro, sentita la Giunta del competente Consiglio dell'istruzione professionale, di applicare le disposizioni dell'art. 136.

Art. 271.

Gli attuali insegnanti, con nomina stabile, delle discipline che nella nuova pianta organica della scuola sono indicate fra quelle che debbono essere affidate per incarico, conservano il grado di professore titolare in soprannumero.

Agli insegnanti stessi sono conservati i diritti e lo stipendio in base al precedente ordinamento della scuola.

Ai professori titolari di discipline, che non siano più comprese nel nuovo ordinamento didattico della scuola, si applicano le disposizioni dell'art. 147.

Le disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo si applicano anche all'altro personale stabile della scuola.

Art. 272.

Gli insegnanti nominati in seguito a concorso pubblico bandito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio prima della pubblicazione del presente regolamento e che si trovano ancora nel periodo di esperimento, possono, previa ispezione essere nominati titolari quando sia compiuto il biennio dalla decorrenza della nomina, anche se per effetto dei precedenti ordinamenti il periodo di esperimento avesse dovuto avere una durata maggiore.

Art. 273.

A coloro che, per effetto dei precedenti articoli, assumono un ufficio per il quale sia stabilito uno stipendio minore di quello precedentemente percepito, viene corrisposta, a titolo di assegno personale, la differenza fra lo stipendio che godevano e quello che ad essi spetta nel nuovo ufficio.

Art. 274.

Per regolare tutti i casi di diritto transitorio nei riguardi del personale delle scuole non contemplati nel presente regolamento, provvederà il ministro sentito il parere della Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale.

Art. 275.

Nel caso previsto dall'art. 258 si osserveranno le norme seguenti:

I professori titolari il cui insegnamento esiste nella scuola classificata passano nel nuovo ruolo conservando come assegno personale la eventuale differenza fra lo stipendio che precedentemente godevano e quello portato dal nuovo ruolo.

Ai professori titolari delle discipline non comprese nel nuovo ordinamento della scuola si applicano le disposizioni dell'art. 147.

In caso di riunione di cattedre si applicano le disposizioni dell'art. 270.

Il trasferimento si effettua tenendo conto del grado che sarebbe spettato alla scuola per effetto del precedente suo ordinamento didattico.

Art. 276.

Il personale delle scuole per le quali, a termine dell'ultimo capoverso dell'art. 12 della legge 14 luglio 1912, n. 854, sia cessato il pagamento del contributo governativo sarà ammesso a godere del trattamento stabilito dall'art. 147 del presente regolamento, sempre che trovisi nelle condizioni previste dal detto articolo.

Agli effetti del presente articolo si considera come assunzione di nuovo ufficio la conservazione, sotto qualsiasi titolo, stipendio o condizione, dell'impiego tenuto nella scuola, quando questa continui a funzionare a cura ed a carico di qualsiasi degli enti locali.

Art. 277.

Nel biennio successivo alla pubblicazione del presente regolamento il ministro ha facoltà di destinare, con le condizioni di cui all'art. 76, ai posti vacanti nelle scuole professionali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio il personale stabile che per effetto del riordinamento delle singole scuole non abbia potuto trovar posto in quelle cui apparteneva.

Art. 278.

Sono revocate tutte le concessioni speciali accordate a scuole libere circa l'assistenza di delegati governativi agli esami annuali e di licenza.

Art. 279.

Per quanto non è previsto dalle disposizioni del presente titolo, provvederà il ministro caso per caso, udito, ove occorra, il parere della Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale.

Art. 280.

Nelle RR. scuole industriali di Fermo e di Vicenza e nella Regia

scuola professionale femminile di Macomer, possono essere conservati i convitti ora esistenti.

Il direttore della scuola è anche direttore del convitto.

Nessun convitto può essere istituito presso altre RR. scuole professionali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il numero 1088 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 66 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse e della mediazione e la tassa sui contratti di Borsa;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio di concerto con quelli della grazia e giustizia e dei culti, del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge predetta, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Nitti — Finocchiaro-Aprile — Tedesco — Facta.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse di commercio, sulla mediazione e sulle tasse sui contratti di Borsa.

TITOLO I.

Delle Borse di commercio

CAPO I.

Istituzione delle Borse di commercio e autorità preposte alle Borse

Art. 1.

La denominazione di « Borsa di commercio » di « Borsa di valori » di « Mercato di valori » od altra consimile è esclusivamente riservata alle Borse istituite a norma dell'art. 1 della legge. Fuori di tal caso, ed ancorchè risulti espressamente escluso ogni carattere ufficiale, è vietato usare le denominazioni anzidette o consimili, e formare listini di prezzi.

È permessa tuttavia anche a privati la pubblicazione del listino di Borsa.

Il presidente della Deputazione di Borsa vigila per l'osservanza del divieto anzidetto, dà i provvedimenti opportuni e può richiedere l'assistenza dell'autorità politica.

La trasgressione del divieto del presidente della Deputazione di Borsa è punita a norma dell'art. 434 del Codice penale.

Art. 2.

La Camera di commercio, d'accordo con la Deputazione di Borsa provvede al locale delle riunioni e a tutto il personale occorrente pel funzionamento della Deputazione di Borsa e del Sindacato dei mediatori.

Sono a carico della Camera di commercio le spese per l'amministrazione della Borsa e pel funzionamento della Deputazione e del Sindacato e quelle occorrenti in caso di scioglimento a norma dell'art. 7 della legge.

Art. 3.

Per la convalidazione dei provvedimenti urgenti adottati dal presidente della Camera di commercio, questa viene convocata a termini abbreviati.

Art. 4.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio accusa telegraficamente ricevuta delle deliberazioni comunicategli dalla Camera di commercio a' sensi degli articoli 3, secondo capoverso, e 14, secondo e terzo capoverso, della legge.

Nel caso previsto nel terzo alinea dell'art. 14 della legge, l'approvazione è concessa dal ministro di agricoltura, industria e commercio, previa adesione del ministro del tesoro.

Art. 5.

Le Camere di commercio hanno facoltà di rilasciare certificat comprovanti che una deliberazione in materia di Borsa è divenuta esecutiva per mancanza di provvedimento ministeriale, dopo essersi accertate che la deliberazione è giunta al Ministero e che questo non ha emesso alcun provvedimento nel termine di legge.

Art. 6.

Nel decreto Ministeriale col quale è nominata la Deputazione di Borsa sono nominati altresì, su proposta della Camera di commercio, uno, due o tre deputati supplenti, secondo che i deputati effettivi siano tre, cinque o sette, a norma del rispettivo regolamento speciale.

Tutti i deputati di Borsa, tanto effettivi che supplenti, debbono essere cittadini italiani.

Art. 7.

I deputati di Borsa effettivi da proporsi dalle Camere di commercio, e quelli supplenti possono essere scelti fra i consiglieri camerali. La votazione per la proposta si fa con le forme stabilite per le adunanze e votazioni di ciascuna Camera. È in facoltà delle Camere di commercio di stabilire, nei regolamenti speciali, di cui all'art. 67 della legge, norme particolari circa le categorie di persone tra le quali possono essere proposti i deputati di Borsa, effettivi o supplenti.

Art. 8.

Alle Deputazioni di Borsa è estesa l'incompatibilità stabilita nella prima parte dell'art. 15 della legge 20 marzo 1910, n. 121. Si applicano inoltre le regole di ineleggibilità stabilite nell'art. 18 della stessa legge.

Art. 9.

L'ufficio di deputato di Borsa è gratuito.

Se la Deputazione di Borsa non ha che tre componenti effettivi, per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento di tre membri effettivi o supplenti. Fuori di tale caso basta che interven-

gano tre o cinque membri effettivi o supplenti, secondochè il numero dei deputati effettivi sia rispettivamente di cinque o di sette.

In assenza del presidente ne fa le veci il deputato più anziano di nomina.

Art. 10.

In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 11.

La Deputazione di Borsa è convocata dal presidente, di regola con un giorno di preavviso; in caso di urgenza è convocata per lo stesso giorno.

Il deputato effettivo che non può intervenire ad una adunanza ne deve avvertire immediatamente il presidente, perchè questi possa invitare alcuno dei supplenti.

Art. 12.

I deputati effettivi di Borsa che non prendano parte a tre adunanze consecutive decadono dall'ufficio.

Decadono pure i membri supplenti che invitati a partecipare alle adunanze della Deputazione, non vi intervengano per tre volte consecutive.

Verificandosi alcuno dei casi sopra indicati, il presidente della Deputazione di Borsa ne avverte immediatamente il ministro di agricoltura, industria e commercio che pronunzia la decadenza e dà il provvedimento che occorre per la surrogazione, previo invito al deputato di presentare entro un congruo termine le proprie giustificazioni.

Art. 13.

Le deliberazioni della Deputazione devono essere pubblicate mediante affissione nei locali della Borsa, per tre giorni dalla loro data.

Le deliberazioni della Deputazione di Borsa e della Camera di commercio sono comunicate dal presidente agl'interessati, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In relazione all'art. 4 della legge, è fatto espresso avvertimento che la deliberazione può essere impugnata con ricorso da proporsi, secondo i casi, alla Camera di commercio ovvero al Ministero, rispettivamente entro cinque o dieci giorni dalla consegna della lettera di comunicazione.

Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui la lettera risulta consegnata al destinatario, a norma delle vigenti disposizioni sul servizio postale.

Ciascun deputato di Borsa può ricorrere al ministro di agricoltura, industria e commercio contro l'annullamento da parte della Camera di commercio di deliberazioni della Deputazione di Borsa.

Art. 14.

Le deliberazioni della Camera di commercio, dopo che abbiano riportato l'approvazione espressa o tacita del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, costituiscono provvedimenti definitivi.

Art. 15.

L'amichevole componimento di cui all'art. 5 della legge, deve risultare da processo verbale in carta da bollo da una lira, vistato dal presidente del Sindacato dei mediatori e dal presidente della Deputazione di Borsa, e depositato presso il Sindacato medesimo.

Art. 16.

Qualora entro quattro giorni da che si è verificata l'insolvenza non sia intervenuto un amichevole componimento con tutti i creditori, la Deputazione deve farne denunzia al tribunale.

Art. 17.

Le insolvenze notorie o formalmente accertate prima della liquidazione mensile sono immediatamente liquidate dal Sindacato, debitamente autorizzato dalla Deputazione di Borsa, con le modalità stabile nel regolamento speciale di cui all'art. 67 della legge, osservata anche in questo caso la disposizione del precedente articolo.

Art. 18.

La Deputazione di Borsa informa senza dilazione la Camera di commercio di qualsiasi insolvenza verificatasi in Borsa, anche quando il debitore abbia ottenuto un amichevole componimento con tutti gl'interessati.

La Deputazione fornisce alla Camera di commercio tutti gli elementi contabili relativi all'insolvenza, e le rimette copia in carta libera del verbale di amichevole componimento.

CAPO II.

Ingresso in Borsa

Art. 19.

La Deputazione di Borsa prima di pronunziare l'esclusione invita l'interessato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentarsi entro ventiquattro ore, per esporre le proprie giustificazioni.

Il provvedimento di esclusione è esecutivo, salvo reclamo.

In ogni caso deve essere sentito il presidente del Sindacato dei mediatori, o chi ne fa le veci.

Il presidente della Deputazione o, nella sua assenza, il presidente del Sindacato, per misura di polizia, può ordinare l'immediato allontamento dalla Borsa per ventiquattro ore.

Art. 20.

Nei casi preveduti dai numeri 1° e 3° dell'art. 9 della legge, la esclusione è pronunziata per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non maggiore di 6 mesi.

Ricadono nella disposizione dell'art. 9, n. 3 della legge:

1° coloro che partecipano a riunioni fuori Borsa per la negoziazione di titoli e valori;

2° gli agenti di cambio che partecipano a dette riunioni o fanno operazioni per conto delle persone di cui al numero precedente.

In caso di recidiva, l'esclusione può essere pronunziata per un periodo maggiore, ma non eccedente i tre anni.

Durante il periodo della sospensione dall'esercizio della professione l'agente di cambio è escluso dalla Borsa.

Art. 21.

A cura della Deputazione è compilato un albo degli esclusi dalla Borsa, da tenersi affisso accanto all'albo dei falliti, prescritto dall'art. 697 del Codice di commercio.

Nell'albo degli esclusi sono indicati nome, cognome, paternità e professione degli iscritti, nonchè il motivo e la durata dell'esclusione.

Art. 22.

La Deputazione di Borsa, d'ufficio od a richiesta di chiunque, deve escludere gli operatori dichiarati falliti o che si trovino nelle condizioni prevedute dal n. 2 dell'art. 8 della legge.

Art. 23.

Il divieto di entrare in Borsa cessa, e deve farsi luogo alla radiazione dall'albo degli esclusi:

1° per i falliti, il cui nome sia stato radiato dall'albo relativo a' termini degli articoli 816 e 839 del Codice di commercio:

2° per coloro che siano stati esclusi temporaneamente, spirato il termine dell'esclusione;

3° per le persone di cui al n. 4 dell'art. 9 della legge, allorchè sia revocata l'esclusione.

Art. 24.

Gli operatori di cui all'art. 9, n. 2, della legge, che hanno soddisfatto ogni loro impegno, possono domandare di essere radiati dall'albo degli esclusi.

La domanda è fatta alla Deputazione di Borsa, che ne ordina la affissione nella sala delle riunioni, ov'è tenuta esposta per la durata di due mesi consecutivi.

Durante detto termine, ogni creditore insoddisfatto può dar notizia del suo credito alla Deputazione.

Spirato il termine anzidetto, la Deputazione provvede in merito alla domanda, sentito il Sindacato dei mediatori.

Art. 25.

Le Camere di commercio, le quali deliberino di rilasciare le tessere di ingresso, di cui all'art. 10 della legge, potranno imporre per esse un diritto, osservate le norme stabilite dall'art. 44, lettera *a*), e dall'art. 45 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

CAPO III.

Ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale, orario e contrattazioni alle grida

Art. 26.

La quotazione dei titoli di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 11 della legge è regolata, occorrendo, con decreto del ministro del tesoro di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

I titoli emessi dalle Provincie e dai Comuni sono ammessi alla quotazione, per decreto del ministro del tesoro d'accordo coi ministri di agricoltura, industria e commercio e dell'interno, sentite la Camera di commercio e la Commissione Reale pel credito comunale e provinciale.

Art. 27.

La domanda per l'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli degli enti morali e delle società commerciali legalmente costituite deve farsi alla Camera di commercio competente, e I essere corredata dei seguenti documenti:

1° statuto dell'ente o della Società in copia autenticata da notaro;

2° copia autenticata da notaro dei bilanci e del conto profitti e perdite degli ultimi due esercizi, nonchè della relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci. Per gli enti morali basta l'invio degli ultimi due bilanci;

3° fac-simili dei titoli debitamente annullati;

4° relazione particolareggiata contenente la storia finanziaria dell'emittente o del titolo.

Nella domanda di ammissione l'ente morale o la Società richiedente deve obbligarsi ad inviare alla Camera di commercio copia del bilancio e del rendiconto finanziario, nonchè un congruo numero di elenchi dei titoli estratti. Deve altresì obbligarsi a dar notizia alla Camera, per lettera raccomandata, di tutte le modificazioni dello statuto, appena siano approvate, ed a fornire in ogni tempo le informazioni sul proprio ordinamento legale e sulla propria situazione finanziaria che fossero richieste dalla Camera di commercio.

Art. 28.

Entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, di cui al precedente articolo, la Camera di commercio ne dà notizia. a spese dell'interessato, nel Bollettino degli annunzi legali della Provincia e in sei fra i più diffusi giornali del Regno di città diverse, dei quali almeno uno della città sede della Borsa. L'annuncio deve specificare: l'epoca della fondazione, il capitale effettivamente versato, il valore nominale e quello venale dei titoli al momento della presentazione della domanda, risultante da certificato peritale del Sindacato dei mediatori. Nel termine stesso la Camera di commercio informa il Ministero di agricoltura, industria e commercio dell'avvenuta presentazione della domanda.

Art. 29.

La Camera di commercio delibera sulla domanda di ammissione della quotazione ufficiale, dopo decorso un mese dalla pubblicazione prescritta dall'articolo precedente.

La deliberazione che nega l'ammissione non è motivata. Essa è comunicata a tutte le Camere di commercio che abbiano Borse alla loro dipendenza.

Art. 30.

La domanda per ammissione di titoli stranieri alla quotazione è fatta dal legale rappresentante dello emittente e dal procuratore speciale di cui all'art. 13, n. 2, della legge. Trattandosi di titoli di debito pubblico di Stati esteri, è indirizzata al Ministero del tesoro; in ogni altro caso alla Camera di commercio competente.

Art. 31.

L'ammissione alla quotazione dei titoli di debito pubblico di Stati esteri è fatta per R. decreto promosso dal ministro del tesoro, di concerto con quelli di agricoltura, industria e commercio e degli affari esteri.

Per l'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli di enti morali stranieri o di Società commerciali per azioni legalmente costituite all'estero debbono essere osservate le disposizioni dei precedenti articoli 27, 28 e 29.

Art. 32.

L'ammissione alla quotazione ufficiale può essere sempre revocata, senza obbligo di motivazione, dall'autorità competente a concederla.

Art. 33.

Con decreto Reale saranno stabiliti per tutte le Borse l'orario unico continuativo di due ore e mezza, che cadrà nel pomeriggio e i giorni nei quali in ciascun mese si procederà, simultaneamente per tutte le Borse, ai riporti, alla risposta dei premi, alla compensazione e alla liquidazione.

Con decreto Ministeriale l'orario delle Borse potrà ridursi fino a due ore durante i mesi estivi.

Nella prima metà di dicembre ciascun Sindacato compilerà il calendario di Borsa per l'anno successivo, che dovrà essere sottoposto all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

CAPO IV.

Norme per l'esercizio del diritto di sconto

Art. 34.

Il compratore ha sempre diritto di esigere dal venditore la consegna anticipata dei titoli, contro il pagamento del prezzo convenuto, purchè siano trascorsi almeno sei giorni dall'ultima liquidazione di Borsa.

Art. 35.

Il compratore che intende valersi del diritto di sconto ne previene il venditore prima dell'apertura della Borsa con avviso scritto, vidimato dal presidente del Sindacato dei mediatori, in cui sono indicati la qualità e la quantità dei titoli, il prezzo, la data del contratto di acquisto, il giorno in cui deve effettuarsi la consegna, e il deposito del prezzo da pagarsi al venditore, eseguito preventivamente presso la sede locale di un Istituto di emissione o presso lo stesso Sindacato dei mediatori.

L'avviso non può essere vidimato dal presidente del Sindacato se non è data prova del deposito del prezzo.

Se l'avviso non è consegnato a mano, e contro ricevuta, è spedito per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

A cura del Sindacato e affisso giornalmente nel locale delle riunioni un elenco delle richieste di sconto per quantità e specie di titoli, e scadenze, omessi i nomi dei contraenti.

Art. 36.

La consegna anticipata dei titoli dev'essere fatta entro il terzo giorno di borsa, a partire da quello della consegna dell'avviso al venditore, per i titoli al portatore, ed entro il quinto giorno pei titoli nominativi. Se il termine scade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al giorno seguente.

Art. 37.

Se il diritto di sconto è esercitato a norma del precedente articolo 35 nei sei giorni che precedono la liquidazione, esso avrà effetto sei giorni dopo la liquidazione.

Art. 38.

Nei contratti fuori piazza, ma da liquidarsi in una data Borsa, oltre quanto è disposto all'art. 35, il compratore deve intimare al venditore il diritto di sconto con telegramma conforme, da spedirsi contemporaneamente alla richiesta di vidimazione al presidente del sindacato.

Art. 39.

Non si può esercitare il diritto di sconto quando ciascun contraente sia, di fronte all'altro, compratore e venditore della stessa qualità e quantità di titoli, per la stessa scadenza stabilita nel contratto, ancorchè vi sia differenza di prezzo. Se i contratti hanno per oggetto quantità diverse di titoli, il diritto di sconto non può essere esercitato che per la differenza fra le quantità acquistate e quelle vendute.

Art. 40.

Il diritto di sconto ha luogo anche per i contratti di riporto, ed a premio. Può esercitare il diritto di sconto il riportato anche quando abbia ricevuto o pattuito un compenso (*déport*); ma in tal caso egli dovrà restituire sempre per intero il compenso suddetto.

Art. 41.

Quando la consegna anticipata non abbia avuto luogo nel termine stabilito, il compratore notifica l'inadempienza al Sindacato nel termine di 24 ore. Il Sindacato provvede, per conto ed a rischio del venditore, all'esecuzione del contratto.

Art. 42.

Il venditore può trasmettere per girata ai propri contraenti, e questi a lor volta ad altri, gli avvisi di sconto frazionati nei quantitativi in uso per le contrattazioni a termine. L'ultimo giratario esegue la consegna dei titoli.

Art. 43.

Il venditore che ha disponibili presso un Istituto di emissione i titoli dedotti in contratto può disporne mediante assegno bancario soggetto alle disposizioni del libro I, titolo X, capo II, del Codice di commercio e dell'art. 20, n. 11 della legge sul bollo (testo unico approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414).

La consegna dell'assegno bancario per la quantità dei titoli venduti equivale alla consegna di essi, purchè l'Istituto di emissione dichiari di tenerli a disposizione del possessore dell'assegno.

CAPO V.

Dell'accertamento dei prezzi e dei corsi

Art. 44.

Per la formazione del listino occorre l'intervento della maggioranza dei componenti del Sindacato.

All'accertamento dei prezzi dei titoli e dei corsi dei cambi interviene il deputato di Borsa scelto d'accordo dai ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, ovvero, se questo manchi o sia legalmente impedito, il deputato scelto dagli Istituti di emissione.

Art. 45.

Nel tempo in cui una deputazione di Borsa sia disciolta, alla formazione del listino interviene il commissario di cui all'articolo 7 della legge.

Se sia disciolto il Sindacato dei mediatori, sono designati nel decreto due o quattro agenti di cambio che ne facciano le veci, per le funzioni di cui negli articoli 18 e 32 della legge.

Art. 46.

Ogni mediatore inscritto deve dichiarare al Sindacato i contratti conclusi con il suo tramite entro il termine stabilito dal regolamento speciale di ciascuna Borsa.

Per le dichiarazioni degli agenti di cambio sarà istituita una scheda uniforme approvata con decreto del ministro di agricoltura industria e commercio.

Nei regolamenti speciali di ciascuna Borsa si può stabilire l'uso di schede di dimensione o colore differenti, allo scopo di agevolarne lo spoglio.

Ciascuna scheda deve indicare una sola qualità di titoli, un solo prezzo, e una sola scadenza.

Dopo la chiusura della Borsa, un componente del Sindacato deve trovarsi, nell'orario stabilito per l'accertamento dei prezzi, per ricevere le denunzie.

Art. 47.

Per la formazione del listino, si dovrà tener conto delle dichiarazioni relative a contratti di importi non inferiori:

se in cambi, a L. 10.000 di capitale;

se in rendita o buoni del tesoro, a L. 10.000 di capitale, se a contanti, e a L. 50.000 di capitale se a termine.

Per gli altri valori si dovrà tener conto delle contrattazioni che abbiano per oggetto una quantità non inferiore a venticinque titoli della stessa specie.

Art. 48.

Le deliberazioni del Sindacato sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il deputato di Borsa che assiste alla formazione del listino non vota, ma vigila sul regolare svolgimento delle operazioni, partecipa alle discussioni e, verificandosi qualche inconveniente, ne informa prontamente la Camera di commercio ed i Ministeri di agricoltura, industria e commercio, e del tesoro.

Art. 49.

Il listino si divide in quattro parti così distinte:

1° titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2° obbligazioni;

3° azioni di Banche, di Società commerciali ed industriali;

4° cambi.

Nel listino sono specificate le quotazioni a contanti, a fine corrente, a fine prossimo, ed a premio, e sono iscritti per ogni titolo, il prezzo di apertura e quello di chiusura, ed il prezzo massimo ed il minimo. Il tipo di listino da adottarsi dalle Borse è determinato con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Per i valori che si negoziano in Borsa a prezzo secco deve essere segnata nel listino la decorrenza del godimento.

Quando manchino o non siano sufficienti le dichiarazioni degli agenti di cambio, il Sindacato, assunte le necessarie informazioni, può indicare i prezzi presumibili ed approssimativi in una speciale colonna, tenendo conto eventualmente delle contrattazioni per quantità di titoli inferiori al limite stabilito dall'ultimo capoverso dell'art. 47.

Art. 50.

I listini originali sottoscritti dal presidente del Sindacato, unitamente alle dichiarazioni dei mediatori sulle quali essi si basano, sono depositati presso la Camera di commercio, che può spedirne in ogni tempo estratti e certificati autentici.

Una copia del listino deve essere giornalmente affissa al pubblico, a cura del presidente del Sindacato, alla porta esterna della Borsa, non oltre un'ora dopo la chiusura della riunione.

Art. 51.

I presidenti dei Sindacati delle Borse di Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia comunicano ogni giorno, con telegramma urgente, le quantità contrattate e la media ponderata dei prezzi dei consolidati, ed i corsi dei cambi ai Ministeri d'agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

Le Camere di commercio che formano listini debbono trasmettere ai Ministeri predetti ogni giorno con telegramma urgente i prezzi fatti per tutti i tipi di consolidati e per tutti gli altri valori di Stato o garantiti dallo Stato.

Il corso medio formato sulla base delle notizie così ricevute, in conformità dell'art. 20 della legge, serve, per gli effetti previsti dalle leggi vigenti, semprechè non esista patto speciale in contrario.

Le comunicazioni telegrafiche, di cui nel presente articolo, sono esenti da qualunque spesa.

TITOLO II.

Dell'esercizio della mediazione

CAPO I.

Dei mediatori

Art. 52.

Il ruolo dei mediatori, tenuto dalla Camera di commercio, deve indicare:

a) nome, cognome, paternità e domicilio del mediatore;

b) specie di mediazione per la quale il mediatore è iscritto;

c) data della iscrizione e della relativa deliberazione camerale;

d) ammontare della cauzione, con tutti gli opportuni riferimenti;

e) data della cancellazione dal ruolo e ragioni che la determinarono;

f) eventuali penalità e provvedimenti disciplinari presi a carico del mediatore dall'autorità di Borsa o dall' autorità giudiziaria;

g) cariche pubbliche coperte dal mediatore.

Art. 53.

Sull'equipollenza, agli effetti degli articoli 22, n. 4-*a*, e 23, n. 3-*a* della legge, di diplomi rilasciati da scuole estere di commercio, a titoli di studio italiani decide il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio dell'istruzione industriale e commerciale.

Per ogni altra specie di diplomi decide il ministro della pubblica istruzione.

Art. 54.

Presso ciascuna Borsa la misura della cauzione è unica per tutti i mediatori iscritti. Per gli agenti di cambio essa viene determinata con R. decreto, nei limiti da L. 30.000 a 100.000.

Art. 55.

Se la cauzione è prestata in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato, o in buoni del tesoro, deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente al deposito.

Quando il prezzo di mercato dei titoli depositati, di qualunque specie, sia diminuito del 5 per cento, in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata, a norma del secondo e terzo capoverso dell'art. 25 della legge.

Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento a norma dell'art. 28 della legge, nel qual caso restano vincolati al pari della somma capitale.

Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le disposizioni vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato.

Art. 56.

L'agente di cambio che intende valersi temporaneamente in Borsa dell'opera di un rappresentante, lo nomina con procura da depositare presso la Camera di commercio. Quando la nomina sia stata approvata dalla Camera di commercio, sentita la Deputazione di Borsa e il Sindacato dei mediatori, la Deputazione consentirà volta per volta al mediatore di servirsi dell'opera del rappresentante, per un periodo di tempo congruo alla causa dell' impedimento, a giudizio della Deputazione. Il consenso può essere rinnovato ed anche revocato.

Art. 57.

Le verificazioni di cui al primo alinea dell'art. 30 della legge sono eseguite per opera del deputato di nomina governativa, di quelli scelti dagli Istituti di emissione e dall'Istituto che esercita la stanza di compensazione, i quali riferiscono, quando occorra, alla Camera di commercio.

Art. 58.

La Camera di commercio, di ufficio, o a richiesta di ogni interessato, accerta se la cauzione d'un mediatore sia mancata o diminuita, per i provvedimenti stabiliti nel 2° capoverso dell'art. 25 della legge.

Prima di deliberare la Camera avverte il mediatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il mediatore ha diritto di essere personalmente sentito.

Il termine di 15 giorni per la reintegrazione della cauzione decorre da quando la deliberazione è divenuta definitiva, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge.

Art. 59.

La liberazione della cauzione dev'essere chiesta alla Camera di commercio. La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa e della Camera di commercio, ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari, e in due altri almeno che saranno indicati dalla Camera di commercio.

Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, la Camera pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Art. 60.

I libri dei mediatori defunti, interdetti o cancellati dal ruolo devono essere, a cura del Sindacato, depositati nella segreteria della Camera di commercio.

Art. 61.

Nel regolamento speciale di ciascuna Borsa è determinata la tariffa dei compensi dovuti ai mediatori inscritti per le operazioni fatte in Borsa e per gli uffici pubblici loro riservati.

Il compenso dovuto per i titoli quotati in più Borse deve essere uguale per tutte.

Non ostante qualunque patto contrario, non è ammessa azione in

giudizio per ottenere un compenso diverso da quello disposto dalla tariffa suindicata.

Art. 62.

Il mediatore regolarmente iscritto nel ruolo di una Borsa, può, in caso di cambiamento di residenza legalmente provato, ottenere la iscrizione nel ruolo di un'altra Borsa, presentando domanda alle competenti Camere di commercio ed integrando, se occorre, la cauzione prescritta.

CAPO II.

Del Sindacato dei mediatori

Art. 63.

Il regolamento speciale di ciascuna Borsa determina:

1° il numero dei componenti il Sindacato, variante da un minimo di tre ad un massimo di diciotto;

2° il numero di nomi per i quali ciascun mediatore inscritto ha diritto di votare, in relazione al disposto dell'art. 31 della legge;

3° le norme per il funzionamento del Sindacato;

4° le norme per la polizia delle riunioni di Borsa.

Art. 64.

Nelle Borse che non abbiano un numero di mediatori iscritti almeno doppio di quello dei componenti del Sindacato, le funzioni di quest'ultimo sono deferite a una Commissione pel listino di Borsa nominata dalla Camera di commercio tra i mediatori inscritti ed anche, ove il numero di questi non sia sufficiente, tra gli altri commercianti.

Art. 65.

Il Sindacato dei mediatori è eletto dall'assemblea generale dei mediatori inscritti, convocata dal presidente della Camera di commercio, e presieduta da un delegato della Deputazione di Borsa.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei mediatori inscritti.

Se alla prima convocazione non interviene la maggioranza assoluta, l'assemblea di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve intercedere almeno una settimana.

Art 66.

Per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia della assemblea elettorale, i reclami sollevati nel senso di essa, la formazione del verbale, i documenti da annettersi e le pene ai contravventori alla legge ed ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio.

Art. 67.

Il presidente dell'assemblea elettorale deve pubblicare con manifesto il risultato delle elezioni.

I reclami contro le deliberazioni del presidente dell'assemblea e contro le operazioni elettorali, e quelle riguardanti la eleggibilità dei nominati, se non sono proposti durante l'adunanza, devono essere presentati alla Camera di commercio nei tre giorni successivi alla pubblicazione del manifesto.

Art. 68.

La decisione sui reclami indicati nell'articolo precedente appartiene alla Camera di commercio.

Contro le decisioni della Camera di commercio è ammesso il ricorso a norma dell'art. 28 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Art. 69.

Il Sindacato elegge tra i suoi membri il proprio presidente, e, quando si componga di più di tre membri, anche il vice-presidente.

Il Sindacato si rinnova per metà ogni anno; gli uscenti sono rieleggibili.

Quelli che escono d'ufficio nel primo anno sono designati dalla sorte.

TITOLO III.

Tasse sui contratti di Borsa

Art. 70.

I foglietti bollati, i libretti a madre e figlia e le marche pei contratti di cui agli articoli 34 e 39 della legge sono posti in vendita presso gli Uffici del bollo straordinario, e là dove questi non esistono presso gli Uffici del registro incaricati del bollo.

La vendita delle marche da centesimi 10, di cui all'art. 79 del presente regolamento, dei libretti a madre e figlia da centesimi 10, e dei foglietti bollati per contratti di Borsa di qualunque importo, può farsi per mezzo degli attuali distributori secondari di valori bollati.

Nei locali delle Borse, la vendita può dall'Amministrazione finanziaria essere affidata ad un impiegato della Borsa o della Camera di commercio od a qualche altra persona designata dal presidente della Camera di commercio.

I libretti a madre e figlia da centesimi 5 sono venduti esclusivamente dagli Uffici del registro e bollo, previa annotazione su apposito registro del nome dell'agente di cambio che li acquista.

Art. 71.

Ai distributori secondari di valori bollati ed alle altre persone incaricate della vendita dei foglietti, dei libretti e delle marche per contratti di Borsa, è conceduto l'aggio nella misura del 2 per cento.

Ai ricevitori del bollo e registro per la vendita dei detti valori è dovuto l'aggio nella misura stabilita per gli altri valori bollati.

Art. 72.

Le tasse stabilite dagli articoli 35 e 39 della legge sono corrisposte mediante la redazione dei contratti di che al precedente articolo 34, sopra foglietti e libretti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria.

Possono anche usarsi foglietti e libretti in carta libera prodotti dall'industria privata con acconcie stampiglie o formule da bollarsi in modo straordinario, prima di qualsiasi scritturazione, mediante applicazione delle marche di cui all'art. 97 di questo regolamento.

Le medesime, quanto ai foglietti, devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del bollo e del registro col bollo a calendario, in modo che l'impronta relativa figuri per intero su ciascuna delle due parti dei foglietti. Pei libretti, invece, l'annullamento delle marche sulla madre e sulla figlia può effettuarsi anche a cura dei contribuenti con la scritturazione della data nel modo prescritto dal quinto comma dell'art. 16 della legge 4 luglio 1897, n. 414. La scritturazione della data dovrà farsi su ciascuna parte della marca.

Pei foglietti e libretti sottoposti a bollo straordinario con marca da centesimi 10, la parte della marca contenente l'effigie Sovrana deve essere applicata sulla madre dei foglietti; la parte invece che indica, in cifre arabiche, il valore della marca si applica sulla figlia dei foglietti.

Le tasse sulle dette formule o stampiglie possono anche riscuotersi dagli Uffici del bollo straordinario mediante punzone su ciascuna parte dei foglietti.

La tassa di centesimi 5 stabilita dall'art. 36 della legge è corrisposta unicamente con l'impiego di foglietti su carta filigranata da staccarsi dai libretti venduti dall'Amministrazione.

Art. 73.

Sui contratti perfezionati all'estero la tassa commisurata a norma

dell'art. 35 della legge è pagata mediante applicazione di marche da annullarsi esclusivamente dagli Uffici del bollo e del registro, prima che di tali contratti si faccia uso nel Regno.

Art. 74.

La tassa di L. 1,20 stabilita dall'art. 35, lettera *e*) della legge è soggetta all'addizionale a favore dei danneggiati dal terremoto Calabro-Siculo.

Art. 75.

I foglietti non riuniti in libretti da vendersi per conto dello Stato hanno le seguenti caratteristiche intrinseche riprodotte per mezzo della filigrana su ciascuna parte degli stessi foglietti:

Nel centro sta il piccolo stemma dello Stato senza manto con linee ombreggiate.

Sotto lo stemma trovasi un artistico nastro a semplice filetto chiaro, nel quale sta la leggenda in chiaro-oscuro: *Regno d'Italia.*

Nella parte inferiore sono indicate in trasparenza, all'angolo destro, le iniziali del cognome e nome del fabbricante della carta, ed all'angolo sinistro l'anno nel quale è stata fabbricata.

I distintivi estrinseci dei foglietti sono i seguenti:

La forma è rettangolare, con la dimensione di centimetri diciannove in larghezza e di centimetri quindici in altezza.

Ogni foglietto è diviso in due parti mediante una punteggiatura perforata parallela al lato minore.

Nei foglietti destinati ai contratti stipulati direttamente fra i contraenti, la punteggiatura è collocata in guisa che le due parti di ciascun foglietto risultino eguali.

I foglietti destinati ai contratti stipulati fra agenti di cambio o con l'intervento di essi sono divisi dalla punteggiatura in modo che una parte abbia dimensioni maggiore dell'altra.

I detti foglietti portano stampato con inchiostro verdechiaro, un fondo a *guilloche*, limitato da piccola cornice a semplice filetto, in cui appare, in grandi cifre, l'indicazione del valore del foglietto. In prossimità del lato superiore del fondo a *guilloche* sulle madri e sulle figlie e sulle due parti dei foglietti è stampato, in inchiostro nero, un bollo circolare che racchiude lo stemma Reale sopra uno stellone, l'indicazione del valore del foglietto e la leggenda « Regno d'Italia ». Esternamente al bollo circolare esiste, sopra una curva concentrica, l'indicazione « Contratti di borsa »; ai fianchi del bollo stesso si svolgono due foglie d'acanto con ornati.

I prezzi di vendita dei foglietti sono i seguenti:

a) pei foglietti destinati ai contratti a contanti fatti direttamente fra i contraenti . . . . L. 0,20

b) pei foglietti destinati agli stessi contratti conclusi con l'intervento di mediatori inscritti 0,10

c) pei foglietti destinati ai contratti a termine ed a premio, la cui durata non ecceda i quaranta giorni, quando intervengano direttamente fra le parti . . . . » 0,60

d) pei foglietti destinati agli stessi contratti che siano conclusi con l'intervento di mediatori inscritti . . . . » 0,30

e) pei foglietti destinati ai contratti di riporto, la cui durata non ecceda quaranta giorni, fatti direttamente fra le parti . . . . » 1,20

f) pei foglietti destinati agli stessi contratti conclusi fra mediatori inscritti, o con l'intervento di essi . . . » 0,60

Una delle parti onde si compongono i foglietti pei contratti conclusi direttamente, quella cioè destinata al compratore, porta impressa la lettera V; l'altra parte, destinata al venditore, porta impressa la lettera C.

Nei foglietti pei contratti conclusi con l'intervento degli agenti di cambio la parte di maggior dimensione porta impressa la parola « Madre »; e deve rimanere presso l'agente di cambio; sulla parte di minore dimensione da consegnarsi all'altro contraente, si legge la parola « Figlia ».

A piè della faccia anteriore di ciascuna delle due parti di ogni foglietto è indicata la specie di contratto cui esso è destinato.

Art. 76.

I contratti a contanti di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatti in Borsa od anche fuori, quando ne faccia richiesta uno dei contraenti, debbono essere redatti sui foglietti bollati di cui alle lettere *a* e *b* dell'art. 35 della legge.

Art. 77.

Per i contratti a premio confermati, la risposta può risultare da lettera oppure da firma apposta sul foglietto bollato.

Art. 78.

I foglietti a madre e figlia da centesimi cinque e da centesimi dieci riuniti in libretti venduti dall'Amministrazione, di cui agli articoli 36 e 39 della legge, hanno distintivi identici a quelli dei foglietti di che al precedente art. 75, salvo la maggiore dimensione costituita dalla parte del foglietto la quale serve per tenerlo riunito in libretto.

I detti libretti comprendono venti foglietti con un numero progressivo da uno a venti, ripetuto su ciascuna delle due parti di ogni foglietto.

Prima della vendita ai mediatori dei libretti comprendenti foglietti da centesimi cinque, i ricevitori del bollo e registro devono apporre il bollo a calendario sulla madre del primo foglio.

Art. 79.

Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa sono istituite cinque marche doppie, di vario colore, da centesimi 10, 20, 30, 60 e L. 1,20, con le dimensioni complessive di millimetri 38,5 in larghezza e millimetri 22,5 in altezza, esclusi i margini estremi.

Tutte le dette marche sono stampate su carta bianca portante nella filigrana due corone reali completamente uguali, una per ciascuna marca, ed hanno i seguenti colori:

Da cent. 10 colore bruno
Da cent. 20 » verde scuro
Da cent. 30 » azzurro
Da cent. 60 » giallo arancio
Da lire 1,20 » rosso granato.

Nella parte sinistra della marca da cent. 10 campeggia l'effigie di S. M. Vittorio Emanuele III, su fondo lineato racchiuso in una cornice circolare; nella parte superiore trovasi la leggenda: « Contratti di Borsa », nella parte inferiore: « Cent. Dieci ». Nella parte destra campeggia il valore della marca espresso in grandi cifre arabiche su fondo a *guilloche*, limitato da una fascia circolare portante le leggende « Regno d'Italia » e « Contratti di Borsa ». Nella parte superiore sta la leggenda: « Tassa di bollo », e nella parte inferiore: « Cent. Dieci ». Gli spazi liberi fra le cornici circolari e le leggende sono occupati da piccoli fregi uniformi.

In ciascuna delle due parti delle marche da cent. 20, 30, 60 e L. 1,20, la parte mediana racchiude il valore della marca in cifre arabiche su fondo a *guilloche*, limitato da una fascia circolare portante le leggende: « Regno d'Italia » e « Contratti di Borsa ». Nella parte superiore sta la leggenda: « Tassa di bollo », e nella parte inferiore l'indicazione del valore. Gli spazi angolari lasciati liberi dalla detta fascia sono occupati da fogliolino e piccoli fregi.

Art. 80.

Pei contratti di riporto la cui durata non ecceda il termine di giorni quaranta conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida è obbligatorio l'impiego dei foglietti bollati a madre e figlia da L. 0,60, di cui all'art. 35 lettera *f*), della legge, o dei moduli o stampiglie fornite dall'industria privata e da bollarsi in modo straordinario esclusivamente dagli Uffici del bollo o del registro, escluso quindi l'impiego dei libretti di cui all'art. 36 della legge.

Art. 81.

La riserva di una o più proroghe di contratti a premio o a ter-

mine, di cui all'art. 35, *c*) e *d*) della legge, non dà luogo all'applicazione di una tassa maggiore di quella ivi stabilita.

All'atto di ciascuna proroga, purchè non ecceda i quaranta giorni si applica la tassa di cui all'art. 35, *c*) e *d*) della legge e all'art. 75, *c*) e *d*) del presente regolamento.

Art. 82.

I contratti conclusi per mezzo di pubblici mediatori o fra mediatori inscritti, ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida, come pure quelli conclusi direttamente fra i contraenti devono essere scritti a penna in entrambe le parti dei foglietti nel giorno medesimo in cui furono conclusi, datati e firmati, e devono contenere un cenno sommario dell'oggetto e delle condizioni essenziali, senza abrasioni e senza cancellature che impediscano di leggere chiaramente le parole che siansi volute sopprimere.

I contratti fatti con l'intervento di pubblico mediatore, o conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida, a sensi dell'art. 64 della legge, devono essere da essi sottoscritti, tanto nella madre quanto nella figlia.

Anche i contratti a contanti di cui all'art. 39 della legge devono essere firmati dal banchiere o commerciante sia nella madre che nella figlia.

Nei libretti contemplati dagli articoli 36 e 39 della legge i contratti devono scriversi senza interruzione seguendo la numerazione e in ordine di data.

Art. 83.

Qualora per la redazione di un contratto non sia sufficiente un foglietto bollato, possono aggiungersi altri foglietti bollati.

Art. 84.

Lo scambio dei foglietti bollati, prescritto dagli articoli 37 e 38 della legge, tra le parti contraenti e tra questi ed i mediatori iscritti deve farsi:

a) pei contratti a contanti nel giorno stesso in cui si conchiude l'operazione;

b) pei contratti a termine e di riporto entro il giorno non festivo immediatamente successivo a quello della conclusione del contratto, con la consegna del foglietto alla parte, o con la consegna del foglietto, eseguita dal mediatore, alla posta nel modo prescritto dall'art. 88 del presente regolamento.

Lo scambio dei foglietti tra mediatori iscritti deve farsi subito dopo che sia intervenuto fra loro l'accordo.

Art. 85.

Le scritturazioni da farsi nelle matrici dei libretti e dei foglietti bollati devono corrispondere a quelle dei libri prescritti dal Codice di commercio; e quindi in base alle dette matrici e libri gli agenti finanziari, in occasione delle verifiche eseguite a norma dell'art. 48 della legge, devono eseguire gli opportuni confronti, per l'accertamento delle contravvenzioni eventualmente commesse.

Tutti coloro che per professione abituale operano in Borsa o fanno, per professione abituale, atti di commercio aventi per oggetto le cose indicate nell'art. 34 della legge, devono conservare per due anni dalla conclusione dei contratti e per ordine di data, i libretti senza staccarne le relative madri: le matrici dei foglietti consegnati o spediti, ed i foglietti ricevuti relativi ai contratti fatti, come pure i foglietti e le copie recanti la ricevuta degli Uffici postali nei casi preveduti dal successivo art. 88.

Agli effetti delle verifiche eseguite a termini dell'art. 48 della legge, gli agenti finanziari hanno diritto di farsi rilasciare copia di tutte le distinte presentate alle Stanze di compensazione, per controllare i libri e le carte dei mediatori, cambi valute e banchieri.

Art. 86.

La mancanza del foglietto bollato non costituisce contravvenzione quando chi dovrebbe possederlo provi agli agenti dell'Amministrazione finanziaria di trovarsi nel caso previsto dall'art. 44, secondo comma, della legge, o di avere ottenuto il certificato del corrispondente credito in seguito a liquidazione coattiva.

Art. 87.

Ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti è soggetta alla tassa speciale stabilita dall'art. 34 della legge, tassa che si corrisponde mediante impiego di separati foglietti bollati.

Art. 88.

I foglietti bollati da consegnarsi a mezzo della posta a norma dell'art. 42 della legge devono essere presentati, insieme a copia in carta libera, agli Uffici postali designati ad eseguire tale servizio. Se il mittente trattiene una delle parti del foglietto, la copia non è necessaria.

L'Ufficio postale riscontra l'esatta rispondenza della scrittura e restituisce al mittente la copia ovvero la parte del foglietto che questi trattiene, rilasciandovi in margine ricevuta. Il foglietto rimasto all'ufficio postale è spedito in raccomandazione al destinatario nei modi e secondo le norme prescritte dall'Amministrazione delle poste per il servizio delle commissioni.

Il richiedente, a norma dell'art. 11 della legge 2 luglio 1912, n. 748, è tenuto al pagamento anticipato di un diritto fisso di commissione di centesimi 30 per ogni foglietto spedito, oltre le ordinarie tasse di affrancatura e di raccomandazione. Può inoltre avere partecipazione diretta dell'avvenuta consegna del foglietto, anticipando centesimi 10 per l'affrancatura di una cartolina postale contenente la comunicazione.

Art. 89.

Per esperimentare l'azione giudiziaria nei casi di contestazioni insorte pei contratti contemplati dalla legge, non è necessaria per la validità del contratto la prova dell'uso preventivo del foglietto assoggettato a tassa, ma basterà provare di avere corrisposto o la tassa preventivamente o la tassa con la relativa ammenda per il ritardato pagamento della tassa stessa.

Art. 90.

Le lettere, i telegrammi, ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti pei quali siano stati usati i foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro anche quando occorra di farne uso; se però contengono cessioni, obbligazioni, quietanze o altre convenzioni estranee a tali contratti sono applicabili le norme comuni delle leggi di bollo e registro, modificate dalla legge 23 aprile 1911, n. 509.

Per i libri delle operazioni che, a norma del n. 2 dell'art. 33 del Codice di commercio, debbono tenere i mediatori, rimane ferma l'applicazione su ciascun foglio della tassa di bollo di centesimi 60 di cui all'art. 20, n. 22, della legge 4 luglio 1897, n. 414.

Art. 91.

Tutte le operazioni relative ad una liquidazione coattiva dovranno risultare da apposita relazione scritta del Sindacato, il quale conserverà pure nei propri atti copia del certificato di credito rilasciato all'interessato.

Art. 92.

Il certificato di credito risultante dalla liquidazione del Sindacato dei mediatori sarà rilasciato su modulo unico per tutte le Borse del Regno, da determinarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, stampato sopra la carta bollata prescritta per gli atti giudiziari avanti al magistrato competente per valore.

Se il creditore intenda valersene come titolo esecutivo a norma dell'art. 45 della legge, l'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione deve in pari tempo notificarne un esemplare in carta libera, per notizia, al presidente del Sindacato dei mediatori.

Art. 93.

Il Sindacato dà notizia in sunto alla locale Camera di commercio

di ciascuna notificazione dei certificati di liquidazione, mettendo anche a disposizione della stessa Camera di commercio tutti gli avvisi di notificazione di certificati che le sono stati rimessi a norma dell'articolo precedente.

Il Sindacato prende anche nota in apposito registro al nome di ciascun debitore di tutte le liquidazioni che esegue, e per le quali, a richiesta degli interessati, rilascia il certificato di credito che ne risulta. Sullo stesso registro verrà annotato l'esito dell'esecuzione promossa dal creditore in base ai certificati. All'uopo ne saranno richiesti gli elementi necessari anche alle cancellerie giudiziarie.

Art. 94.

Il presidente della Camera di commercio deve indicare ogni trimestre all'Intendenza di finanza per ciascun mediatore il numero dei contratti eseguiti con la sua mediazione, desumendolo dalle dichiarazioni presentate a norma dell'art. 29 della legge.

L'intendente di finanza denunzia al Ministero di agricoltura, industria e commercio l'inosservanza della presente disposizione per gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Art. 95.

La Deputazione di Borsa ha l'obbligo di comunicare alle Intendenze di finanza la nota di tutti coloro che fanno abitualmente operazioni di Borsa. La prima comunicazione dev'essere fatta entro il 31 dicembre 1913.

Per le successive rettifiche la comunicazione si fa alla fine di ciascun semestre.

TITOLO IV.

Disposizioni penali

—

Art. 96.

Le decisioni della Deputazione di Borsa di cui all'art. 56 della legge sono prese previa contestazione per iscritto degli addebiti all'interessato, colla prefissione di un termine per proporre le opportune giustificazioni. Ove l'interessato non le presenti nel termine stabilito, questo deve essere prorogato di almeno sette giorni, decorsi i quali la Deputazione decide.

Entro un mese dalla notificazione della decisione è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 97.

Pei contratti di riporto ed a termine e per le relative rinnovazioni o proroghe stipulati per un termine maggiore di quaranta giorni che non siano stati assoggettati alla tassa sulle anticipazioni contro deposito e pegno, sono dovute, oltre le tasse nella misura stabilita dagli articoli 1 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *C*, 50 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e 80 del presente regolamento, anche le soprattasse da commisurarsi a norma dell'art. 77 della legge sul bollo 4 luglio 1897, n. 414.

La denuncia ed il pagamento delle tasse anzidette devono seguire con la modalità e nei termini stabiliti col regolamento approvato con R. decreto 27 aprile 1899, n. 164.

Art. 98.

S'incorre in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni riferentisi ad un medesimo atto o scritto.

Art. 99.

L'esclusione temporanea dalle Borse del Regno comminata dall'art. 59 della legge è deliberata dalla Deputazione di Borsa d'ufficio, o su denuncia degli agenti finanziari che hanno proceduto all'accertamento delle contravvenzioni ed alla liquidazione delle ammende.

Art. 100.

Gli impiegati ed agenti delle tasse sugli affari, della pubblica sicurezza e le guardie di finanza sono specialmente incaricati, nei limiti delle loro attribuzioni, di curare la esatta esecuzione della legge e del presente regolamento, e di accertarne le contravvenzioni.

Art. 101.

L'esazione delle tasse e delle relative soprattasse e pene pecuniarie si dovrà eseguire col mezzo dell'ingiunzione emessa nelle forme prescritte dalla legge sulle tasse di registro.

Art. 102.

Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 34 a 42 incluso, 47, 48, 52 e 60 della legge sono decise dall'Intendenza di finanza e dal Ministero delle finanze, secondo le norme contenute nel regolamento 22 maggio 1910, n. 316, per la procedura dei ricorsi amministrativi concernenti le tasse sugli affari ed altri proventi. Contro la decisione amministrativa è ammesso il ricorso al tribunale in sede civile, nella cui giurisdizione è stata accertata la tassa controversa o la tassa e l'ammenda per la contravvenzione

Le dette contravvenzioni devono essere constatate mediante processo verbale, cui sono da unirsi gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Allorquando gli atti o registri non possano, per qualsiasi causa, unirsi al processo verbale, si fa risultare di ciò dallo stesso verbale.

I contravventori possono ritirare gli atti, gli scritti ed i registri in contravvenzione, depositando immediatamente le ammende, salva la facoltà di promuovere la decisione dell'autorità amministrativa, o dall'autorità giudiziaria. In questo caso si fa constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta, si cifrano le carte e si promuove la decisione della competente autorità.

Il contravventore è obbligato a presentare, prima che si promuova la decisione, le carte relative. Ove il contravventore non presenti le carte ritirate o le presenti alterate, si avranno per veri i fatti risultanti dal verbale.

Art. 103.

Il processo verbale di contravvenzione indica il luogo in cui viene compilato; il nome, il cognome e la residenza del contravventore; l'oggetto della contravvenzione; la disposizione della legge a cui si e contravvenuto e l'ammenda dovuta.

Il processo verbale è firmato dall'agente scopritore della contravvenzione e dal contravventore. Quando questi non voglia firmare, sarà indicato il motivo del rifiuto.

Non è necessario il verbale per le contravvenzioni per le quali vengono subito e volontariamente pagate le ammende oltre le tasse che siano dovute.

Il processo verbale è trasmesso dagli uffici del registro e bollo all'Intendenza di finanza unitamente al precetto d'ingiunzione pel pagamento delle ammende e delle tasse eventualmente dovute.

L'Intendenza, riconoscendo sussistente la contravvenzione, vidima l'ingiunzione, e vi dà corso secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro.

Art. 104.

Le ammende pagate subito e volontariamente all'atto dell'accertamento della contravvenzione, vengono allibrate nella apposita colonna sul registro mod. 6, degli Uffici del registro e bollo con rilascio di ricevuta sul documento di contravvenzione.

In ogni altro caso le ammende si iscrivono sul libro debitori e si portano in entrata sul registro bollettario.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie e finali

—

Art. 105.

Le domande dirette alle Camere di commercio per l'ammissione

alla quotazione dei titoli delle Società commerciali, per l'iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio, per l'iscrizione fra i mediatori in merci e per l'ammissione nel recinto delle grida di cui agli articoli 12, 22, 23 e 65 della legge devono redigersi su carta bollata da centesimi 60.

Art. 106.

Nelle Società di agenti di cambio, uno solo di essi è ammesso nel recinto delle negoziazioni alle grida. A tale effetto, l'atto costitutivo, regolarmente pubblicato, deve indicare a quale dei soci compete l'ingresso nel recinto.

Ove il socio a ciò designato sia impedito, l'ingresso nel recinto spetta ad uno solo degli altri soci che il socio ammesso nel recinto dovrà nominare a norma dell'art. 26 della legge.

Gli agenti di cambio che fanno parte delle Società su indicate non possono essere deputati di Borsa, nè membri del Sindacato dei mediatori.

Art. 107.

Le persone indicate nell'art. 64 della legge, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dall'articolo medesimo, sono soggette a tutte le disposizioni stabilite per gli agenti di cambio nella legge e nel presente regolamento, ma non concorrono alla elezione del Sindacato dei mediatori, nè possono farne parte.

Art. 108.

I ricevitori del registro e bollo sono autorizzati a tutto il 31 dicembre 1913 a cambiare i foglietti per contrattazioni di Borsa indicati nel regolamento approvato con R. decreto 13 settembre 1876, n. 3462, con altri foglietti e libretti conformi a quelli di cui al presente regolamento per un valore esattamente uguale.

Il cambio potrà aver luogo nel solo caso che i foglietti da cambiarsi non portino scritto di sorta o traccia di precedente uso.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 17 settembre 1913, in Guardiaregia, provincia di Campobasso, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 17 settembre 1913.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Culto.

Con decreti ministeriali del 27 marzo 1913, registrati alla Corte dei conti il 27 maggio 1913,

Biamonti cav. Luigi, segretario di 2ª Classe nella carriera amministrativa del Ministero, è promosso alla prima classe.

Orsi cav. Alberto, segretario di 3ª classe nella carriera amministrativa del Ministero, è promosso alla 2ª classe.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1913, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1913,

Rossi Carlo, applicato di 3ª classe nel Ministero, è promosso alla 2ª classe.

Magistratura.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1913,

Laurenzana Francesco, uditore presso il mandamento di San Severo, è tramutato al madamento di Nola.

Pende Nicola, uditore presso il tribunale civile e penale di Bari, è destinato a prestar servizio nel mandamento di San Severo.

Chenna Perpetuo Bruno, uditore presso il tribunale civile e penale di Alessandria, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Varese.

Con Regi decreti del 29 maggio 1913,

Fautario cav. Paolo, consigliere della Corte d'appello di Parma, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.

Magnani cav. Angiolcaro, presidente del tribunale civile e penale di Varese, è nominato, col suo consenso, consigliere della Corte d'appello di Parma.

Marabelli cav. Vittorio, giudice del tribunale civile e penale di Milano, è nominato, per merito, presidente del tribunale civile e penale di Varese.

Testa cav. Giovanni Stefano Giacomo, giudice del tribunale civile e penale di Torino, è nominato, per merito, presidente del tribunale civile e penale di Lucera.

Sergio Nestore, giudice del tribunale civile e penale di Catanzaro, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali.

Conti Clodomiro, vice pretore presso il mandamento di Caramanico, è confermato nell'ufficio pel triennio 1913-15.

Serra Giuseppe, vice pretore del mandamento di Bianco, è confermato nella carica pel triennio 1913-15.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1913-15:

Montalbò Ricciotti, nel mandamento di Castropignano - Maselli Matteo, id. di Castelnuovo della Daunia - Cimaz Sebastiano, id. di Condove - Olivetti Vittoriano, id. di Cossato - De Andreis Achille, id. di Ferentino - Verità Francesco, nel 2° mandamento di Firenze - Scarpelli Domenico Armando, id. id. - De Iudicibus Sergio, nel mandamento di Modugno - Frondoni Federico, nel 2° mandamento di Parma - Dossena Angelo, nel mandamento di Preseglie - Basvecchi Giuseppe, id. di Recanati - Soldati Giovanni Battista, id. di San Donà di Piave - Nascimben Domenico, nel 2° mandamento di Vicenza - Ielasi Domenico, nel mandamento di Bianco.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Avvocature erariali.

Con R. decreto del 15 agosto 1913:

Villa avv. Giovanni, è nominato avvocato erariale generale, con l'annuo stipendio di L. 15.000, a decorrere dal 1° settembre 1913.

Personale dipendente dalla ragioneria generale dello Stato.

Con R. decreto del 15 agosto 1913:

Albanese Luigi — Casadio Fortunato, applicati, rispettivamente di 4ª e 5ª classe nelle Amministrazioni militari, sono nominati ufficiali di ragioneria di 6ª classe nelle Intendenze di finanza, a decorrere dal 1° agosto 1913, con l'annuo stipendio di L. 1500 e con riserva di anzianità.

Santamaria Ferdinando, ufficiale di ragioneria di 5ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio a decorrere dal 1° settembre 1913, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Personale dipendente dalla Direzione generale del tesoro.

Con decreto Ministeriale del 31 luglio 1913:

Battaglini Gino, è nominato volontario nelle Delegazioni del tesoro, a decorrere dal 1° agosto 1913.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Reale decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 %	11088 Assegno provv.	Cappellania Bombelli e Torti nella chiesa dei Santi Vincenzo ed Anastasio a Trevi in Roma. Vincolata . . . . L.	2 59
3 50 % Cat. *A*	2779 Assegno provv.	Fabbriceria parrocchiale di Somasca in Vercurago (Bergamo) . »	2 33
5 %	95813 Assegno provv.	Chiesa di Sant'Ignazio de' Muratori a Ripetta in Roma. Vincolata. . . . . »	2 73
»	95814 Assegno provv.	Sagrestia di San Gregorio de' Muratori di Roma. Vincolata . . »	0 69
»	95815 Assegno provv.	Archiconfraternita di San Gregorio de' Muratori in Roma. Vincolata . . . . »	0 18
»	95816 Assegno provv.	Compagnia di San Gregorio de' Muratori in Roma. Vincolata . »	0 44
»	9322 Assegno provv.	Chiesa di San Francesco a Ripa in Roma. Vincolata. . . . . . »	3 55
»	9327 Assegno provv.	Cappella di San Giuseppe in San Francesco a Ripa in Roma. Vincolata. . . . . »	0 15
»	9329 Assegno provv.	Legato Pio Guidi Peragne. Vincolata . . . . »	4 21
»	6063 Assegno provv.	E.mo cardinal Patrizi, vicario di N. S. e come tale amministratore libero del canone enfiteutico gravante su porzione casa in Roma in via San Benedetto in Pescinula n. 33 al 36 già appartenente alla soppressa parrocchia dello stesso santo . »	2 44
3 50 %	617571	Congregazione di carità di Uboldo (Milano) per l'Opera pia Crivelli don Francesco. Vincolata . . . . »	101 50
»	71720	Monte dei pegni in Cerreto (Benevento) . . . . »	24 50
»	146956	Regio Pio Monte dei pegni in Cerreto Sannita (Benevento) sotto il titolo di Santa Maria di Costantinopoli, rappresentato dagli amministratori *pro-tempore* . . . . »	28 —
»	569263	Centore Emilia fu Giuseppe, moglie di Pasquale Notargiovanni, domiciliata in Alvignano (Caserta). Vincolata . . . . . »	297 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	215631	Oreglia Vincenzo fu Giovanni, domiciliato a Dogliani (Cuneo). Vincolato . . . . L.	7 —
5 %	8858 Assegno provv.	Capellania Cunich nella chiesa di Sant'Ignazio in Roma. . . . »	1 57
»	15767 Assegno provv.	Cappellania Viscardi Quarantotto in Sant'Ignazio in Roma . . »	4 12
»	95819 Assegno provv.	Cappellania Sacripante in Sant'Ignazio di Roma . . . . »	3 68
3,50 %	24721	Testa Gaetana fu Salvatore, moglie al sig. Francesco di Salvo Salomone, da esso legalmente separata di beni e di corpo, domiciliata in Mistretta (Messina). Vincolata . . . . »	301 —
»	429547	Astarita Federico fu Ferdinando, minore, sotto la patria potestà della madre Concetta Luongo fu Vincenzo, ved. Astarita, dom. in Napoli . . . . »	35 —
»	468015 Certificati di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Bertolini Adele fu Leopoldo, moglie di Carpentari Melchiorre, dom. in Verona . . . . » Per l'usufrutto: Carpentari Clemenza di Melchiorre e figli nascituri dal suo matrimonio con Zanferrari G. Battista di Primo, tenente R. esercito.	350 —
»	296315	Vivona Bortiglio Antonio fu Francesco, dom. in Calatafimi (Trapani) . . . . »	1050 —
»	361074	Vivona Antonino fu Francesco, dom. a Calatafimi (Trapani) . . »	70 —
»	152413	Rasura Vincenzo di Gaetano, dom. in Castanea delle Furie (Messina). Vincolata . . . . »	10 50
»	472162 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Salzano Carolina fu Angelo, ved. Esposito, moglie in seconde nozze di Antonio Vasaturo, dom. in Napoli. Per la proprietà: Esposito Gennaro fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Carolina Salzano, ved. Esposito, moglie in seconde nozze di Antonio Vasaturo, dom. a Napoli . . . . »	66 50
»	472163 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come la precedente. Per la proprietà: Esposito Vincenzo fu Antonio, minore, ecc., come la precedente . . . . »	66 50
»	472164 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Salzano Carolina fu Angelo ved. Esposito, moglie in seconde nozze di Antonio Vasaturo, dom. in Napoli Per la proprietà: Esposito Antonio fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Carolina Salzano ved. Esposito, moglie in seconde nozze di Antonio Vasaturo, dom. a Napoli . . . . »	66 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 %	171581 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: Galimberti Maria fu Domenico ved. Meraviglia di Milano . . . . L. Per l'usufrutto: Meraviglia Rachele.	40 —
»	16271 Assegno provv.	Oratorio dei Devoti di Gesù al Calvario per il legato Pio di Messe Prinzivalli. Vincolata . . . . »	3 54
»	16272 Assegno provv.	Oratorio dei Devoti di Gesù al Calvario presso San Bartolomeo all'Isola per il legato di un funerale annuo per la bo. me. di Nicola Massaruti da celebrarsi il 1° marzo. Vincolata. . »	3 43
»	16274 Assegno provv.	Oratorio dei Devoti di Gesù al Calvario, presso San Bartolomeo all'Isola per l'esercizio della Via Crucis. Vincolata . . . . »	0 20
»	16275 Assegno provv.	Legato Pio ordinato dal fu Giuseppe Cruciani per un funere annuo da celebrarsi nell' Oratorio della Confraternita dei devoti di Gesù al Calvario, detto dei Sacconi Rossi. Vincolata »	1 87
»	18191 Assegno provv	Confraternita dei Sacconi Rossi in San Bartolomeo all' Isola in Roma. Vincolata . . . . »	0 15
»	18193 Assegno provv.	Oratorio dei Devoti di Gesù al Calvario pel funerale Prinzivalli. Vincolata . . . . »	3 43
»	18194 Assegno provv.	Oratorio dei Devoti di Gesù al Calvario pel legato pio di messe Prinzivalli. Vincolata . . . . »	0 20
»	18195 Assegno provv.	Confraternita dei Devoti di Gesù al Calvario in soddisfazione del legato Pio Paccapeli. Vincolata . . . . »	1 87
»	18196 Assegno provv.	Oratorio dei Devoti di Gesù al Calvario in San Bartolomeo all'Isola in Roma per gli anniversari Sozzi e Stracchi. Vincolata . . . . »	3 49
»	11740 Assegno provv.	Cappellania di Santa Francesca Romana in Santa Maria Nuova in Roma. Vincolata . . . . »	1 66
»	12164 Assegno provv.	Archiconfraternita del Nome di Dio nella Minerva in Roma. Vincolata . . . . »	1 52
»	12165 Assegno provv.	Biblioteca particolare di Santa Maria sopra Minerva in Roma. Vincolata . . . . »	2 57
»	15249 Assegno provv.	Compagnia del SS.mo Sacramento in Santa Maria sopra Minerva in Roma. Vincolata . . . . »	1 38
»	16192 Assegno provv.	Biblioteca particolare della Minerva . . . . »	0 31
»	17090 Assegno provv.	Compagnia del SS. Rosario in Santa Maria Sopra Minerva in Roma. Vincolata . . . . »	0 76
»	17091 Assegno provv.	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	0 83

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 %	17092 Assegno provv.	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . L.	0 83
»	17093 Assegno provv.	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	0 83
»	17094 Assegno provv.	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	0 83
»	17095 Assegno provv.	Legato Mariolini. Vincolata . . . . »	2 57
»	17096 Assegno provv.	Eredità Ferragalli. Vincolata . . . . »	1 57
»	23762 Assegno provv.	Cappellania Lotti in Santa Maria Sopra Minerva in Roma. Vincolata . . . . »	1 41
»	23763 Assegno provv.	Legato Pio Gabrielli. Vincolata . . . . »	3 75
»	23764 Assegno provv.	Legato Pio Carpegna. Vincolata . . . . »	1 87
»	23765 Assegno provv.	Legato Pio Carpegna. Vincolata . . . . »	0 31
»	23766 Assegno provv.	Legato Pio Carpegna. Vincolata . . . . »	4 50
»	23769 Assegno provv.	Legato Pio Maccarani. Vincolata . . . . »	2 50
»	23770 Assegno provv.	Legato Pio Maffei. Vincolata . . . . »	2 09
»	23771 Assegno provv.	Legato Pio Muti Mariscotti. Vincolata . . . . »	2 09
»	23772 Assegno provv.	Legato Pio Colonna. Vincolata . . . . »	1 45
»	23773 Assegno provv.	Legato Cesarini. Vincolata . . . . »	1 64
»	109573 Assegno provv.	Eredità del fu Antonio Maria Passerini, rappresentata dall'Arciconfraternita del SS.mo Salvatore in Santa Maria Sopra Minerva in Roma . . . . »	0 36
3 50 %	167602 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: Prole nascitura da Dell'Angelo Luigi Scipione fu Giovanni, dom. in Genova . . . . » Per l'usufrutto: Dell'Angelo Luigi Scipione fu Giovanni	402 50
»	194154	Camerata-Scovazzo comm. Rocco fu Filippo, dom. a Catania. Vincolata . . . . »	24 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 50 %	316984	Formichi Ester, Alfredo e Cesare Augusto di Arturo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Ascoli Piceno . L.	28 —
»	268760	Rubini Federico (detto Giubellini) fu Giovanni, dom. a Calestano (Parma). Vincolata . . . . »	7 —
»	104942	Fabbriceria parrocchiale pel legato Colognesi in Fiesso (Rovigo) »	108 50
»	248368	Fabbriceria parrocchiale di Fiesso Umbertiano (Rovigo) . . . . »	3 50
»	383506	Chiesa parrocchiale di Santa Maria in Fiesso Umbertiano (Rovigo) amministrata dalla locale Fabbriceria . . . . »	21 —
»	359679	Prebenda parrocchiale di Santa Maria di Fiesso Umbertiano (Rovigo) . . . . »	10 50
»	383453	Beneficio parrocchiale della Natività di Maria Vergine in Fiesso Umbertiano (Rovigo) . . . . »	3 50
»	490743	Prebenda parrocchiale della Chiesa di Santa Maria in Fiesso Umbertiano (Rovigo) amministrata dal parroco *pro tempore* »	10 50
»	524573	Prebenda parrocchiale della Chiesa di Santa Maria di Fiesso Umbertiano (Rovigo) . . . . »	7 —
3 50 % Cat A	5564	Prebenda parrocchiale di Santa Maria di Fiesso Umbertiano (Rovigo) . . . . »	63 —
»	18532	Beneficio parrocchiale di Fiesso Umbertiano (Rovigo). . . . . . »	3 50
3 50 %	409231 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Ronco Angela di Giacomo, ved. di Burlando Giovanni dom. a Genova Per la proprietà: Burlando Rosa fu Giovanni, minore sotto la tutela di Burlando Francesco dom. in Genova . . . . . . »	3 50
»	409232 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: intestata come la precedente. Per la proprietà: Burlando Attilio fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Ronco Angela di Giacomo, ved. Burlando, dom. a Genova . . . . »	3 50
»	409233 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: intestata come la precedente. Per la proprietà: Burlando Armando fu Giovanni, minore, sotto la tutela di Burlando Francesco fu Giuseppe, dom. a Genova . . . . »	3 50
»	409234 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: intestata come la precedente. Per la proprietà: Burlando Aldo fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Ronco Angela di Giacomo, ved. Burlando, dom. in Genova . . . . »	3 50
»	409235 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: intestata come la precedente. Per la proprietà: Burlando Giuseppe fu Giovanni, dom. in Genova	3 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 %	18408 Assegno provv.	Compagnia della Perseveranza in San Salvatore delle Coppelle in Roma. Vincolata. L.	0 47
»	18543 Assegno provv.	Archiconfraternita del SS.mo Sagramento in San Salvatore delle Coppelle in Roma pel legato della fu Carolina Ceselli, ved. De Mori, per cera. Vincolata. . . . . »	3 43
»	24974 Assegno provv.	Cappellania istituita dal fu Costantino Cristiani nella chiesa di San Salvatore alle Coppelle in Roma. Vincolata. . . . . . »	2 01
»	15624 Assegno provv.	Causa di canonizzazione del venerabile Antonio Maria Zaccaria. Vincolata . . . . »	0 34
»	8932 Assegno provv.	Legato pio perpetuo istituito dal rev.do Don Pietro Bedoni, parroco di Santa Lucia del Gonfalone in Roma. Vincolata . »	4 10
»	8933 Assegno provv.	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	2 50
»	8934 Assegno provv.	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	0 62
»	8937 Assegno provv.	Legato pio del fu Vito Ruggeri. Vincolata . . . . »	3 4
3 50 % Cat. *A*	588	Scapini Matilde fu Giacinto ved. di Ghia Giovanni, domiciliata a Susa (Torino) . . . . »	52 50
3 50 %	81631	Cappellania Campestre sotto il titolo di San Stefano in Canetto Montegrosso d'Asti (Alessandria) . . . . »	35 —
»	650908	Aldrovandi Teresa fu Leopoldo, moglie di Marchisio Domenico fu Michele, domiciliato a Caraglio (Cuneo). Vincolata . . . »	637 —
»	31878	Oratorio di Santa Maria Maddalena in Serbadone di Montefiorito (Forlì) . . . . »	45 50
»	170622	Parrocchia di Serbadone frazione di Montefiorito (Forlì) . . . . »	7 —
»	601752	Beneficio Parrocchiale di San Simeone in Serbadone di Motefiorito (Forlì) . . . . »	248 50
»	395123	Campolongo Girolamo fu Giulio, dom. in Santorso (Vicenza). Vincolata . . . . »	70 —
»	45620	Beneficenza di Villa Santa Lucia in prov. di Terra di Lavoro, rappresentata dalla Commissione medesima . . . . »	3 50
»	277330	Cappella del SS.mo Crocifisso in Villa Santa Lucia (Caserta), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . . »	3 50
»	277329	Congregazione di carità di Villa Santa Lucia (Caserta) . . . . »	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 50 %	55069	Cappella del SS.mo Crocifisso del comune di Villa Santa Lucia in prov. di Terra di Lavoro, rappresentata dal presidente *pro tempore* della Congregazione di carità di detto Comune. L.	24 50
«	145466	Cappella del SS.mo Corpo di Cristo in Villa Santa Lucia (Caserta) . . . . »	24 50
«	522391	Nascimbene Maria fu Vittorio, minore, sotto la patria potestà della Madre Lisa Ida di Antonio, ved. Nascimbene, dom. a Milano . . . . »	80 50
5 %	24850 Assegno provv.	Cappellania Cesarini in San Nicola a Cesarini in Roma. Vincolata . . . . »	1 89
3 50 %	130609	Parrocchia di San Giovanni in Porto di Napoli . . . . »	14 —
5 %	534294 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: Avogadro di Colobiano conte Ferdinando fu conte Filiberto, dom. in Torino . . . . » Per l'usufrutto: Bussi sac. Don Vincenzo fu Carlo, dom. in Torino.	60 —

Roma, 1° luglio 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 19 settembre 1913, in L. 101 23

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

18 settembre 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	98.85 48	97 10 48	98 09 39
3.50 % *netto* (1902)	98.33 12	96.58 12	97 57 03
3 % *lordo* . .	65.75 —	64.55 —	64 62 82

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Come si prevedeva, i delegati turchi e bulgari si sono alfine messi di accordo su diversi punti in controversia del trattato di pace fra le due nazioni. Ce ne informa il seguente telegramma da Costantinopoli, in data 18 corrente:

Un comunicato ufficiale dice che nella seduta di oggi i delegati turchi e bulgari hanno firmato il protocollo del trattato definitivo relativo alla frontiera fra i due paesi e che hanno discusso e risolto le questioni delle nazionalità e dei diritti dei cittadini. Essi hanno nominato una Commissione incaricata di esaminare le questioni secondarie.

La prossima seduta è stata fissata a lunedì.

In base al protocollo firmato la nuova frontiera turco-bulgara partirà dal mar Nero a sud della foce del fiume Pasova, immediatamente a nord della città di Santo Stefano, si unirà all'antica frontiera a Soudjak. Passerà poi a 2 km. a sud di Mustafà pascià e a 2 km. ad est di Ortakeui. Essa incontrerà la Maritza a Mandra e seguirà il corso del fiume al Delta, ove la frontiera sarà formata dal ramo di destra del fiume.

***

Secondo il *Correspondenz Bureau*, Essad pascià ha iniziato un'azione diretta contro il Governo provvisorio albanese, quantunque egli stesso ne sia membro.

Il Governo ha ricevuto da tutte le parti del paese

telegrammi che biasimano la condotta di Essad pascià, affermano la solidarietà della popolazione col Governo ed esprimono la volontà di proteggere il paese contro qualunque nemicó interno ed esterno.

Si dice che Essad pascià abbia confiscato a Durazzo rilevanti somme appartenenti allo Stato.

Un telegramma da Vallona al *Correspondenz Bureau* suddetto dice:

Il presidente del Governo provvisorio, Ismail Kemal bey, ha dichiarato, circa l'azione separatista di Essad pascià diretta contro il Governo provvisorio, che questi, quantunque perfettamente conscio della grave situazione in cui si trova l'Albania, agisce in modo da precipitare il paese in una nuova crisi.

Essad pascià domanda, per piccole controversie nel distretto di Durazzo, il trasferimento della sede del Governo a Durazzo e la trasformazione del Gabinetto attuale.

Per noi, ha detto Ismail Komal, è indifferente chi guidi le sorti del paese; ci basta soltanto che gli interessi dell'Albania siano tutelati.

I nostri sforzi tendono a difendere i diritti riconosciuti all'Albania dalla conferenza degli ambasciatori di Londra.

Attualmente il nostro paese, ha concluso Ismail Kemal attraversa nuovamente gravi giorni, essendo imminente la determinazione della frontiera meridionale dell'Albania che il nostro vicino meridionale vorrebbe vedere spostata quanto più possibile verso il nord.

E perciò il modo di procedere di Essad pascià tanto più deplorevole anche perchè egli è ufficialmente considerato ancora membro del Governo.

Speriamo che l'attuale grave crisi passerà senza funeste conseguenze per il nostro paese.

***

Nonostante le voci corse, il Giappone non ha presentato nuove domande alla Cina. La notizia secondo la quale il Giappone avrebbe deciso la proroga dell'affitto della penisola del Kuang Tung era stata messa in circolazione dall'opposizione nella speranza di provocare manifestazioni di piazza che avrebbero fatto cadere il Ministero attuale.

Sui rapporti fra i due paesi c'informa più particolarmente il seguente telegramma da Tokio, in data 18 corrente:

Sembra che l'assentimento della Cina alle domande del Giappone si limiterebbe a punti di poca importanza e che nessuna risposta sia ancora giunta circa le domande fatte dal Governo giapponese riguardo alla presentazione di scuse da parte del generale Chang Sun e circa la sua revoca.

Si dichiara che il ministro degli esteri giapponese si è informato presso il Governo britannico per sapere quale sarebbe l'attitudine dell'Inghilterra nel caso di un'azione della marina da guerra giapponese e gli è stato risposto che la Gran Bretagna vedrebbe con inquietudine un'azione militare per parte del Giappone, potendo essa portare allo smembramento della Cina; ma essa sosterrebbe diplomaticamente il Giappone a Pekino, se esso formulasse domande di scusa e di indennità.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha passato, ieri, nella brughiera di Gallarate, la rivista generale delle truppe che compierono le grandi manovre, così splendidamente svoltesi.

Il tempo pessimo turbò lo spettacolo della rivista, che nullameno riuscì egregiamente, alla presenza di migliaia e migliaia di persone.

S. M. il Re da Gallarate, ove giunse in treno speciale, si recò al campo in automobile. Poscia, salito a cavallo e seguito da un brillante stato maggiore, tra cui erano il generale Caneva, il generale Pollio, capo di stato maggiore, e tutti gli ufficiali esteri che assistettero alle manovre, venne incontrato da S. A. R. il conte di Torino, comandante in capo delle forze di cavalleria e dello stato maggiore del comando delle manovre. Si iniziò così la rivista mentre la pioggia continuava a cadere.

Il sovrano prese posto in mezzo al campo e cominciò la rivista.

Durante lo sfilamento tre biplani della squadriglia militare e due monoplani della scuola della Malpensa, volteggiarono, malgrado l'inclemenza del tempo, sul campo della rivista.

Radunatesi poscia tutte e tre le divisioni si disposero per fila di fronte a S. M. il Re.

Era una fila immensa i cui lati si perdono di vista. davanti ed in mezzo a questa immensa parata di truppa, si pose S. A. R. il conte di Torino.

Ad un segnale con un colpo di cannone i 14 reggimenti si diressero alla carica verso il Sovrano, fra la generale ammirazione.

Il conte di Torino presentò le truppe al Re che espresse la sua soddisfazione.

Quindi il Sovrano lasciò il campo che si sfollò lentamente fra l'entusiasmo generale.

*** Terminata la rivista S. M. il Re prese posto in un automobile con S. E. il senatore Tittoni, del quale era ospite, recandosi nella sua villa di Desio, ove ebbe luogo una colazione, alla quale erano invitate anche le maggiori autorità militari.

Iersera il Sovrano giunse per ferrovia a Pisa, da dove proseguì, in automobile, per San Rossore.

La feste nazionale del XX Settembre. — Domani Roma, fra il palpito di tutte le altre sorelle italiche celebrerà il 43° anniversario della sua liberazione.

Il Municipio ha così disposto il programma dei festeggiamenti per la data gloriosa.

Gli arazzi orneranno le finestre dei palazzi Capitolini e sulla Torre del Campidoglio sarà issata la bandiera nazionale. Imbandierati saranno parimenti gli altri edifici municipali, la Torre delle Milizie e quella degli Anguillara e addobbati con stemmi e pennoni il Corso d'Italia ed i piazzali interno ed esterno di Porta Pia.

Alle undici, per la durata di 10 minuti, saranno suonate le campane di Campidoglio, ed avrà luogo nell'aula senatoria, alla presenza delle autorità e di una rappresentanza degli alunni delle scuole comunali, la cerimonia della consegna del premio al valor civile « Luca Sers ».

Alle 15 e mezzo la Giunta, insieme con una rappresentanza del R. esercito si recherà al Pantheon per deporre corone sulle tombe dei due Re e muoverà quindi per la storica breccia di Porta Pia, ove il sindaco Nathan farà deporre un'altra corona e pronunzierà il discorso commemorativo. Anche la rappresentanza dell'Amministrazione provinciale parteciperà alla cerimonia. Il vice presidente

del Consiglio provinciale prof. Orrei pronunzierà brevi parole ed anch'esso a nome della Provincia farà deporre una corona.

Cordoni di truppa saranno disposti presso il luogo di convegno, mentre guardie municipali e vigili in alta tenuta, scortanti le bandiere dei Rioni e il gonfalone di Roma, presteranno servizio di onore presso il palco riservato alle autorità, alle rappresentanze ed alla stampa.

Nello spazio precedentemente tenuto sgombro dalla truppa prenderanno posto le associazioni che in corteo, aperto dalla banda municipale, muoveranno, alle ore 15 precise, da piazza SS. Apostoli.

La sera, oltre ai palazzi municipali ed alla torre Capitolina, saranno straordinariamente illuminate a girandoles le piazze Colonna, di Porta Pia, del Risorgimento, d'Italia, Scossacavalli e Principe di Napoli, il corso d'Italia, le vie XX settembre, Nomentana, Alessandria, Ancona, Isonzo, ed Augusto Valenziani, le altre vie di accesso a porta Pia ed a porta Salaria e possibilmente le altre località in cui suoneranno le fanfare dei ricreatori. Le storiche mura saranno illuminate con fiaccole romane.

Dalle ore 20 e mezzo alle 23 e mezzo suonerà in piazza Colonna la banda comunale e nelle piazze di Porta Pia, del Risorgimento e d'Italia dalle 20 e mezzo alle 22 le bande militari.

Anche le fanfare ed i concerti di alcuni ricreatori civili suoneranno alle stesse ore nelle piazze che verranno indicate per mezzo della stampa cittadina.

Il premio « Luca Seri ». — La Commissione amministratrice del lascito « Luca Seri » per conferire il premio annuale istituito a favore di quel cittadino di Roma, che, nel periodo dal 1° settembre al 31 agosto, si sia maggiormente distinto per valore civile, si è riunita ieri, deliberando di assegnare il premio, fissato anche questo anno in L. 2000 e la medaglia di bronzo al valor civile alla memoria del giovane Scarfagna Alfonso.

Questi il 2 settembre dello scorso anno eroicamente moriva mentre cercava di salvare un giovane caduto nelle acque del Tevere presso Ostia.

Il premio sarà consegnato solamente ai genitori del compianto Scarfagna domani, 20, alle ore 11 in Campidoglio, alla presenza delle autorità e della commissione.

S. E. Calissano. — Il ministro delle poste e telegrafi, ospite in questi giorni di Milano, iermattina, dopo avere completata la sua visita ai vari reparti dell'amministrazione postale e telegrafica convocò negli uffici della direzione superiore i capi servizio e i funzionari dell'ispettorato per conoscere a che punto erano le indagini esperite circa i reclami presentati da numerosi fattorini licenziati dal servizio, sui metodi seguiti nelle indagini stesse, sulle risultanze principali già venute a conoscenza della commissione, sulle pretese coartazioni o violenze di cui molti dei reclamanti si erano dichiarate vittime.

Il ministro dicendosi soddisfatto dell'opera della commissione, l'ha invitata a formulare il più sollecitamente possibile le sue conclusioni per il definitivo licenziamento dei colpevoli e per la riammissione di coloro di cui venisse a risultare l'innocenza.

Il ministro, inoltre, avendo saputo, da vari rapporti, che molti agenti postali e telegrafici hanno, in occasione del recente sciopero, reso speciali servigi ha raccomandato gli siano particolarmente segnalati perchè intende premiarli degnamente.

Nel pomeriggio S. E. visitò i locali del nuovo palazzo ove si impianteranno i telefoni, gli uffici ecc. Alle 18 il ministro si recò a palazzo Marino a restituire la visita al sindaco conte Greppi, che lo attendeva con i colleghi della Giunta, e con i quali S. E. Calissano intrattenne lungamente.

Congresso. — Iermattina, a Napoli, nel salone municipale della Galleria principe di Napoli ha avuto luogo la solenne inaugurazione del secondo Congresso dei magistrati italiani.

Intervennero alla cerimonia il prefetto, il sindaco marchese Del Carretto, gli on. senatori Senise, Placido, Calabria, Leonardi-Cattolica, capo del dipartimento marittimo, von Puzker consigliere distrettuale austro-ungarico, e circa 600 congressisti e molte signore.

Le adesioni al Congresso ascendono a 1879, e fra le altre si notano quelle degli onorevoli Orlando, Fani, Scialoia, Facta, Spingardi, Ponti, Carcassi, Chimienti, Pavia, Spirito, Cottafavi, Enrico Ferri, Cirmeni, Colosimo e di numerosi deputati ed alti magistrati di Cassazione e di Corte d'appello e della Associazione di magistrati francesi, ungherese ed austriaco.

Parlarono pronunziando applauditi discorsi di circostanza il sindaco marchese Del Carretto, il comm. Campagnone, presidente dell'Associazione fra magistrati, l'on. senatore Placido, il barone Ferrara, il senatore Cosenza.

Alle 12,15 la cerimonia inaugurale ebbe termine. Nel pomeriggio si iniziarono i lavori.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« Un giornale di Napoli pubblica una corrispondenza da Roma, secondo la quale al Ministero della guerra sarebbe stato detto che nel combattimento di Tecniz, un colonnello di fanteria sarebbe caduto alla testa del suo reggimento.

« La notizia è destituita di fondamento ».

Marina mercantile. — Il *Mendoza*, del Lloyd italiano, ha transitato da Gibilterra diretto a Napoli e Genova — Il *Città di Milano* della Veloce ha proseguito da Rio de Janeiro per l'Europa — Il *Duca degli Abruzzi*, della N. G. I., è partito da Dacar per Genova — Il *Re Vittorio*, idem, è partito da Dacar per l'Argentina.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SCUTARI, 17. — La costruzione del ponte in ferro di Bacialik è stata aggiudicata alla Società commerciale d'Oriente.

CORFÙ, 18. — I delegati per la delimitazione della frontiera meridionale dell'Albania arriveranno a Salonicco sabato e proseguiranno per Monastir.

Molto probabilmente i lavori di delimitazione cominceranno nell'antico caza di Koritza.

TRIESTE, 18. — I commissari austriaci per la delimitazione dei confini dell'Albania settentrionale sono partiti da Trieste stamane a bordo di un piroscafo del Lloyd austriaco. Essi sono il colonnello Mietzl, due ufficiali dell'Istituto geografico militare e due ufficiali del corpo sanitario accompagnati da cento uomini del 97° fanteria al comando di due tenenti.

La delegazione austriaca si unirà a Scutari alla delegazione italiana, che si compone pure di sette ufficiali accompagnati da cento alpini.

BUENOS AIRES, 18. — La Camera ha approvato all'unanimità il progetto di legge contro la tratta delle bianche.

BELGRADO, 18. — La Commissione serbo-bulgara per la delimitazione della frontiera si è trovata arrestata nei suoi lavori in seguito alla configurazione del terreno nella valle dello Struma.

Fra lo Struma e Monti Beliasmitza la configurazione del terreno offre infatti difficoltà che il trattato di Bukarest non aveva preveduto.

Occorreranno nuove trattative diplomatiche.

BERLINO, 16. — Secondo notizie, non confermate ufficialmente, da Heidelberg la principessa Sofia di Sassonia Weimar, della quale è annunciata la morte, si sarebbe suicidata la notte passata con un colpo di rivoltella.

Non si conoscono le cause che avrebbero determinato il suicidio.

LONDRA, 18. — L'*Agenzia Reuter* è informata che il Re di Grecia, il quale ha attraversato Londra, ha detto a chi lo ha avvicinato di avere molto piacere di recarsi in Francia, particolarmente in que-

sto momento, per finire di dissipare ogni malinteso tra la Grecia e la Francia.

È lieto che gli si offra questa occasione per manifestare i suoi sentimenti verso la Francia, della quale riconosce i grandi servigi resi all'ellenismo.

COSTANTINOPOLI, 19. — I delegati turchi e bulgari hanno deciso dietro domanda dei rispettivi loro Governi, di nominare una Commissione militare per determinare la nuova frontiera.

LONDRA, 19. — Il Re Costantino è partito stamani per Parigi.

NOTIZIE VARIE

Previsione sul raccolto degli aranci in Palestina. — Si calcola che la raccolta degli aranci in Palestina ammonterà quest'anno a casse 1.400.000, delle quali 850.000 sono state già esportate.

La temperatura si è dimostrata favorevole alla coltura e non ci sono stati danni causati da temporali nè ritardi nei porti d'imbarco.

La maggior parte del raccolto, come d'ordinario, è stato venduto in Inghilterra; spedizioni di minore entità sono state fatte per Odessa, Costantinopoli, Trieste, Marsiglia, Amburgo e per i porti dell'Egitto, della Siria e del Mar Rosso.

All'inizio della stagione sono stati realizzati dei buoni prezzi sul mercato di Liverpool, raggiungendosi fino 10 franchi la cassa.

Ma questi prezzi non hanno presentato la stabilità che i produttori avevano sperato.

La cultura degli aranci si estende sempre nel distretto di Jaffa, tantochè si stima che entro cinque anni il raccolto annuale farà raggiungere il numero di 2.000.000 di casse, mentre nel 1911 l'esportazione fu di sole 870.000 casse.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

18 settembre 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	758 2
Termometro centigrado al nord	26.8
Tensione del vapore, in mm.	13.22
Umidità relativa, in centesimi	50
Vento, direzione	SE
Velocità in km.	6
Stato del cielo	coperto
Temperatura massima, nelle 24 ore	27.7
Temperatura minima, id.	16.5
Pioggia in mm.	gocce

18 settembre 1913.

In Europa: pressione massima di 765 sulla Prussia centrale, minima di 755 sulle coste baltiche.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque diminuito; temperatura diminuita al nord e lungo la dorsale appenninica; aumentata altrove; piogge temporalesche sulle regioni settentrionali, Sardegna ed alto Tirreno, pioggerelle sparse sulle regioni centrali, piuttosto sereno al sud.

Barometro: massimo di 761 sul versante orientale siculo, minimo di 755 sull'alto Tireno.

Probabilità: venti moderati del 1° quadrante al nord, del 2° quadrante sul versante adriatico, ancora intorno al sud altrove. Cielo ovunque nuvoloso con piogge temporalesche sulle regioni settentrionali e centrali. Alto e medio Tirreno agitat.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 18 settembre 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	coperto	mosso	20 1	15 0
Sanremo	—	—	—	—
Genova	piovoso	legg. mosso	20 9	16 2
Spezia	piovoso	legg. mosso	21 7	15 5
Cuneo	coperto	—	18 3	10 9
Torino	piovoso	—	19 4	11 0
Alessandria	—	—	—	—
Novara	coperto	—	25 1	15 1
Domodossola	piovoso	—	17 5	9 8
Pavia	piovoso	—	24 0	12 8
Milano	coperto	—	22 5	12 8
Como	coperto	—	20 7	12 9
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	piovoso	—	19 8	11 0
Brescia	coperto	—	22 6	16 0
Cremona	coperto	—	23 4	13 6
Mantova	coperto	—	22 8	13 5
Verona	coperto	—	22 8	14 9
Belluno	piovoso	—	20 3	15 8
Udine	piovoso	—	21 6	14 5
Treviso	coperto	—	21 5	15 8
Vicenza	piovoso	—	22 3	13 8
Venezia	piovoso	legg. mosso	22 0	17 4
Padova	piovoso	—	22 2	15 7
Rovigo	piovoso	—	22 3	16 2
Piacenza	coperto	—	23 4	13 1
Parma	coperto	—	21 9	13 5
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	piovoso	—	21 8	14 8
Ferrara	coperto	—	22 1	15 0
Bologna	piovoso	—	23 3	15 6
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	23 2	16 8
Pesaro	coperto	legg. mosso	26 5	15 0
Ancona	3/4 coperto	calmo	28 3	15 2
Urbino	3/4 coperto	—	25 0	15 6
Macerata	3/4 coperto	—	25 6	18 0
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	29 2	15 5
Perugia	piovoso	—	23 5	13 2
Camerino	—	—	—	—
Lucca	piovoso	—	20 8	14 1
Pisa	piovoso	—	23 3	15 9
Livorno	coperto	molto agit.	22 8	17 0
Firenze	piovoso	—	22 0	15 0
Arezzo	coperto	—	22 4	12 4
Siena	1/4 coperto	—	20 7	15 0
Grosseto	coperto	—	25 8	16 0
Roma	1/4 coperto	—	27 3	16 5
Teramo	3/4 coperto	—	28 6	16 1
Chieti	sereno	—	23 8	16 3
Aquila	sereno	—	25 2	12 0
Agnone	sereno	—	25 0	15 2
Foggia	1/4 coperto	—	23 9	18 9
Bari	3/4 coperto	calmo	35 6	20 8
Lecce	1/4 coperto	—	31 8	22 2
Caserta	sereno	—	29 5	18 6
Napoli	1/4 coperto	calmo	27 8	20 9
Benevento	sereno		29 5	15 7
Avellino	coperto	—	27 0	13 2
Mileto	1/4 coperto	—	35 6	18 8
Potenza	1/4 coperto	—	29 1	20 5
Cosenza	coperto	—	35 0	19 0
Tiriolo	coperto	—	31 0	22 8
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	28 0	18 0
Palermo	1/2 coperto	calmo	29 2	22 0
Porto Empedocle	3/4 coperto	mosso	29 7	25 0
Caltanissetta	coperto	—	31 5	24 3
Messina	coperto	mosso	30 3	20 3
Catania	1/2 coperto	calmo	31 0	22 5
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	27 3	16 2
Sassari	3/4 coperto	—	26 0	16 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*